

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

439^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 16 APRILE 1986

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	«Norme per ridurre dal 1985 gli effetti dell'inflazione sull'IRPEF e sull'imposta sulle successioni e donazioni» (1128), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori;
DISEGNI DI LEGGE		«Rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni dell'imposta personale sul reddito ai fini di contenere gli effetti del <i>fiscal-drag</i> nel 1985; modifiche al quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887» (1201), d'iniziativa del senatore Chiaromonte e di altri senatori (<i>Urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento</i>)
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	3	
Annunzio di presentazione.....	3	
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	3	
Assegnazione	4	
CORTE DEI CONTI		Approvazione del disegno di legge n. 1739:
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	4	PRESIDENTE
SUI LAVORI DEL SENATO		ORCIARI (PSI).....
PRESIDENTE	4	LAI, (DC), relatore.....
DISEGNI DI LEGGE		* VISENTINI, ministro delle finanze
Seguito della discussione:		* PISTOLESE (MSI-DN)
«Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle per-		* BONAZZI (PCI)
sona fisiche» (1739) (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>);		POLLASTRELLI (PCI).....
		CAVAZZUTI (Sin. Ind)
		* GIURA LONGO (PCI)

FIOCCHI (PLI)	Pag. 42
* VENANZETTI (PRI)	43
VITALE (PCI)	44
NEPI (DC)	46
GARIBALDI (PSI)	46

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1738) (Approvato dalla Camera dei deputati):

* SEGA (PCI)	47
NEPI (DC), relatore	48
VISENTINI, ministro delle finanze	48
MITROTTI (MSI-DN)	50

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1756:

PRESIDENTE	51
COLELLA (DC)	51

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48,

recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata» (1756) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

COLELLA (DC), relatore	Pag. 52, 58, 63
SELLITTI (PSI)	53
* GIOINO (PCI)	54
D'AMELIO (DC)	56, 63, 64
* DE VITO, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno	58, 63

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni	66
------------------	----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annuncio	67
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	73

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 APRILE 1986

.....	73
-------	----

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Botti, Cartia, Castiglione, Meoli, Pollini, Trotta, Vella.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 15 aprile 1986, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2856-2699-2582. — «Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'albo nazionale dei costruttori» (481-920-bis-B) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Scevarolli ed altri e dallo stralcio degli articoli 1 e 3 di un disegno di legge governativo) (Approvato dalla 8^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 9^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lodigiani ed altri; Trappoli ed altri);

C. 2742.— «Istituzione di un nucleo della Guardia di finanza per l'accertamento dei danni erariali» (1773) (Approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 3229. — «Modificazione dell'articolo 361 del testo unico delle disposizioni legislative

in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156» (1774) (Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

RUFFINO, LAI, ORIANA. — «Modifiche della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti la valutazione al grado superiore degli ufficiali del corpo unico degli specialisti della Marina militare nominati tali l'anno successivo all'entrata in vigore della legge» (1775).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta del 15 aprile 1986, la 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha approvato il disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico» (1614) (Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

DI LEMBO e LOMBARDI. — «Istituzione della corte di appello autonoma di Campobasso»

(16-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 5ª Commissione;

— in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Procedure per il cambiamento di cognome riguardanti persone che hanno collaborato con la giustizia» (1727), previo parere della 1ª Commissione;

«Sistemazione degli edifici giudiziari dei Consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori» (1728), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

«Aumento di duemila unità dell'organico del Corpo degli agenti di custodia» (1729), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

«Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro» (1744) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto ed altri; Cristofori ed altri; Martinat ed altri; Francese ed altri; Ferrari Marte ed altri; Rallo ed altri; Righi ed altri; Belardi Merlo ed altri; Rossi di Montelera) (Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 9ª e della 10ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

SCHIETROMA ed altri. — «Istituzione della qualifica professionale di bioterapeuta» (1707), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 11 aprile 1986,

ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente autonomo del porto di Savona, per gli esercizi 1982 e 1983 (Doc. XV, n. 103).

Detto documento sarà inviato alla 8ª Commissione permanente.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è prevedibile che la Camera dei deputati modifichi, nella seduta odierna, il disegno di legge n. 3615 di conversione in legge di un decreto-legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Tale provvedimento è stato a suo tempo approvato dal Senato, con atto Senato n. 1694.

Nella eventualità che la Camera trasmetta nella giornata odierna, o al più tardi nella prima mattinata di domani, il provvedimento in oggetto, la 11ª Commissione permanente è fin d'ora autorizzata a convocarsi con all'ordine del giorno il disegno di legge atto Senato n. 1694-B, che potrà essere pertanto inserito all'ordine del giorno della seduta di domani in considerazione della sua prossima scadenza.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» (1739) (Approvato dalla Camera dei deputati);

«Norme per ridurre dal 1985 gli effetti dell'inflazione sull'IRPEF e sull'imposta sulle successioni e donazioni» (1128), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori;

«Rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni dell'imposta personale sul reddito ai fini di contenere gli effetti del *fiscal drag* nel 1985: modifiche al quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984,

n. 887» (1201), d'iniziativa del senatore Chiaromonte e di altri senatori (Procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento)

Approvazione del disegno di legge n. 1739

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1739, 1128 e 1201.

Riprendiamo la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Orciari. Ne ha facoltà.

ORCIARI. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dichiaro innanzitutto il voto favorevole del Gruppo socialista sul provvedimento in esame, dando atto al Governo e al Ministro delle finanze di aver puntualmente mantenuto l'impegno assunto in proposito. Questo atto tende a riequilibrare, sia pure parzialmente, il carico fiscale a favore dei lavoratori. Se dicessimo che esso sana la situazione sperequata che esiste nel settore per alcune categorie, peccheremmo di eccessivo ottimismo. Occorrerà ancora intervenire sulla delicata materia, ma indubbiamente il decreto-legge n. 57 rappresenta un primo importante passo che sancisce la volontà di iniziare a recuperare, sia pure gradualmente, situazioni sbilanciate ai fini fiscali nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei percettori di altri redditi da lavoro, dei pensionati, di tante famiglie.

Il decreto che stiamo discutendo, che dispone una rilevante correzione delle aliquote IRPEF, rappresenta una svolta nell'azione di riequilibrio nella ripartizione del carico fiscale attraverso un intervento che modifica in buona misura gli effetti distorsivi legati alle dinamiche inflazionistiche.

L'esigenza di correggere gli effetti patologici del *fiscal drag* ha peraltro già in passato trovato delle risposte, sia pure parziali, attraverso le misure di recupero di cui hanno potuto beneficiare i lavoratori dipendenti. La manovra di politica economica impostata con la legge finanziaria per il 1986 e la positiva evoluzione dell'andamento dell'economia italiana e internazionale, nonché una viva preoccupazione per gli effetti di iperfiscalismo che si andavano cumulando con il

lasciare immutata la struttura delle aliquote IRPEF, hanno indotto le forze che compongono la coalizione di Governo alla adozione di un intervento di più ampio respiro, tanto più opportuno in quanto connesso al notevole raffreddamento della dinamica inflazionistica che si va registrando.

In primo luogo, dunque, vi è da rispondere alla domanda circa la sussistenza, date le condizioni della finanza pubblica, delle condizioni per la effettuazione di una manovra certamente equa, ma che comporta una notevole riduzione delle entrate dello Stato, quantificata dal decreto in 5.380 miliardi per il 1986, 7.580 per il 1987 e 8.810 per il 1988.

Da parte socialista si è coerentemente ritenuto che nella politica delle entrate, ferma restando l'esigenza di mantenere un livello di prelievo prossimo a quello dei paesi economicamente e socialmente affini al nostro, attraverso un recupero di base impositiva e contrastando e combattendo i fenomeni di erosione e di elusione fiscale, è necessario operare interventi di riequilibrio nella distribuzione del carico fiscale. La politica fiscale, dunque, è sì chiamata a svolgere un ruolo essenziale nell'azione di riequilibrio dei conti della finanza pubblica, ma non va ignorato che il risanamento passa soprattutto per il consolidamento della ripresa produttiva in atto, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, per la riduzione dei tassi di interesse, capace di riflettersi positivamente nell'onere del servizio del debito pubblico e che, al contrario, l'iperfiscalità, ancor più se poggiante su premesse di sperequazione, incide negativamente nello sviluppo economico ed obiettivamente innesca dinamiche di elusione e di evasione.

Il provvedimento in esame, quindi, non sacrifica le esigenze del risanamento della finanza pubblica, risanamento di cui sono poste le basi e per cui è necessario un coerente impegno, un responsabile impegno delle forze politiche della maggioranza ed anche, riteniamo, delle opposizioni, ma risponde ad evidenti esigenze di equità fiscale — ricordiamo il sostanziale apporto dei redditi da lavoro dipendente al gettito IRPEF — e di equilibrio fiscale, in termini di realistico rapporto tra reddito ed aliquote.

Venendo al merito delle soluzioni adottate

dal decreto, è da rilevare che queste apportano miglioramenti non trascurabili rispetto a quelle configurate nel disegno di legge originariamente presentato al Parlamento. Viene eliminata la soglia del minimo imponibile, ma tale eliminazione è formale e non di fatto dal momento che è presente il sistema delle detrazioni di imposta, in particolare quelle collegate alla composizione del nucleo familiare; si correggono gli effetti distorsivi e penalizzanti che la prima stesura comportava relativamente ai redditi della prima fascia, dai sette ai tredici milioni di imponibile. Il provvedimento, pur nella sua obiettiva rilevanza, non viene a configurare una riforma strutturale dell'IRPEF in termini complessivi, riforma che dovrà riportarne in luce il ruolo, attualmente alquanto appannato, di strumento atto a realizzare il principio di progressività impositiva nell'impostazione voluta dal Costituente e che non potrà prescindere da una più generale riformulazione della imposizione diretta, del regime fiscale della casa e del patrimonio immobiliare, del trattamento dei redditi da capitale.

Più in particolare, il provvedimento non risolve alla radice il problema di un'eventuale riforma del *fiscal drag*. Certo, la discesa del tasso di inflazione rende la questione meno drammaticamente avvertibile che in passato; tuttavia, attraverso uno strumento quale potrebbe essere l'indicizzazione degli scaglioni di reddito si otterrebbe quanto meno il risultato di indurre il Parlamento, ove lo ritenesse necessario per le condizioni della finanza pubblica, ad uno esplicito innalzamento delle aliquote e quello di impedire invece che una surrettizia forma di finanziamento del *deficit*, a spese dei contribuenti, possa attuarsi grazie alla mera inerzia del legislatore, con una sorta di «rendita fiscale» da inflazione.

Infine, la correzione delle aliquote e delle detrazioni IRPEF impone la necessità di affrontare con sollecitudine altri nodi: quello delle imposizioni sulle successioni e sulle donazioni, quello dell'ILOR, che grava sui lavoratori autonomi per almeno un terzo più che sui lavoratori dipendenti. Pur presentando i limiti appena indicati, il provvedimento risulta nel suo complesso largamente positivo sia nel merito, dal momento che si avvan-

taggiano soprattutto i cittadini delle fasce inferiori di reddito, sia nel metodo, perchè segna la fine di un atteggiamento lungamente elusivo del problema. L'esigenza di una tempestiva conversione del decreto induce noi socialisti a rinviare ad altra occasione la presentazione di proposte emendative tese ad introdurre affinamenti della disciplina coerenti rispetto alle soluzioni di fondo delineate. (*Applausi dalla sinistra e del centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LAI, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi corre l'obbligo di ringraziare i senatori Berlanda, Pollastrelli, Pistolese e Orciari per i loro puntuali e pregevoli interventi.

Nel richiamare la mia relazione scritta, desidero anche, alla luce di quanto è stato esposto in Aula, fare alcune considerazioni in merito.

Con questo provvedimento si vuole affrontare la questione del drenaggio fiscale intervenendo sia con una revisione delle aliquote attraverso una nuova tabella che, pur comprendendo nove scaglioni come la precedente, riduce l'aliquota iniziale dal 18 al 12 per cento e quella finale dal 65 al 62 per cento, sia con un aumento delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia e per spese di produzione del reddito.

L'attuale decreto-legge, rispetto al precedente non convertito, concede un maggior beneficio ai redditi fino a 29 milioni ed un minor beneficio ai redditi dai 30 milioni in su. È vero, collega Pollastrelli, che il solo reddito di 10 milioni, tra l'altro senza carichi di famiglia, risulta penalizzato con una maggiore imposta di lire 15.000 circa, ma è altrettanto vero che il provvedimento migliora la tassazione delle fasce basse di reddito, da 6 milioni fino a 29 milioni. E comunque, rispetto alla legislazione vigente al 31 dicembre 1985, tutti i redditi godono di un determinato beneficio, assorbendo, se non in tutto almeno in parte, il danno del drenaggio fiscale risalente all'inflazione intervenuta dal 1983, anno in cui è stato fatto il primo

provvedimento per avviare al *fiscal drag*, fino al 1985.

Gli effetti di questa revisione dell'IRPEF dal lato della minore entrata sono stati quantificati dal Governo in una perdita di gettito di 5.380 miliardi per il 1986, di 7.580 per il 1987 e di 8.810 miliardi per il 1988. Ciò è stato il frutto di un valido confronto tra il Governo ed il Parlamento e tra la maggioranza e l'opposizione nel corso dell'esame dei due decreti-legge. Esiste infatti una sostanziale differenza in meglio fra il primo decreto-legge ed il provvedimento in discussione e inoltre il Governo ha ribadito l'impegno ad intervenire per il 1987 anche in materia di ILOR, il cui sgravio non è stato possibile realizzare nel corso di quest'anno per mancanza di disponibilità di copertura finanziaria.

In sede di 6ª Commissione nè il Governo nè la maggioranza sono stati favorevoli ad una indicizzazione nel campo delle aliquote IRPEF anche perchè — e lo ha ricordato il collega Berlanda — esiste già, nella legge-quadro della riforma tributaria del 1971, una norma — l'articolo 18 — che esprime la possibilità di revisioni annuali delle aliquote.

Certo, collega Berlanda, l'IRPEF ha una progressione eccessiva, ma bisogna considerare che, al momento della riforma fiscale del 1971, la progressione voluta dalla Costituzione e le corrispondenti aliquote assommavano tutte le imposizioni abolite a livello di enti locali.

È tempo di un ritorno al passato? Forse. Responsabilizzare gli amministratori locali è quanto ora ci proponiamo.

Comunque è esatto il principio che bisogna ampliare la base imponibile per ridurre la progressività. Esiste ancora un eccesso di evasione e di elusione dell'imposta — lo ricordava poc'anzi anche il collega Orciari — e il senatore Berlanda lo valuta in circa 60.000 miliardi che bisognerà provvedere a riassorbire. Perciò occorre un'amministrazione finanziaria efficiente ed una legislazione accorpata nei testi unici di prossima pubblicazione, almeno si spera.

In definitiva, il provvedimento in esame, pur prevedendo un intervento limitato, poiché tratta esclusivamente di una modifica

del livello delle aliquote e del regime delle detrazioni, tiene in particolare considerazione, proprio attraverso le detrazioni, senatore Pistolese, il regime fiscale della famiglia.

Onorevoli colleghi, nel proporre una rapida approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in discussione, che assorbe i disegni di legge nn. 1128 e 1201, che trattano materie di analogo contenuto, confermo che la materia che forma oggetto del provvedimento è della massima importanza giacchè riduce le imposte dirette per la generalità dei contribuenti e viene effettivamente incontro alle esigenze delle famiglie monoreddito. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

* VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, io ringrazio vivamente il relatore e tutti i senatori che sono intervenuti.

Il provvedimento che il Senato sta esaminando ha formato oggetto, come è ben noto, di un esame approfondito ed anche tormentato da parte della Camera dei deputati. La discussione è iniziata su un disegno di legge del Governo ed è proseguita con un decreto-legge successivo e con un ancora successivo decreto-legge resosi necessario a seguito di una nota vicenda parlamentare. Per il primo e per il secondo decreto-legge è stato, come bene ha detto il relatore, ampiamente tenuto conto delle indicazioni che erano venute in sede parlamentare. Il provvedimento giunto al Senato risulta quindi notevolmente modificato e corretto — non ho difficoltà a riconoscerlo — rispetto al provvedimento iniziale. Non vi è stata, quindi, alcuna preclusione da parte del Governo, il quale nei due decreti-legge ha appunto, lo ripeto ancora, tenuto presenti, doverosamente, le osservazioni positive che erano emerse dal Parlamento.

Il Senato ha ricevuto quindi un provvedimento che era stato già notevolmente approfondito; il Senato, però, a sua volta, ha avuto a disposizione ampi termini per un esame che è risultato essere approfondito sia in sede di Commissione sia, ieri ed oggi, in questa Aula. Tutti abbiamo temuto che il

provvedimento, per la sua importanza, giungesse al Senato con sole ventiquattr'ore di tempo per la conversione in legge, mettendo a disagio questo ramo del Parlamento, ma abbiamo invece voluto rendere possibile un attento esame, cosa che è appunto avvenuta. Il fatto poi che non vi sia — e noi contiamo su questo e ringraziamo gli intervenuti da parte della maggioranza e prima di tutti il relatore — necessità o opportunità di altri emendamenti, deriva dal confronto che era già avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento con le forze politiche, forze che coincidono con quelle presenti qui.

Da parte del senatore Pollastrelli, ed io tengo subito a rispondergli, è stato mosso, nel suo compiuto intervento, un rilievo al Governo, contestando che il Governo fosse ricorso nei primi giorni di gennaio ad un decreto-legge. Si tratta di una vecchia questione ed il rilievo è stato ripetuto più volte. È doveroso pertanto che io lo raccolga e che a mia volta, anche in questa sede, dia ad esso una risposta. Il Governo, come ricordavo prima e come è noto, aveva proposto un disegno di legge fin dal mese di settembre. Questo disegno di legge, per varie vicende parlamentari, aveva subito notevoli rinvii anche perchè alla Camera dei deputati era in discussione la legge finanziaria. Al fine di fare entrare in vigore le nuove aliquote IRPEF con gli alleggerimenti che comportavano, soprattutto per il lavoro dipendente, dato che per le altre categorie si va a consuntivo, per cui il problema urgente era quello del lavoro dipendente, non vi era altra possibile via se non quella del decreto-legge. A seguito del ricorso al decreto-legge, vi può essere, per i Gruppi di opposizione, la soddisfazione di criticare il Governo, di dire che è «brutto e cattivo» poichè ha proposto un decreto-legge, ma questo dopo che il decreto-legge è stato proposto.

Aggiungo che era importante e necessario ricorrere al decreto-legge proprio per la questione delle 80.000 lire — 40.000 in gennaio e altrettante in febbraio — di detrazione a favore dei lavoratori dipendenti.

Il senatore Pollastrelli giustamente ricordava che, in sede di legge finanziaria, in prima lettura, quando si discusse se accanto-

nare o meno 1.500 miliardi, come aveva proposto un Gruppo, oppure 1.400 miliardi, come avevano proposto invece alcuni senatori di un altro Gruppo, il Governo si dichiarò d'accordo in quanto vi era stato l'aumento della benzina che consentiva una maggiore disponibilità per l'operazione riguardante l'IRPEF. In quella occasione, alcuni proponenti sostennero che i 1.520 miliardi fossero accantonati, a questo fine, in un apposito capitolo di bilancio. Il Governo sostenne — la maggioranza fu d'accordo e di questo di nuovo la ringrazio — che la cifra doveva essere calcolata nella perdita di gettito che avveniva per il 1986 per l'IRPEF. La differenza ovviamente non era formale perchè, attraverso la soluzione volta ad accantonare in un capitolo autonomo i 1.520 miliardi, corrispondenti alle 80.000 lire, senza calcolarli nella diminuzione di gettito per il 1986 per gli alleggerimenti dell'IRPEF, si sarebbero date queste 80.000 lire, pari complessivamente a oltre 1.500 miliardi, come una elargizione relativa al 1985. Poi sarebbero cominciati i problemi per il 1986. Diventava evidentemente impossibile dire che per il 1986 si partiva da 3.250 miliardi senza ripetere, anche per il 1986, la riduzione effettuata per il 1985.

Quindi, in questo indirizzo, che aveva una sua logica e una sua coerenza, le 80.000 lire non dovevano costituire una specie di elargizione per il 1985, ma era essenziale il fatto che questa cifra venisse inquadrata nella riforma globale dell'IRPEF, a decorrere dal 1986. In questa logica, che il Governo ha sempre affermato, non era possibile sostenere che per il 1985 si provvedeva con il decreto-legge, mentre poi non si sapeva tecnicamente come collocare queste 80.000 lire perchè tutti i conguagli per il 1985 erano avvenuti, molti rapporti di lavoro erano cessati e quindi non si sapeva come agganciare questa cifra al 1985. L'unica soluzione, o comunque la migliore, era quella di migliorare le possibilità di riforma dal 1986, considerando appunto le 80.000 lire — 40.000 lire in gennaio e 40.000 lire nelle ritenute di febbraio — come un'anticipazione dell'applicazione del nuovo sistema da conguagliare poi alla fine dell'anno, cioè nel dicembre di quest'anno.

Quindi non era possibile — e chiudo la risposta doverosamente ampia al senatore Pollastrelli — scindere i due aspetti perchè nella proposta governativa le 80.000 lire di detrazione erano strettamente connesse con la riforma complessiva. Non solo, ma hanno consentito, avendo una cifra disponibile più alta, di fare una riforma molto più sostanziale per l'avvenire, in quanto altrimenti avremmo avuto per il 1985 e il 1986 una cifra robusta di riduzione e poi dal 1987 una cifra molto più limitata. In questo modo abbiamo, anche per il 1987 e per gli anni successivi, una riduzione dell'IRPEF molto più sensibile di quella che sarebbe stata seguendo la diversa strada.

Dopo aver risposto al rilievo del senatore Pollastrelli, prendo ora le mosse da un interrogativo che poneva or ora il senatore Orciari, chiedendo scusa di un certo disordine espositivo negli appunti che ho preso. Il collega Orciari si domandava: è giustificata questa perdita di gettito? È compatibile con la finanza pubblica che si rinunci ad un gettito di 8.000 miliardi a regime o, come li abbiamo chiamati nella relazione, in competenza assoluta o in competenza astratta, con le cifre concrete di 5.380 miliardi per il 1986 e le cifre ben maggiori — anche 8.000 miliardi — per gli anni successivi?

Ringrazio molto il senatore Orciari di aver posto questo interrogativo, perchè esso tocca un punto essenziale, sul quale ci sono state mosse critiche. Ad esempio, alcuni deputati della Democrazia cristiana hanno formulato su questo punto critiche obiettive. Non dico questo per cercare divisioni nell'ambito dei Gruppi, visto che è meno giustificato che divisioni esistano in gruppi di dieci parlamentari piuttosto che in gruppi composti da centinaia di parlamentari. Alcuni deputati, con estrema serietà, senza volontà di frazionismo o di dissidenza, posero questo problema, come del resto fece parte della stampa, chiedendosi se le condizioni della nostra finanza pubblica potessero consentire di rinunciare ad un gettito di tale entità.

Esaminando il problema in tutta coscienza e pressati dallo stesso incubo del gettito e dalla necessità di far fronte alle esigenze del Tesoro, ho superato queste obiezioni, queste

perplexità. Infatti, la dinamica della progressività, sia pure con un'inflazione molto attenuata, avrebbe portato quest'imposta a un gettito di entità molto importante ai fini della finanza pubblica, ma certamente tale da essere poco compatibile con la situazione economica dei cittadini, specialmente delle categorie dei lavoratori dipendenti più direttamente colpiti ogni mese. Ecco allora la difficoltà di trovare un equilibrio tra l'esigenza di rendere accettabile il carico fiscale, cercando di avere anche un certo consenso che occorre sempre avere in democrazia nel settore impositivo, e le esigenze della finanza pubblica.

Indubbiamente, i rigoristi astratti, o forse di maniera, possono dire che non dovevamo rinunciare neanche ad una lira, come ci siamo sentiti dire. Ma la realtà è che i 64.000 miliardi di gettito dell'IRPEF dell'anno scorso, con la rinuncia che facciamo di questi 5.380 miliardi per quest'anno, diventano comunque nelle previsioni circa 65.000 miliardi. Quindi, se vi è una perdita nella dinamica di acquisizione — altrimenti saremmo arrivati a 72.000 miliardi circa — vi è pur sempre una difesa del gettito sia pure diminuita in termini reali perchè indubbiamente i 65.000 miliardi previsti con questa rettifica per il 1986, in termini reali sono meno dei 64.000 miliardi di gettito del 1985, compensando però questo ridotto gettito con altre voci, come quella della benzina, che già avevamo previsto con il decreto dei primi giorni di dicembre. Quindi avevamo già recuperato, con il decreto dei primi giorni di dicembre, 2.000 miliardi circa sull'aumento dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, con i relativi riflessi su altri tributi e, per le sole imposte di fabbricazione, circa 1.500-1.550 miliardi. Avevamo quindi tutti la mente ben fissa — e ringrazio il senatore Orciari per il suo richiamo — sul fatto che la pressione globale complessiva non deve diminuire e che se si rinuncia a 5.380 miliardi in sede IRPEF dobbiamo trovare le corrispondenti somme — e magari qualcosa di più per mantenere immutata la pressione fiscale erariale — in altre voci impositive.

Mi intratterò brevemente su quelle che sono le prospettive di gettito anche di altre

voci in relazione ad alcuni richiami fatti dal senatore Berlanda. Concludendo su questo punto, credo che questa rinuncia di gettito non dovesse essere respinta in nome di un rigorismo astratto e un po' di metodo, ma che andasse temperata — come abbiamo cercato di fare — limitandola in confronto ad alcune richieste maggiori, anche se io stesso avrei preferito poter disporre di 1.000 o 2.000 miliardi in più: se potessi fare un disegno di legge o un decreto-legge che rinunciassi ad altri 2.000 miliardi sarebbe stato molto meglio, anche per quanto riguarda l'indicazione delle percentuali. Nello stesso tempo abbiamo dovuto rinunciare, rinviandole all'anno prossimo, ad alcune altre attenuazioni di imposta riguardanti soprattutto l'ILOR — come è stato giustamente detto — e gli acconti di imposta per i lavoratori autonomi, ora al 18 per cento, quindi piuttosto alti e che, a mio parere, andranno dall'anno prossimo, anche se cautamente — perchè un punto costa 250 miliardi — rivisti.

Il senatore Berlanda, inoltre, ieri si è chiesto quale sia l'andamento dell'IVA. Egli ha anche rilevato che il gettito, che l'anno scorso è stato di 178.000 miliardi sugli accertamenti provvisori — il che, se c'è il normale scatto tra gli accertamenti provvisori e i consuntivi, vuol dire 180.000 miliardi circa, perchè di solito c'è una differenza tra l'uno e un quarto e l'uno e mezzo per cento — viene da poche imposte. Questo è esatto: non da quattro imposte, però, bensì da sette, otto o forse da nove imposte.

Spero di non annoiare il Senato con questi dati. Li trasmetto ogni mese, per cui chi ne è in possesso conosce tutti gli elementi. Abbiamo avuto 164.000 miliardi di IRPEF, 10.000 miliardi di IRPEG, 11.000 miliardi circa di ILOR. Teniamo presente che la maggior parte dell'ILOR proviene dalle persone giuridiche e non dalle persone fisiche e quindi mi consenta il senatore Orciari di dire che non è esatto che due terzi dei proventi dell'ILOR vengono dai lavoratori autonomi, anzitutto perchè i lavoratori autonomi, cioè i professionisti, non la pagano. L'ILOR viene dalle imprese e, per più della metà, dalle persone giuridiche. Poi vi sono i 14.500 miliardi di proventi della cosiddetta imposta sostitutiva

— per alcuni è sostitutiva, per altri è un acconto — e poi abbiamo i 39.000 miliardi di IVA e i 12.500 miliardi derivanti dagli oli minerali, i 5.000 miliardi dalle sigarette — si tratta di cifre che hanno tutte una certa consistenza — i 3.000 miliardi dalla sempre maltrattata imposta di registro e i 3.000 miliardi o qualcosa di più relativi al bollo di circolazione.

È vero, e concordo in proposito con il senatore Berlanda, che vi sono alcuni tributi minori che andrebbero eliminati. Aggiungo però che ciò non mi sembra possibile in tutti i casi, perchè è tattica comune a tutte le legislazioni di non puntare su una, due o tre imposte o addirittura sull'imposta unica, ma di dividere l'imposizione attraverso più canali. Indubbiamente vi sono tributi dai quali deriva un gettito medio di 100 miliardi l'anno — uno ne dà magari 80, un'altro 120 — che io da anni avrei molto volentieri abolito; però, ogni volta che mi sono provato ad avanzare questa richiesta, essendo il Ministro delle finanze al servizio dei ministeri della spesa e, in particolare, di quello del tesoro, mi sono trovato di fronte ad alcune difficoltà. In alcuni casi, come per esempio in quello della imposizione sulla benzina od altro, mi sarebbe stato molto gradito poter dire, chiamandole per nome e cognome, che l'imposta sugli zuccheri, che rende poco più di 100 miliardi all'anno, o quella sul caffè, che rende 80 miliardi all'anno, sarebbe il caso di abolirle. Su questa linea, pertanto, spero si possa camminare, mentre abbiamo tirato abbastanza sulle concessioni governative con il provvedimento dello scorso anno e su alcuni altri tributi minori che hanno una loro ragione di essere, come le tasse automobilistiche, quelle sugli abbonamenti radiotelevisivi ed altre che non possiamo pensare di abolire. Non credo comunque che i tributi siano 100, ma procederò senz'altro a verificarlo. Credo che quelli eliminabili, supposto che il totale ammonti a 100, siano individuabili tra quelli che danno un gettito inferiore ai 200 miliardi all'anno, qualora non siano conseguenti ad altro tipo di accertamento.

E vengo all'IVA. L'IVA, di cui occorre verificare di volta in volta i dati, nel 1985 ha fatto registrare risultati soddisfacenti e, di-

rei, buoni per certi aspetti per quanto riguarda l'IVA interna. Questa ha registrato, nel 1985, un incremento del 12 per cento rispetto al 1984. Tale incremento è quindi abbastanza superiore o di qualche cosa superiore all'aumento del prodotto interno lordo che è stato del 2,5 per cento a fronte di un incremento dell'8,5 per cento dell'inflazione. Però, mentre sul versante interno si registrava questo aumento, superiore al 12 per cento — a parte poi le riduzioni e i sacrifici derivanti dai rimborsi e dalle somme da corrispondere alla Comunità europea — abbiamo registrato via via, di mese in mese, e soprattutto negli ultimi mesi, una diminuzione dell'IVA sulle importazioni. Alla fine dell'anno in corso si registrerà quindi — e dobbiamo tenerlo ben presente — un crollo dell'IVA sulle importazioni. In tale settore perderemo alcune migliaia di miliardi e ciò significa che si andrà anche al di là delle previsioni. Infatti, nessuno di noi aveva previsto — come del resto non lo aveva previsto nessun'altro al mondo, perchè anche il professor Samuelson al quale chiesero una previsione in questa materia due mesi fa ha risposto che forse solo qualche emiro potrebbe prevedere il futuro andamento del petrolio e forse qualche emiro di New York o di Washington potrebbe prevedere la tendenza del dollaro — un simile andamento. Ma quando noi abbiamo un deprezzamento che oscilla tra il 20 e il 25 per cento sul dollaro — e le nostre esportazioni sono espresse per quasi il 50 per cento in dollari — è chiaro che da ciò deriva una perdita ingente di IVA; e la diminuzione del greggio, che costituiva e costituisce la voce più importante delle importazioni, fa sì che questo crollo, che taluno quantifica in 15.000 miliardi per quanto riguarda il costo all'importazione, provochi facilmente una ingente perdita dell'IVA che viene prelevata alle importazioni. Quindi noi quest'anno registreremo un crollo dell'IVA all'importazione. In gennaio l'IVA interna è aumentata di oltre il 16 per cento, mentre l'IVA all'importazione è aumentata solo del 4,5-5 per cento, non ricordo con precisione, ma questa è l'entità. In febbraio noi abbiamo circa il 13 per cento di incremento del gettito dell'IVA interna — ho avuto i dati dell'IVA interna solo stamattina,

a causa dei ritardi della Banca d'Italia, ma li trasmetterò ai senatori — quindi un andamento favorevole, mentre abbiamo una perdita del 10 per cento, in confronto all'anno scorso, sull'IVA alle importazioni. E, via via che il dollaro rimane a 1.600 lire, o 1.580 o 1.610 in confronto alle 2.000 lire dell'anno scorso e che il petrolio, per nostra fortuna — non la vedo così rozzamente, solo come Ministro delle finanze, la conseguente perdita di gettito — scende come è sceso, noi avremo questo tracollo dell'IVA all'importazione.

Per quanto riguarda il recupero, prima di tutto per tutti i beni che vanno direttamente al consumo è perso in via definitiva. Devo dire che i beni importati, che vanno direttamente al consumo, sono abbastanza pochi e relativamente limitati, ma comunque, ripeto, quello è perso.

Per quanto riguarda gli altri beni, cioè quelli che entrano come componenti di beni interni che vengono venduti sul mercato interno — se poi vengono esportati si sa che non si recupera più niente per il regime dell'IVA alle esportazioni — bisogna evidentemente attendere di vedere quali siano i riflessi sui prezzi interni, cioè se non scenderanno i prezzi interni e quindi se vi sarà una perdita di IVA anche lì, e non un recupero. Comunque questo avviene a distanza di tempo, perchè bisogna che i beni importati che hanno pagato un'IVA minore di quella che pagavano prima, per le ragioni che ho detto, vengano poi incorporati e venduti come beni all'interno e quindi siano calcolati mensilmente nelle detrazioni, con l'intervallo di due mesi. Infatti, mentre per l'IVA alle importazioni in gennaio il dato statistico è quello delle importazioni di gennaio e, a febbraio, è quello delle importazioni di febbraio, la detrazione sui beni venduti all'interno avviene sì nello stesso mese ma, come è noto, il versamento allo Stato avviene nel secondo mese successivo. Quindi noi, per esaminare questo andamento, dovremo arrivare alla metà dell'anno e allora cominceremo a capire che cosa avviene.

Dunque — il senatore Orciari ha ragione nel suo richiamo, quanto meno nel suo interrogativo — quest'anno perderemo non soltanto i 5.380 miliardi derivanti dall'IRPEF,

ma anche una cifra molto robusta di alcune migliaia di miliardi con l'IVA sulle importazioni. Dopo di che non emano nessun bollettino d'allarme, non esprimo alcun tono di disperazione o pessimismo. Siamo per operare e, quindi, per recuperare in un modo o nell'altro, in sede legislativa o con migliori funzionamenti amministrativi, quelle che sono le perdite di gettito di questi settori: una, voluta e prevista, cioè quella sull'IRPEF (di cui spero oggi si approvi il provvedimento) ed un'altra, che è tristissima sorpresa per il Ministro delle finanze e un'ottima sorpresa per il paese, quella cioè che perdiamo sull'IVA all'importazione per il crollo del prezzo del petrolio e per la caduta del dollaro, anche se è vero che ieri il dollaro è salito di 10 punti, mi pare. Ma non possiamo augurarci guerre perchè il dollaro riprenda a salire. Speriamo quindi che il dollaro mantenga una posizione stabile e che non vi siano aumenti derivanti da queste cause.

Anche su questo aspetto, quindi, ho ritenuto di soffermarmi con una certa ampiezza per sottolineare lo sforzo comune che dobbiamo compiere per mantenere il gettito ai livelli ai quali vogliamo mantenerlo, cioè a quelli delle percentuali sul prodotto interno lordo degli anni scorsi come ricordava — e anche di questo lo ringrazio — il senatore Berlanda. Quest'anno si è trattato di uno 0,00... in più dell'anno precedente e poi vedremo i dati definitivi, comunque siamo tra il 26,20-26,30-26,10 di prelievo erariale.

Il senatore Pistolese poi fa un'osservazione dicendo: «Signori, voi dite che è lo stesso e io ne prendo atto, e so quello che è il prelievo percentuale sul PIL, ma che cosa avviene per gli altri tributi? Ci sono gli aumenti delle contribuzioni previdenziali e c'è la TASCOS». Senatore Pistolese, questo varrà per l'avvenire, perchè per il 1985, al quale ci riferiamo, non vi è stato nè aumento di contribuzioni previdenziali nè tanto meno la TASCOS. E poichè i dati di cui parliamo riguardano il 1985 — vedremo poi per il 1986 come regolarci — la TASCOS, supposto che vada applicata nel 1986, avrà riflessi sul 1986 e così quegli aumenti contributivi che possono essere fastidiosi per alcune categorie ed anche pesanti, ma che, come cifra globale, in un

paese di notevoli dimensioni come è il nostro, non modificano le percentuali di prelievo globali. Certo, all'interno di questo c'è chi soffre più e chi soffre meno, ma non si modifica in termini globali, cui si riferiva il senatore Berlanda e cui mi riferisco io, l'ammontare del prelievo in percentuale.

Le ragioni del provvedimento sono già state giustamente richiamate. La prima è che si doveva alleggerire questo tipo di imposizione. Nel fare questo abbiamo ritenuto — e ringrazio chi ne ha dato apprezzamento — che tutte le categorie dovessero beneficiare di una qualche riduzione. Il testo iniziale del disegno di legge non prevedeva riduzioni ma, anzi, qualche aumento per coloro che avevano beneficiato di maggiori riduzioni col provvedimento del 1983, il che in via di principio ed astrattamente era giustificato. Tuttavia nell'usare il termine «astrattamente» muovo a me stesso una critica, poichè in sede politica ed in sede pratica diveniva difficile prevedere che vi fossero alcune categorie tra le minori (senza carichi di famiglia) fino a undici o dodici milioni di reddito e — cosa ben più preoccupante — redditi da pensione che non ricevevano benefici o per i quali si prevedeva addirittura qualche leggerissimo aumento. Di qui il correttivo del decreto-legge rispetto al provvedimento iniziale.

Oggi tutti ottengono una riduzione, tranne l'unico caso — e ce ne siamo accorti poichè abbiamo presentato noi queste tabelle — di chi con lavoro autonomo, senza carichi di famiglia, senza figli, povero derelitto, deve pagare 15.000 lire di più l'anno.

BONAZZI. Perchè «povero derelitto»?

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Perchè così lo avete qualificato, perchè paga 15.000 lire in più l'anno. Questo è l'enorme sacrificio, perchè ad un certo momento la curva la si deve costruire con una certa logica ed una certa coerenza e non si può per le 15.000 lire compiere un salto. Non solo, tenuto conto dell'inflazione, cioè della perdita di potere di acquisto della moneta dal 1983 — perchè a quella legge bisogna riferirsi — ad oggi, registriamo per tutti coloro che hanno cari-

chi di famiglia, senza alcuna distinzione, una riduzione in termini reali, non solo nominali, e questo per tutte le categorie: lavoratori dipendenti, professionisti, imprenditori. Tutti coloro, insomma, che hanno carichi di famiglia, supponendo che si tratti di coniuge e due figli, hanno una riduzione in termini reali e non soltanto nominali. E qui siamo coerenti con un indirizzo che ringrazio il senatore Berlanda e il senatore Lai di aver approvato con una sottolineatura: voler attenuare fiscalmente la posizione — e secondo me è un primo passo — delle famiglie monoreddito, di quelle in cui una sola persona lavora, la moglie o il coniuge, con redditi inferiori ai 3 milioni e con due figli a carico. Nelle tabelle abbiamo anche riprodotto la situazione, frequente in Italia, di chi ha invece la moglie che lavora e due figli a carico ed anche per questi casi sono previste attenuazioni di una certa entità, benchè la maggiore riduzione è prevista per coloro che hanno coniuge e due figli a carico.

La scelta di questa linea, e di questo mi sono meravigliato alla Camera, ci è stata rimproverata da alcuni Gruppi politici, o da alcuni loro appartenenti, che avevano sempre dichiarato di volere tale indirizzo. Ma devo dire che questo indirizzo corrisponde ad una mia convinzione profonda che mi portò per il passato a sostenere, sia pure rettificandolo, il cumulo dei redditi, giacchè esso aveva questa stessa funzione, con aliquote evidentemente diverse, ed avendo con la legge del 1975 escluso dal cumulo redditi che oggi, in lire attuali, corrisponderebbero a 32-33 milioni all'anno circa, e poi partendo con una progressione molto limitata.

Comunque il cumulo è caduto e oggi la strada da percorrere è quest'altra che noi abbiamo cominciato a seguire e devo aggiungere che questo riguarda soprattutto le situazioni del Mezzogiorno. Mi sono sentito rimproverare, con mia grande meraviglia, da parlamentari meridionali questo provvedimento, perchè, non dico nel Veneto, ma in Piemonte, a Ivrea, è difficile trovare un lavoratore della Olivetti che abbia il coniuge a carico e due figli a carico perchè lavorano marito e moglie, mentre — mi sono fatto dare le statistiche dal Ministero, ovviamente

— la situazione di chi ha il coniuge a carico è frequente soprattutto in alcune regioni meridionali, non perchè il coniuge non sia disposto a lavorare, ma perchè non trova lavoro e quindi per una ragione ancora più grave e che ancora di più andava tenuta presente. Perciò l'indirizzo che abbiamo seguito corrisponde volutamente a questo scopo. Dopodichè, evidentemente, avendo le cifre disponibili, che sono quelle che sono perchè non potevamo intaccare di più il bilancio dello Stato, abbiamo dovuto dare meno ad altri. Concludo questo punto aggiungendo che, se noi avessimo anche 2.000 miliardi in più, io non li darei agli altri, ma darei ancora di più a chi ha la famiglia a carico ed è monoreddito e, non dico meno, ma qualche cosa di meno agli altri: credo cioè che per le situazioni monoreddito andrebbe fatto ancora di più.

Ho la profonda convinzione che tra le cose che reggono e che hanno salvato questo paese ci siano le famiglie: quando tutto era distrutto il paese ha retto perchè le famiglie hanno retto e ancora oggi, in un mondo difficile, con famiglie in situazioni che non sono più quelle di tanti anni fa, è mia, e credo di molti di noi, convinzione, anche perchè forse abbiamo delle famiglie molto ordinate e molto a posto, che siano le famiglie la base, ancora oggi, della vita civile, della vita sociale e quindi anche dei riflessi politici del paese. Perciò noi dobbiamo anche fiscalmente tenere presente questo punto. *(Applausi dal centro e dalla sinistra).*

BONAZZI. Ce ne è voluto di tempo per avere questo applauso...

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Io spero di avere anche il vostro, senatore Bonazzi: io mi auguro di avere il voto favorevole da parte vostra dopo che sono stati accolti molti punti di quelli che voi avete indicato alla Camera. Il provvedimento è risultato molto equilibrato e in questa sede credo che non vi siano più i puntigli didattici o teorici circa il minimo imponibile che non doveva essere approvato nel modo in cui è stato approvato, e quindi, in questa sede, è superato quell'ostacolo che in altra sede sembrava insuperabile.

bile per ragioni di fisime teoriche, per così dire.

E vengo al problema dell'inflazione. Io, per quell'influenza che posso avere, non amo le indicizzazioni, anzi devo aggiungere che dire che non amo le indicizzazioni è dire poco perchè io sono contrario alle indicizzazioni in quanto in una economia inflazionata le indicizzazioni sono una spinta perenne a ulteriori inflazioni. Bisogna invece intervenire tempestivamente in sede legislativa per correggere gli effetti deformanti che l'inflazione può determinare, ma la responsabilità deve essere del legislatore. Noi non possiamo lasciare la sovranità in materia tributaria, con tutto il rispetto che abbiamo, all'Istituto centrale di statistica; non possiamo lasciare la responsabilità alle guardie municipali che vanno a fare i rilievi sul costo della frutta e della verdura dai quali poi derivano gli indici che ci troviamo come costo della vita. È il Parlamento che deve decidere e guai ai congegni automatici che creano a loro volta l'inflazione! E, onorevoli colleghi, mi sia consentito dire che io ho le carte molto in regola perchè nel 1975, quando nessuno me lo chiedeva, essendomi trovato a svolgere le funzioni che svolgo anche oggi, a distanza di soli due anni dall'entrata in vigore della riforma tributaria, ho proposto riduzioni dell'IRPEF molto sensibili. Poichè infatti l'inflazione già operava, sia pure non come negli anni 1979, 1980 e 1981, bisognava, secondo me, intervenire. Io credo che, per il 1987, se vi saranno le possibilità nel gettito — e ritengo che vi saranno perchè in queste cose cerchiamo di amministrarci abbastanza bene — qualche correttivo si renderà necessario. Non mi preoccupa per niente, pur con le lentezze e le difficoltà del Parlamento, il fatto che il Ministro delle finanze discuta ogni anno in Parlamento, se c'è ragione di modificarle, le aliquote IRPEF. Va invece evitato di ingessare ed irrigidire tali aliquote, perchè le indicizzazioni le deformano. Non è affatto vero dunque che esse riproducano la stessa situazione in termini numerali diversi ma al contrario, come ho detto prima, provocano deformazioni. Ed è questa la ragione per cui alcuni paesi sono tornati indietro. Pertanto, ogni anno, se occorre, vanno proposte nuove

aliquote. Se avessi potuto, quest'anno avrei abbassato almeno di un punto l'aliquota del 27 per cento, ad esempio, che colpisce i redditi da 11 a 28 milioni. Un punto però costa 1.350 miliardi e noi non avevamo la possibilità di diminuirlo. Abbiamo operato però una riduzione di 8.000 miliardi ed in proposito voglio far notare che neanche il presidente Reagan ha proposto in America una percentuale tale: su 64.000 miliardi di gettito e 71.000 previsti per il 1986, noi rinunciamo ad 8.000 miliardi di gettito. Io dico 7.600 miliardi, mentre il mio amico Visco, che stimo grandemente, fa dei conti che lo portano a quasi 8.000. Non è qui, quindi, il contrasto con il professor Visco ma, eventualmente, amichevolissimi contrasti si sviluppano su qualche altro punto. La diversità dipende dall'inflazione prevista per il 1986: è chiaro infatti che, se per il 1986 — come avveniva alcuni mesi fa — si prevede un'inflazione del 7-7,5 per cento, la perdita di gettito risulta molto più forte; puntando invece su una inflazione del 6 per cento anche la perdita di gettito delle nostre aliquote va calcolata in rapporto a questa inflazione del 6 per cento. Voglio aggiungere che non la nostra bravura, per quanto qualcosa tutti han tentato di fare, ma le vicende del petrolio e del dollaro portano ora a rendere assai verosimile la previsione di un'inflazione al 6 per cento.

Abbiamo quindi respinto le indicizzazioni in primo luogo per non dare l'economia in mano alle indicizzazioni, consentendo invece consapevolmente e responsabilmente al Parlamento di intervenire nella sua sovranità di fronte ad ogni singolo problema, ed in secondo luogo perchè la situazione che noi creiamo con questo provvedimento non è ancora così perfetta da consentirci di renderla poi permanente, se fosse mai possibile, con le indicizzazioni che provvedono all'adeguamento alla perdita di valore della moneta, essendo questa cosa di per sè impossibile. Noi vogliamo invece, credo tutti, poter riconsiderare la situazione, e anche, se sarà possibile, alla fine di questo anno, a valere per il 1987, in alcuni punti che possono essere completati.

Passo ora a parlare della cosiddetta rifor-

ma di struttura dell'IRPEF. Io mi sono sempre rifiutato di chiamarla così, anche perchè sono pure parole: che cosa sia poi la riforma di struttura dell'IRPEF nessuno lo sa. La riforma di struttura dell'IRPEF sarebbe quella di renderla proporzionale anzichè progressiva, ma questo è impedito da un articolo della Costituzione e non è nella mente di nessuno. La diversità del progetto, assai ben redatto, dell'amico e collega Visco, in confronto al nostro è che il suo primo progetto prevedeva sgravi per 3.000 miliardi in più. A questo punto io dicevo al professor Visco che con 3.000 miliardi in più avrei fatto in un certo senso un progetto migliore del suo perchè avrei dato di più ai monoredditi familiari in confronto ad altri, ma questo faceva parte delle polemiche scherzose. Deriva da qui la ragione per cui voi ed io abbiamo respinto proposte di indicizzazione. Devo aggiungere che in sede parlamentare nessuna di queste proposte è venuta dalla Democrazia cristiana la quale aveva presentato un solo emendamento, che, molto garbatamente, è stato poi ritirato, riguardante un problema diverso e di maggior ambito di quello dell'IRPEF, il problema cioè della scuola privata e del suo trattamento anche ai fini fiscali. Si tratta di un problema che superava però, come ho detto, l'ambito dei nostri argomenti ed anche in questa sede ringrazio i colleghi che l'hanno ritirato.

Anche alla Camera i colleghi erano stati cauti in quanto hanno fatto un semplice richiamo alla necessità di intervenire ogni anno. Se si tratta di un impegno politico, se occorre, lo riaffermo: è chiaro che ogni anno la materia va riveduta, traendo da ciò le conseguenze. Il fatto di scriverlo in una legge non aggiunge proprio nulla: si rischierebbe solo di approvare leggi non osservate con questo generico richiamo.

Credo che altri punti vadano rivisti l'anno prossimo, se ne avremo la possibilità. Soprattutto va rivista l'ILOR sulle piccole imprese, sugli agenti di commercio, sulle imprese artigiane. È un problema che va risolto, sulla base dell'andamento del gettito che avremo quest'anno e sulla base della previsione per l'anno prossimo, con un provvedimento da presentare a settembre e che spero il Parlamento approvi in poche settimane.

Un altro punto da rivedere è quello relativo alle ritenute di acconto sui redditi professionali. Il 18 per cento è una percentuale troppo elevata, essa determina crediti di imposta anche se non molto alti come volume globale e tuttavia fastidiosi per coloro che debbono subire dei ritardi nella riscossione. Debbo dire tuttavia che in questi ultimi mesi siamo riusciti ad avere dal Tesoro maggiori somme e quindi abbiamo potuto mettere in moto il meccanismo dei rimborsi.

Credo di aver risposto anche alle più ampie considerazioni che tanto opportunamente ha fatto il senatore Berlanda il quale ha accennato a un punto che ha costituito oggetto, inizialmente, di discussioni: le deduzioni dall'imponibile anzichè le detrazioni di imposta. Le deduzioni dall'imponibile possono essere preferibili — ma io non sono d'accordo su questo punto — per attenuare certi effetti dell'inflazione perchè questo si riproduce sempre al massimo livello, però esse hanno una funzione regressiva. I colleghi democristiani che in un primo momento alla Camera avevano dato indicazioni in questo senso, facevano riferimento a una scala di aliquote molto più aspra rispetto alla scala di aliquote previste dal provvedimento al nostro esame, quindi con l'inconveniente che, nello scaglione che non risente dell'inflazione, che, come deduzione, anzichè come detrazione, ha il beneficio marginale, l'incremento di salario, di stipendio o di reddito è maggiormente pesante.

Un altro indirizzo, condiviso anche in altra sede dal relatore e, credo, da tutti, è quello volto a puntare sulle aliquote e sugli scaglioni e non sulle detrazioni. Il provvedimento del 1983 puntava quasi unicamente sulle detrazioni fisse. Oggi abbiamo seguito una strada diversa, senza con ciò criticare quella precedentemente seguita, una strada cioè volta a puntare non sulle detrazioni, ma sulla revisione degli scaglioni e delle aliquote. Credo che vadano fatti altri passi in questa direzione, con gli scaglioni e con le aliquote, lasciando ferme le detrazioni, anche se ci sarà ancora qualche coefficiente di inflazione (speriamo che non ci sia) non più alto del temuto, ma del 6 per cento o del 4 per cento l'anno prossimo.

Si è parlato del problema dei testi unici.

Nei prossimi giorni verrà approvato il testo unico del registro — che, come entità di imposta, non è fra quelle di maggiore gettito, ma che come complicazione storica è notevole e non occorre che mi rivolga agli illustri notai qui presenti — accogliendo in notevole parte — e a questo proposito desidero ringraziare i colleghi della commissione dei trenta — le indicazioni che da questa commissione sono venute. Nello stesso tempo rivolgerò la preghiera al Presidente e ai componenti della commissione dei trenta di esprimere il parere sulle imposte dirette, perchè il provvedimento giace in quella sede oramai da otto-nove mesi ed il termine di legge è di 90 giorni. Questo evidentemente blocca i testi unici successivi, specialmente quello sull'accertamento che è ad esso connesso.

Ringrazio nuovamente i colleghi dei loro interventi e delle loro indicazioni e spero di aver risposto ai rilievi che sono stati fatti. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1739. Avverto preliminarmente che la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere in merito agli emendamenti che sono stati presentati:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul testo del decreto-legge.

Quanto agli emendamenti del Gruppo co-

munista, la Commissione, nell'esprimere parere contrario all'emendamento 8.1 in quanto non coerente con le necessità relative alla fiscalizzazione dei contributi di malattia, non si oppone all'ulteriore *iter* dei restanti emendamenti, a condizione tuttavia che il Governo confermi che il relativo costo in termini di minori entrate per il bilancio dello Stato non superi il minor gettito comportato dal provvedimento nel suo complesso.

La Commissione esprime infine parere contrario su tutti gli emendamenti del Gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale, ritenendo del tutto non corretta la clausola di copertura finanziaria così come da essi presentata».

L'articolo 1 del disegno di legge è il seguente:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«**ART. 11. (Determinazione dell'imposta).** — L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- fino a 6 milioni di lire 12 per cento;
- oltre 6 fino a 11 milioni di lire 22 per cento;
- oltre 11 fino a 28 milioni di lire 27 per cento;
- oltre 28 fino a 50 milioni di lire 34 per cento;
- oltre 50 fino a 100 milioni di lire 41 per cento;

oltre 100 fino a 150 milioni di lire 48 per cento;
 oltre 150 fino a 300 milioni di lire 53 per cento;
 oltre 300 fino a 600 milioni di lire 58 per cento;
 oltre 600 milioni di lire 62 per cento ».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 11. (*Determinazione dell'imposta*). — L'imposta è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste dagli articoli 10 e 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

sino a 6 milioni di lire aliquota zero;
 oltre 6 fino a 15 milioni di lire aliquota 20 per cento;
 oltre 15 fino a 30 milioni di lire aliquota 25 per cento;
 oltre 30 fino a 90 milioni aliquota 35 per cento;
 oltre 90 milioni di lire aliquota 50 per cento”».

1.4 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Al capoverso, sostituire le parole: «oltre 6 fino ad 11 milioni di lire 22 per cento; oltre 11 fino a 28 milioni di lire 27 per cento» *con le seguenti;* «oltre 6 fino a 12 milioni di lire 22 per cento; oltre 12 fino a 28 milioni di lire 27 per cento».

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, all'alinea, sostituire le cifre: «5.380», «7.580» e «8.810» *rispettivamente con le altre:* «5.830», «8.280» e «9.510» *ed aggiungere, infine, la seguente lettera:*

«...») quanto a lire 450 miliardi per il 1986, e lire 700 miliardi per ciascuno degli

esercizi 1987 e 1988 incrementando del 15 per cento per il 1986, e ulteriormente del 5 per cento dal 1° gennaio 1987 la misura dell'imposta in cifra fissa di cui alla parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

1.1 POLLASTRELLI, VITALE, BONAZZI, PINTUS, GIURA LONGO, CANNATA, POLLINI, SEGA, CAVAZZUTI

Al capoverso, sostituire le parole: «oltre 6 fino ad 11 milioni di lire 22 per cento; oltre 11 fino a 28 milioni di lire 27 per cento» *con le seguenti;* «oltre 6 fino a 12 milioni di lire 22 per cento; oltre 12 fino a 28 milioni di lire 27 per cento».

1.5 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«In nessun caso il reddito complessivo, al netto dell'imposta, potrà risultare inferiore a 5 milioni e 400 mila lire».

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 1, stimato in lire 135 miliardi a partire dall'esercizio 1987, si fa fronte incrementando del 12 per cento la misura delle tasse sulle concessioni governative di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641».

1.2 POLLASTRELLI, VITALE, BONAZZI, PINTUS, GIURA LONGO, CANNATA, POLLINI, SEGA, CAVAZZUTI

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«In nessun caso il reddito complessivo, al netto dell'imposta, potrà risultare inferiore a 2 milioni e 700 mila lire».

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, ultimo capoverso, stimato in lire 70 miliardi a partire dall'esercizio 1987, si fa fronte incrementando del 6 per cento la misura delle tasse sulle concessioni governative di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641».

1.3 POLLASTRELLI, VITALE, BONAZZI,
PINTUS, GIURA LONGO, CAVAZZU-
TI, CANNATA, POLLINI, SEGA

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PISTOLESE. Intervengo, signor Presidente, per illustrare gli emendamenti 1.4 ed 1.5.

Già nel mio intervento di ieri ho fatto dei rapidi *flash* sugli emendamenti presentati dal mio Gruppo, ma devo aggiungere qualche cosa sugli emendamenti all'articolo 1 per maggiore chiarezza. Innanzitutto, essendo il primo a parlare dopo la replica del Ministro, devo esprimere vivo ringraziamento per l'ampiezza dei particolari che sono stati forniti a tutta l'Aula appunto in sede di replica e sottolineare, se il Ministro me lo consente, alcuni aspetti che vanno messi in evidenza.

Il Ministro si preoccupa giustamente delle entrate: deve garantire i 160.000 miliardi che sono stati previsti per l'anno 1985 e quindi ha delle preoccupazioni, delle perplessità rispetto a delle eventuali perdite di gettito. Mi rendo conto che dal suo angolo visuale non può essere diversamente, ma mi sorprende che ella si preoccupi di quella perdita di IVA che può venire dal calo del petrolio. Ha perfettamente ragione sul piano tecnico, ma sul piano economico è un fatto positivo per il nostro paese, come lei ha detto. Ma se questi 15.000 miliardi che vengono risparmiati venissero adeguatamente investiti, ci sarebbe un gettito maggiore. Sia-

mo sempre lì: se vengono sperperati, come purtroppo avviene attraverso le spese folli di questo paese, è chiaro che anche i 15.000 miliardi non daranno altro gettito, ma ci sarà la perdita che lei ha previsto.

Mi rendo conto del problema, ma lei deve anche tener presente che come membro del Governo non può non guardare anche alla spesa. Non può dire: sono il Ministro delle entrate e penso a recuperare i 160.000 miliardi che ho previsto per quest'anno. Lei deve anche dire nell'ambito del Governo che le spese folli che vengono effettuate, le spese non controllate dei vari enti periferici, dei comuni, delle province, delle USL, devono essere frenate. Sono convinto che lei, uomo di grande valore, lo avrà fatto certamente o lo farà nell'ambito del Governo, ma volevo spingerla ad essere ancora più duro in sede governativa, affinché si possa veramente contenere la spesa pubblica. Il vero danno della nostra economia, infatti, è una spesa pubblica incontrollata, che si riassume in uno sperpero di tutti gli enti locali, di tutti gli enti periferici che non sono controllati in alcuna maniera da parte dello Stato. Nella legge, che stiamo esaminando, sulla finanza locale cercheremo di stimolare dei controlli, perchè questo è il momento determinante: se vengono dati più soldi ai comuni, è necessario che ne rispondano gli amministratori anche personalmente. Chiederemo l'intervento della Corte dei conti su questo argomento proprio per frenare le spese folli, le allegre gestioni degli enti periferici.

Mi rendo conto della sua posizione, ma debbo qui ripetere: lo Stato spenda di meno e il Ministro delle finanze cerchi di incassare meno tasse dai cittadini. In questa mia frase è riassunto il sentimento, lo spirito generalizzato di tutti i cittadini italiani. Lei ha bisogno di recuperare quei soldi e me ne rendo conto.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il primo di essi non fa che riprodurre una scalettatura di aliquote per scaglioni di reddito, come avevamo già prospettato con un nostro disegno di legge autonomo, che non è stato preso in considerazione perchè il testo al nostro esame viene dall'altro ramo del Parlamento dove il nostro disegno di legge

non era stato presentato. Faccio presente che i nostri emendamenti erano già stati presentati alla Camera dei deputati e che non sono stati discussi per il semplice fatto che il Governo ha posto la fiducia e quindi non si è potuto procedere al loro esame. Per questo motivo sono costretto ad illustrare almeno gli emendamenti principali.

Con l'emendamento 1.4, noi proponiamo — ed è una delle innovazioni alle quali più teniamo — che si istituisca l'aliquota zero per il reddito fino a 6 milioni. È un punto fondamentale: 6 milioni oggi rappresentano un reddito di una tale minima entità che nessuna famiglia può vivere con tale cifra. È quasi la pensione sociale. Colpire anche questo reddito minimo, che rappresenta lo stretto necessario per le esigenze di una famiglia, mi sembra, dal punto di vista fiscale, certamente non giusto. Proponiamo pertanto un'aliquota zero fino a 6 milioni e poi una diversa articolazione delle aliquote: da 6 fino a 15 milioni il 20 per cento, da 15 fino a 30 milioni il 25 per cento, da 30 fino a 90 milioni il 35 per cento, oltre 90 milioni il 50 per cento.

Mi rendo conto che lei, con i dati in suo possesso, dirà che attraverso questa differente indicazione degli scaglioni di reddito lo Stato perde un gettito notevole. Noi però facciamo la nostra parte nell'interesse del cittadino. La debbo però ringraziare, onorevole Ministro, del fatto che ella stessa riconosce la inadeguatezza dei suoi scaglioni quando dichiara che l'anno venturo occorrerà farne dei nuovi, procedere ad un riesame (lasciamo stare le questioni strutturali o scientifiche, noi facciamo politica di carattere spicciolo nell'interesse del popolo italiano). Lei ha promesso di voler verificare e riesaminare questi scaglioni. Questa è la prova che anche lei non è convinto di aver fatto giustizia fiscale. Lei dice: per adesso facciamo quello che possiamo, nei limiti delle disponibilità che lo Stato mi consente per garantire quel minimo di entrate previste in sede di bilancio. Questa è la verità; però lei ha promesso di riesaminare il problema l'anno venturo ed è questo uno degli argomenti che le fa respingere l'indicizzazione.

Comunque, oggi come oggi, la riduzione

dell'IRPEF è veramente minima ed irrisoria. Lei dice: queste sono le disponibilità, possiamo mettere a disposizione 5.000 miliardi. Però lo Stato ha incassato indebitamente, ingiustamente 11.000 miliardi negli anni 1983-1985, togliendo al cittadino somme non dovute in quanto frutto soltanto dell'inflazione che si è verificata in questi anni. E con ciò ritengo di aver esaurito l'illustrazione dell'emendamento 1.4, che riguarda una diversa impostazione degli scaglioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.5 devo sottolineare che tale emendamento è esattamente uguale a quello presentato dal Gruppo comunista. Infatti, entrambi gli emendamenti propongono di sostituire le parole: «oltre 6 fino ad 11 milioni di lire 22 per cento; oltre 11 fino a 28 milioni di lire 27 per cento» con le altre: «oltre 6 fino a 12 milioni di lire 22 per cento; oltre 12 fino a 28 milioni di lire 27 per cento». Si tratta, cioè, di tornare a quanto stabilito nel precedente decreto e alla precedente intesa, secondo la quale l'aliquota era sempre quella del 27 per cento, ma non a partire dagli 11 milioni, così come ci viene oggi proposto, ma a partire dai 12 fino ad arrivare ai 30 milioni, che nel provvedimento in esame sono scesi a 28. Mi rendo conto che il Governo si sarà fatto i suoi calcoli rispetto al gettito prevedibile, ma riportare entro i limiti che noi proponiamo il secondo scaglione mi sembra sia un fatto di giustizia e di equità fiscale. Con ciò ho concluso l'illustrazione dei nostri due emendamenti. Credo che il Gruppo comunista naturalmente ripeterà le stesse cose e pertanto ritengo che i due emendamenti 1.1 e 1.5 debbano essere poi votati congiuntamente.

BONAZZI. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 1.1 e per farlo parlerò dei «poveri derelitti», derelitti non tanto perchè senza moglie e senza figli, perchè spero che qualche amico anche costoro lo possano conservare, ma tali perchè hanno un reddito annuo che varia tra gli 11 e i 12 milioni. È questo l'elemento che, con o senza moglie e figli, li rende derelitti e non soltanto la considerazione che alcune aree di questa fascia di contribuenti sarebbero sottoposte ad una

imposizione maggiore, come i lavoratori autonomi che pagherebbero rispetto alla tassazione del 1985 15.000 lire di più e come i pensionati senza carico di famiglia che, avendo ricevuto 80.000 lire come restituzione per il 1985, dovrebbero pagarne a fine anno ben 100.000. Il discorso vale per tutti i contribuenti, anche se certo questi sono quelli rispetto ai quali la delimitazione del tetto del primo scaglione ad 11 milioni porta ad effetti, sia pure limitatamente, aberranti in quanto si trovano a subire un danno e non un vantaggio rispetto a coloro che sono collocati nello stesso scaglione, in rapporto alla tassazione alla quale sono stati soggetti nel 1985. Ma noi proponiamo questo emendamento anche con riguardo a tutti i contribuenti con un reddito tra gli 11 e i 12 milioni annui, che dalla soluzione proposta dal Governo avrebbero un beneficio estremamente limitato e che, proprio perchè hanno un reddito così basso, specialmente se non hanno carichi di famiglia, è giusto che siano maggiormente beneficiati.

Provvediamo contestualmente ad indicare come finanziare il maggior onere che deriva dal trasferimento di un certo numero di contribuenti ad uno scaglione inferiore. Nella seconda parte del nostro emendamento, valutato in 450 miliardi di lire per il 1986 il costo di questa operazione e in 700 miliardi per ciascuno degli esercizi 1987 e 1988, indichiamo in un aumento del 15 per cento per il 1986 dell'imposta di bollo, e del 20 per cento per il 1987, la fonte attraverso cui coprire la minore entrata.

Mi consentirà, onorevole Ministro, (così ho illustrato l'emendamento) non per caparbia, ma perchè mi pare che si debba ben arrivare a superare questa anomalia per cui il Ministro delle finanze non si presenta ad esprimere un parere e a rispondere alle obiezioni e agli emendamenti sulla TASCÒ, nè mi pare di andare fuori tema se le chiedo il suo parere e la compatibilità di quel provvedimento che riguarderà tutti i contribuenti che sono interessati a questa misura per il 1986, perchè — lei me lo insegna — la politica tributaria è unitaria e quindi non si può valutare l'effetto di un singolo provvedimento, o anche la struttura di un singolo provve-

dimento, senza tener conto delle altre componenti che agiscono nel sistema.

Per questo le rinnovo qui, augurandomi di avere una risposta non semplicemente evasiva, la richiesta di un parere su quel provvedimento e sulla compatibilità con la politica tributaria complessiva.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il ministro Visentini nella replica ha voluto rimarcare il fatto che al Senato il Gruppo comunista non mantenesse fermo il principio, che egli ha definito solo empirico e teorico, relativo al minimo imponibile.

Il Gruppo comunista, proprio perchè non ritiene nè empirico nè teorico il fatto che debba esistere e sussistere un minimo imponibile per l'IRPEF, ripresenta anche al Senato gli emendamenti già presentati alla Camera dei deputati, proprio per garantire questo minimo imponibile, che non dovrebbe riguardare solo i lavoratori dipendenti (che, attraverso la detrazione di imposta prevista dal decreto in pratica raggiungono già un minimo imponibile di 5.400.000 lire, se sono senza carichi di famiglia), ma, a nostro avviso, dovrebbe essere esteso, per una parificazione del trattamento, anche agli altri percettori di redditi diversi dal lavoro dipendente e cioè le piccole imprese, gli artigiani, i commercianti e i lavoratori autonomi. Infatti, per costoro la previsione delle detrazioni dall'imposta lorda prevede soltanto quella di 150.000 lire, che equivale ad un minimo reddito di circa 1.300.000 lire. È vero che c'è una diversità di detrazioni ai fini delle spese di produzione del reddito, ma proprio perchè è diversa questa detrazione, la equiparazione almeno al minimo imponibile di un minimo reddito di 5.400.000 lire ci sembra debba valere anche per i lavoratori autonomi.

Il secondo emendamento, che proponiamo in via subordinata a quello principale che ho testè illustrato, prevede che quanto meno non si scenda al di sotto di un reddito complessivo, al netto dell'imposta, di 2.700.000 lire, che è la metà di 5.400.000 lire. Questo perchè proprio per i lavoratori autonomi in pratica il minimo imponibile, applicando soltanto la detrazione di 150.000 lire, sareb-

be di un milione e 300.000 lire l'anno, quindi circa la metà di una pensione minima da lavoro autonomo. Per questi motivi abbiamo ripresentato gli emendamenti.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro, nel momento in cui esprimerà il parere sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, presentati dal senatore Pollastrelli ed altri, su quanto è affermato dalla 5ª Commissione permanente. Essa, infatti, non si oppone all'ulteriore *iter* degli emendamenti a condizione, tuttavia, che il Governo confermi che il relativo costo in termini di minori entrate per il bilancio dello Stato non superi il minor gettito comportato dal provvedimento nel suo complesso.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LAI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 1.4 poichè esso va oltre il possibile impegno dello Stato. Esprimo parere contrario all'emendamento 1.1 nella prima parte poichè stravolge la filosofia del provvedimento in esame, mentre per la seconda parte, tra l'altro, il recupero della perdita IRPEF va a danno di tasse già alte, sempre poi che rientri nella condizione postaci dalla 5ª Commissione. Il parere è contrario anche sull'emendamento 1.5, mancando la necessaria copertura.

Esprimo parere contrario sulla prima parte dell'emendamento 1.2 poichè si vuole istituire un minimo imponibile che stravolge anch'esso la filosofia del provvedimento in esame, mentre per quanto riguarda l'onere si aumenta una tassa già alta. Parere contrario, infine, devo esprimere anche sull'emendamento 1.3 per le ragioni già esposte, sia per la prima che per la seconda parte.

* **VISENTINI, ministro delle finanze.** Signor Presidente, esprimerò il parere sugli emendamenti motivandolo, come è doveroso nei confronti dei colleghi che li hanno presentati e svolti motivandoli. Il senatore Pistolese chiede con i suoi emendamenti maggiori riduzioni di imposta, quindi la risposta è negativa giacchè non vi sono possibilità di

maggiori riduzioni, cioè di maggiori perdite di gettito ed anche perchè, nel merito, non sarei comunque d'accordo su questi congegni di riduzione.

Il senatore Pistolese poi — pertanto non vado fuori tema ed il Presidente assai opportunamente ha permesso lo svolgimento in questo senso — ha parlato di aggravarsi continuo di oneri tributari. Ma lei, senatore Pistolese, avrà certamente notato un notevole mutamento di indirizzo dalla metà del 1983 in poi. Siamo andati avanti in tutti gli anni precedenti (ed io in tale ambito ho parlato contro alcuni di quei provvedimenti) cercando di coprire il disavanzo dello Stato aumentando i tributi, e siamo partiti da un 19-20 per cento di incidenza dei tributi erariali sul prodotto interno lordo per arrivare con i provvedimenti del dicembre 1982, del febbraio e marzo 1983, al 26 per cento. Da allora siamo fermi su questo valore perchè l'attuale Governo e l'attuale Ministro delle finanze hanno respinto la filosofia, come si suole chiamarla oggi, di un continuo aumento della pressione tributaria per coprire le spese, imponendo, nei limiti da sostenere annualmente e con una certa difficoltà, data la tendenza alla spesa che anche il Parlamento ha, di ridurre le spese.

Quindi con questo le ho risposto anche al di là di quelli che erano gli emendamenti.

Sono poi contrario agli emendamenti di cui primo firmatario è il senatore Pollastrelli perchè non ritengo giustificato (e rispondo subito anche al senatore Bonazzi) il merito dello svolgimento che ne è stato dato. Un reddito di 12 milioni (corrispondente ai «poveri derelitti» di cui parlava il senatore Bonazzi) di un lavoratore dipendente con coniuge e due figli a carico ha una riduzione del 22,46 per cento di imposta in confronto a quello che sarebbe se si fosse continuato ad applicare la vecchia disciplina. Una riduzione del 22,46 per cento è una riduzione molto importante e quindi non vedo ragioni di commiserazione per questo tipo di contribuente. Lo stesso contribuente che abbia 12 milioni di reddito con coniuge non a carico e con due figli a carico ha una riduzione dell'11 per cento; il lavoratore autonomo e imprenditore minore con 12 milioni di reddito

ha una riduzione dell'11,10 in confronto alla disciplina vigente. Questo è quello che soffre di più perchè quelli tra 11 e 12 milioni hanno delle riduzioni percentualmente molto più accentuate. Quindi devo respingere o non accogliere (e pregare il Senato di non accogliere) l'emendamento, prima di tutto per una ragione di merito e in secondo luogo perchè la perdita (come del resto ho già accennato nella replica) è molto più sensibile di quella differenza fra 5.380 miliardi e 5.830 che qui viene indicata: la perdita è di almeno il 50 per cento superiore a questa cifra e quindi la copertura che viene data per quella somma è assolutamente insufficiente.

Soggiungo poi che la modificazione di questi tributi come qui indicata dovrebbe avvenire dopo attenta meditazione ed eventualmente, in alcuni casi, anche con decreti-legge e non è possibile che avvenga attraverso una legge ordinaria senza una esatta valutazione anche di quello che comportano queste percentuali perchè applicando queste percentuali noi andremmo anche a delle frazioni di imposta su entità monetarie — le 5 o le 10 lire — che noi non abbiamo più e che non potremmo creare certamente a questi fini.

Quindi non accolgo gli emendamenti 1.4, 1.1, 1.5, 1.2 e 1.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori, la cui prima parte è identica all'emendamento 1.5, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori.

Non è approvato.

POLLASTRELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«**ART. 15. (Detrazioni per carichi di famiglia).** — Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

1) lire 360.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

2) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o

permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

- lire 48.000 per un figlio;
- lire 96.000 per due figli;
- lire 144.000 per tre figli;
- lire 192.000 per quattro figli;
- lire 240.000 per cinque figli;
- lire 288.000 per sei figli;
- lire 336.000 per sette figli;
- lire 384.000 per otto figli;
- lire 48.000 per ogni altro figlio;

3) lire 96.000 per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, tranne quelle indicate al precedente n. 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La detrazione per i figli previsti al numero 2) del comma precedente spetta in misura doppia:

a) se il contribuente è coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista al numero 1) del comma precedente;

b) se l'altro genitore manca e il contribuente è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;

c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;

d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;

e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;

f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista al numero 1) del primo comma si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, è raddoppiata e successivamente ridotta di lire 96.000.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a lire 3.000.000, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del secondo comma la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ai fini del limite di reddito di cui al quarto comma si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a lire 2.000.000. Non si tiene conto:

- a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato;
- b) delle pensioni sociali;
- c) delle pensioni di guerra e relative indennità accessorie;
- d) delle pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;
- f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Dopo l'articolo 10 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni è inserito il seguente:

“Articolo 10-bis. - (Altri oneri deducibili per carichi di famiglia). — Dal reddito complessivo si deducono altresì i seguenti oneri forfettari per carichi di famiglia:

1) lire 2.400.000 per il coniuge non regolarmente ed effettivamente separato;

2) lire 900.000 per ogni figlio, compresi i figli naturali, riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per ogni figlio di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

3) lire 1.800.000 per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, tranne quelle indicate dal precedente numero 2, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La deduzione per i figli, prevista al numero 2) del comma precedente, spetta in misura doppia se:

a) il contribuente è coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista al numero 1) del comma precedente;

b) l'altro genitore manca e il contribuente è coniugato e non è legalmente od effettivamente separato;

c) i figli sono rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;

d) i figli naturali non sono riconosciuti dall'altro genitore;

e) i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore sono esclusivamente a carico del contribuente;

f) i figli adottivi e gli affiliati o affidati del solo contribuente.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed

effettivamente separato, la deduzione prevista al numero 1) del primo comma si applica per il primo figlio.

Le deduzioni per i carichi di famiglia spettano a condizione che le persone, alle quali si riferiscono, non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a lire 3 milioni e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori l'attestazione deve essere fatta dal contribuente.

Nell'ipotesi di cui alle lettere c) ed e) la deduzione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.

Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificati al mese in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ai fini del limite di reddito di cui sopra, si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a lire 2 milioni.

Non si tiene conto:

a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato;

b) delle pensioni sociali;

c) delle pensioni di guerra e relative indennità accessorie;

d) delle pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;

e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;

f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare;

g) della rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, erogata dall'INAIL ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni».

2.1 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

All'ultimo capoverso aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«...» della rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, erogata dall'INAIL ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni».

2.2 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PISTOLESE. Signor Presidente, illustrerò molto brevemente entrambi gli emendamenti. Si tratta di una diversa impostazione del sistema. Ne ha parlato poco fa il Ministro rispondendo ad alcune considerazioni del senatore Berlanda.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue PISTOLESE). Proponiamo di procedere per i carichi di famiglia alle deduzioni dal reddito. Mi rendo conto che si tratta di una modifica sostanziale del sistema, ma siamo contrari alle detrazioni obiettive. Per questo chiedevamo la soppressione degli articoli 3 e 4. Il sistema della deduzione ha

certamente i suoi vantaggi e anche i suoi aspetti negativi, ma se dal reddito lordo facciamo le deduzioni stabilite in cifre adeguate, come noi proponiamo, cioè per il coniuge 2.400.000, per ogni figlio 900.000, è cosa diversa rispetto alle 48.000 lire di detrazione previste dal provvedimento. Il reddito

diminuisce e si applicano scaglioni diversi per effetto delle deduzioni dal reddito di questi importi.

Mi rendo conto che si tratta di una innovazione di carattere sostanziale, però riteniamo di doverla proporre perchè consente una maggiore giustizia fiscale ed evita il sistema delle detrazioni che noi non amiamo in quanto modifica il concetto del reddito e il sistema della capacità contributiva del cittadino. Per queste ragioni proponiamo l'emendamento 2.1, che sottoponiamo all'attenzione del Ministro e dell'Assemblea.

Con l'emendamento 2.2 proponiamo di dedurre dal reddito la rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL. È un argomento che ha trattato anche il Ministro varie volte, però non si riesce mai a decidere su come dobbiamo comportarci rispetto a queste rendite vitalizie.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LAI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1 perchè si propone di dedurre dal reddito degli ammontari che, a mio avviso, riguardano erogazioni di reddito, almeno sinora. Esistono per queste questioni le detrazioni di imposta previste nel decreto.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, vorrei pregare il senatore Pistolese di ritirarlo perchè le rendite per infortunio sul lavoro non sono oggetto di tassazione. Si finirebbe per svegliare il cane che dorme; si sa benissimo infatti che le rendite per infortunio sul lavoro non sono tassabili.

* **VISENTINI, ministro delle finanze.** Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.2 per le ragioni esposte dal relatore, che ringrazio. Pregherei, anzi, il senatore Pistolese di ritirarlo perchè ci troviamo a ripetere inutilmente sempre le stesse cose.

Queste entità non sono reddito: c'è una circolare ministeriale del 1979 che lo dichiara. Allora, se noi oggi approviamo una norma (o anche se la respingiamo) in base alla quale si afferma che agli effetti dell'ultimo

comma dell'articolo 2 queste entità sono reddito che non entra a comporre i due milioni di cui si parla, attribuiamo a queste entità, che oggi non sono reddito, il carattere di reddito. Allora, resteranno escluse da quel comma, ma d'ora in poi verranno tassate a tutti gli altri fini.

Siccome ho ripetuto queste cose non so quante volte, chiedo scusa se le ripeto oggi con una certa vivacità. Queste entità non sono reddito e quindi non vanno proposti emendamenti che le escludono come reddito ad un fine specifico, dando ad esse la qualifica di reddito a tutti gli altri fini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Pistolese, dopo l'invito del relatore e del Ministro a ritirare l'emendamento 2.2, insiste per la votazione?

* **PISTOLESE.** Ho ascoltato i chiarimenti forniti dal Ministro. Sorge un'altro problema: il Ministro ha detto che queste entità non vengono considerate reddito in base ad una circolare ministeriale e non in base ad una legge. È quindi necessario chiarirlo in una legge, in quanto la circolare ministeriale non ha un'efficacia tale da determinare una sicura esenzione di questa rendita vitalizia. Questo è il dubbio che mi è venuto dopo i suoi chiarimenti. Infatti, non vi è alcuna legge che dichiara tali rendite vitalizie per infortunio esenti dall'imposta; è soltanto una circolare ministeriale a stabilirlo ed allora tanto vale che lo formalizziamo in una legge. Anzi questo è un modo per ratificare quanto lei ha detto.

* **VISENTINI, ministro delle finanze.** È assolutamente inutile, perchè se noi dovessimo esplicitare nella legge tutto quello che non è reddito, dovremmo scrivere dieci volumi. Non è reddito bere un bicchiere d'acqua o passeggiare per via Veneto! Non possiamo fare leggi per dire tutto quello che non è qualche cosa.

* PISTOLESE. Mi rendo conto dei suoi chiarimenti, ma abbiamo tristi esperienze. Quando la Corte costituzionale, sulla detassazione dell'imposta sulle liquidazioni, ha fatto il ragionamento che le rendite assicurative erano esenti, cosa abbiamo fatto? Le abbiamo tassate, mentre quella era semplicemente una indicazione.

Comunque, per evitare che possa esserci pregiudizio ad una situazione di fatto attualmente esistente — di fatto, ma certamente non giuridicamente valida — ritiro l'emendamento per evitare un eventuale danno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

ARTICOLO 3

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 16. (Detrazioni per i redditi di lavoro dipendente). — Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda di lire 492.000, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

Se il reddito di lavoro dipendente non supera 11 milioni di lire annui, spetta altresì una detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di lire 156.000. Se l'ammontare del reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 11 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tale reddito scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un reddito di lavoro dipendente pari a lire 11 milioni.

Le detrazioni competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.1 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Dopo il secondo capoverso inserire il seguente:

«Se il reddito di lavoro o di pensione non supera i 15 milioni di lire annui e non vi siano altri redditi in seno al nucleo familiare e comunque se nell'insieme non supera il reddito di cui sopra, è ammesso in detrazione il canone di locazione dell'immobile ove risiede, con la sua famiglia, il contribuente, sino alla concorrenza di lire 200.000 mensili e semprechè il medesimo, la coniuge, i conviventi non siano proprietari di immobili».

3.2 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PISTOLESE. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti presentati all'articolo 3, perchè erano la conseguenza dell'eventuale approvazione dell'emendamento all'articolo 2. Infatti, se si passava al sistema delle deduzioni, era chiaro che le detrazioni andavano soppresse. Essendo stato bocciato l'emendamento riguardante il sistema delle deduzioni, è chiaro che rimangono le detrazioni previste agli articoli 3 e 4.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

ARTICOLO 4.

1. L'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 16-bis. (Detrazione per i redditi di lavoro autonomo e di impresa). — Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo o di impresa di cui all'articolo 72 compete una detrazione di imposta, non cumulabile con le detrazioni di cui all'articolo precedente, di lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa non supera lire 6 milioni. La detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfettariamente ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 50 e per i redditi di impresa determinati forfettariamente ai sensi dell'articolo 72-bis. Se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa è superiore a lire 6 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tali redditi scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un ammontare complessivo di redditi di lavoro autonomo o di impresa pari a lire 6 milioni.

La detrazione di cui al comma precedente compete in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo o di impresa che concorrono alla formazione del reddito complessivo »

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.2 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le cifre: «150.000» e «6.000.000» rispettivamente con le altre: «156.000» e «11.000.000».

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, all'alinea, incrementare le cifre relative all'one-

re previsto per gli anni 1987 e 1988 di lire 130 miliardi per ciascuno dei due esercizi ed aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«...» quanto a lire 130 miliardi per ciascuno degli esercizi a partire dal 1987 incrementando del 4 per cento la misura dell'imposta in cifra fissa di cui alla parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

4.1 POLLASTRELLI, VITALE, BONAZZI, PINTUS, GIURA LONGO, CAVAZZUTTI, CANNATA, POLLINI, SEGA

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PISTOLESE. Signor Presidente, ritiro anche l'emendamento 4.2 per le stesse ragioni

per le quali ho ritirato gli emendamenti all'articolo 3, in quanto anche questo era conseguente all'emendamento all'articolo 2.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, l'emendamento 4.1 tende ad equiparare almeno l'ulteriore detrazione delle 150.000 lire per i lavoratori autonomi, alle 156.000 lire previste per i lavoratori dipendenti ed il limite di reddito da 6 milioni a 11 milioni. È una equiparazione necessaria ai fini di un uguale trattamento fiscale tra reddito da lavoro dipendente e reddito da lavoro autonomo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LAI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

Art. ...

«1. Le aliquote della Tabella di cui all'articolo 1 del presente decreto e l'ammontare delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del suddetto decreto sono stabilite annualmente con apposito provvedimento o con disposizioni da inserire nella legge finanziaria».

4.0.1 POLLASTRELLI, VITALE, BONAZZI, PINTUS, GIURA LONGO, CAVAZZUTI, CANNATA, POLLINI, SEGA

Art. ...

«1. Le aliquote della Tabella di cui all'articolo 1 del presente decreto e l'ammontare delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del suddetto decreto sono stabilite annualmente con apposito provvedimento o con disposizioni da inserire nella legge finanziaria.

2. Qualora non si sia provveduto a quanto stabilito dal comma 1, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 dicembre di ogni anno, e a valere per l'anno successivo, provvede ad adeguare i livelli di reddito che delimitano gli scaglioni di cui all'articolo 1 e gli importi delle detrazioni e dei limiti di reddito di cui agli articoli 2, 3 e 4 in misura corrispondente al 75 per cento della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativa ai dodici mesi precedenti quello della emanazione del decreto rispetto al valore medio del medesimo indice relativo all'analogo periodo dell'anno precedente.

3. Gli aumenti dei livelli di reddito che delimitano gli scaglioni non sono dovuti se la variazione degli indici dei prezzi risulta inferiore al quattro per cento. In tal caso le variazioni intervenute saranno cumulate con quelle degli anni successivi per determinare la misura degli adeguamenti».

4.0.2 POLLASTRELLI, VITALE, BONAZZI, PINTUS, GIURA LONGO, CAVAZZUTI, CANNATA, POLLINI, SEGA

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CAVAZZUTI. L'emendamento 4.0.1 tende ad introdurre nel nostro ordinamento tributario una norma di carattere generale che probabilmente consentirebbe di legiferare meglio in materia. Si tratta di una norma di carattere generale che impone una manifestazione, una volta all'anno, chiara ed inequivocabile da parte del Governo e da parte del Parlamento di come intendono porsi di fronte al problema dell'inflazione e della indicizzazione.

Il Gruppo della Sinistra indipendente, a questo proposito, è coerente con le sue proposte di opporsi a meccanismi automatici di indicizzazione: già sostenemmo parte di questa tesi in occasione di un più famoso scontro in quest'Aula. Dobbiamo anche renderci conto che l'inflazione, proprio per le considerazioni svolte dal ministro Visentini in un inciso del suo intervento, deforma le aliquote — così egli ha detto — toglie sovranità, e non possiamo dipendere dall'ISTAT o dai vigili urbani. Dunque c'è un comune sentire sul fatto che il problema dell'inflazione deve essere assunto discrezionalmente ogni volta che il Parlamento ed il Governo intendono affrontarlo.

Il ministro Visentini risponde che è un impegno politico. Non lo nego, ma l'impegno politico il ministro Visentini dovrà rivolgerlo alla maggioranza. Chi fa parte dell'opposizione e chi ritiene che una buona norma di carattere generale, qualunque sia la forza al Governo, consenta di meglio governare questo paese, evidentemente non può fidarsi di un impegno politico. Ecco perchè riteniamo che con la solennità di una norma che formalmente deve essere approvata ogni anno si sottragga anche solo alla dimenticanza del Governo la possibilità che l'inflazione possa fare tutti quei guasti di cui parlava il ministro Visentini, quali deformare le aliquote, dipendere dall'ISTAT o dai vigili urbani.

Per questi motivi riteniamo che questa norma vincolante, per cui ogni anno formalmente si debba decidere sulle aliquote e sulle detrazioni, in altre parole che ogni anno ci debba essere una chiara scelta politica da parte del Governo e del Parlamento su come affrontare i problemi redistributivi legati all'inflazione, sia una cosa troppo importante per essere lasciata ad un puro e semplice impegno politico. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

* GIURA LONGO. Voglio collegarmi direttamente alle cose ora dette dal senatore Cavazzuti, illustrando l'emendamento 4.0.1. L'emendamento 4.0.2, infatti, è sostanzialmente uno sviluppo di quello precedente. Abbiamo inteso completare la questione relativa alla revisione annuale delle aliquote con un testo

appunto più completo e che, tra l'altro, recepisce un emendamento che nell'altro ramo del Parlamento era stato presentato anche dal Gruppo socialista. Abbiamo preso atto del fatto che il Ministro nella sua replica ha giustamente assunto l'impegno di effettuare revisioni annuali circa la materia che stiamo trattando e, in modo particolare, sia per quanto riguarda le aliquote della tabella di cui all'articolo 1, sia per quanto riguarda le detrazioni e i limiti di reddito di cui agli articoli 2, 3 e 4 di questo provvedimento. Evidentemente questa affermazione del Ministro ci indica che il problema esiste e che quindi noi abbiamo fatto bene a sollevarlo e a cercare di risolverlo attraverso la presentazione di questo emendamento nel quale si richiede l'introduzione di una norma specifica e vincolante dell'impegno politico che il Governo ha assunto nel senso di eseguire eventuali revisioni annuali delle aliquote. Ritengo, quindi, di dover sottolineare l'importanza della presentazione di questo nostro emendamento riprendendo anche l'argomento che è stato del senatore Cavazzuti.

Credo che un gruppo di opposizione sia pienamente legittimato a chiedere al Parlamento e al Governo che un impegno di questo genere non sia soltanto assunto sul piano politico, ma sia reso più vincolante appunto da una precisa norma di legge. Il problema esiste e lo stesso Ministro ha riconosciuto che si porrà comunque la possibilità di una revisione annuale delle aliquote e, conseguentemente, anche degli importi delle detrazioni e dei limiti di reddito di cui ad altri articoli del presente provvedimento. Pertanto, riteniamo giusto che il Senato si pronunci su questo nostro emendamento, possibilmente approvandolo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LAI, *relatore*. Il mio parere è contrario ad entrambi gli emendamenti, che sono molto simili, anche se il secondo è un po' più ampio. La mia contrarietà è dovuta innanzitutto al fatto che la dizione sia dell'emendamento 4.0.1, sia del primo comma dell'emen-

damento 4.0.2 in pratica prevede che le tabelle esistenti nel decreto attuale scadano nel 1986. Pertanto, secondo questo articolo, se non si provvedesse in tempo, ci si troverebbe al 1° gennaio 1987 senza tabelle. Per questa ragione sono contrario a tali precisazioni. Inoltre, debbo ricordare a me stesso, ma anche ai colleghi, che già esiste una norma analoga, inserita nella legge quadro del 1971, che però ha una diversa formulazione. Tra l'altro, mi chiedo per quale motivo si debbano ancora aumentare le norme della legge finanziaria, che già ne contiene tante.

* VISENTINI, *ministro delle finanze*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emenda-

menti per le ragioni che ho già esposto nella replica e per quelle che il relatore, giustamente integrando e completando quanto da me detto, ha indicato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 4.0.2 è precluso.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

ARTICOLO 5.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 13, primo comma, il secondo periodo è abrogato;

b) nell'articolo 20 il terzo comma è sostituito dal seguente: « Le detrazioni dall'imposta per carichi di famiglia non competono ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, ultimo comma, e nell'articolo 53, ultimo comma, le parole « terzo comma » sono sostituite dalle parole « quarto comma »;

b) nell'articolo 7, secondo comma, n. 4), le parole « per quote esenti e per carichi di famiglia » sono sostituite dalla parola « effettuate ».

3. Nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649, di conversione del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, le parole « penultimo comma » sono sostituite dalle parole « quarto comma ».

4. Sono soppresse le detrazioni previste dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, e dall'articolo 44 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« ...) gli articoli 15, 16 e 16-bis sono abrogati ».

5.1 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« ...) nell'articolo 10 la lettera f) del primo comma è sostituita dalla seguente:

" f) le spese sostenute per le tasse di iscrizione di frequenza e per l'acquisto di materiale didattico dei corsi di istruzione di ogni ordine e grado e delle Università, negli istituti statali ed in quelli riconosciuti dallo Stato che rilasciano titoli di studio equipollenti, in misura non superiore a lire 4.000.000 per ciascuna persona a carico " ».

5.2 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) Nell'articolo 3, ultimo comma e nell'articolo 53, ultimo comma, le parole " terzo comma dell'articolo 15 " sono sostituite dalle altre " secondo comma dell'articolo 10-bis " ».

5.3 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) Nell'articolo 7, secondo comma, n. 4, le parole " detrazioni per quota esente per carichi di famiglia " sono sostituite dalle altre " deduzioni effettuate " ».

5.4 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649, di conversione del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, le parole " detrazioni " e " ai numeri 2 e 3 dell'articolo 15 " sono sostituite rispettivamente dalle altre " deduzioni " e " all'articolo 10-bis " ».

5.5 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PISTOLESE. Signor Presidente, il primo emendamento, il 5.1, lo ritiro in seguito al rigetto dell'emendamento all'articolo 2 da noi proposto.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.2, invece, insisterei per un suo attento esame.

Noi del Gruppo del Movimento sociale teniamo molto al problema scolastico, che non mi sembra adeguatamente trattato o esaminato da parte di questo Governo.

Con questo emendamento noi chiediamo che le spese sostenute per le tasse di iscrizione di frequenza e per l'acquisto di materiale didattico dei corsi di istruzione di ogni ordine e grado e delle università, negli istituti statali e in quelli riconosciuti dallo Stato che rilasciano titoli di studio equipollenti, siano detraibili in misura non superiore a lire 4.000.000 per ciascuna persona a carico.

Questa è una delle indicazioni di detrazione che noi proponiamo di fare a vantaggio degli studenti delle famiglie che portano avanti faticosamente i propri figlioli per condurli ad un titolo di studio, salvo poi a vedere quello che lo stesso vale, che è una situazione di altra natura.

Quindi noi teniamo moltissimo a che l'emendamento 5.2 possa essere preso in attenta considerazione, perchè si tratta di un fatto morale, oltre che di un fatto strettamente tecnico e giuridico.

Ritiro poi l'emendamento 5.3, perchè anche esso è conseguenza del rigetto dell'emendamento 2.1 da noi proposto. Lo stesso discorso vale per gli emendamenti 5.4 e 5.5, perchè anch'essi tendevano al cambiamento del sistema tra deduzioni e detrazioni. Stabilito il concetto delle detrazioni e non quello delle deduzioni i due emendamenti sono assorbiti, pertanto li ritiro.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.1, 5.3, 5.4 e 5.5 sono stati dunque ritirati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 5.2.

LAI, relatore. Il parere è contrario perchè esiste già la norma per cui, sino alla concorrenza del pagamento, le tasse scolastiche ed universitarie di Stato sono deducibili. Per il resto si tratta di un aumento che non rientra nella filosofia del provvedimento.

* **VISENTINI, ministro delle finanze.** Il parere del Governo è contrario, conformemente al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. ...

«1. Al primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 aggiungere, dopo le parole "con obbligo di rivalsa", i seguenti periodi: "Sono esclusi dalla ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche coloro che esercitano arti e professioni di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i quali provvederanno al pagamento, a titolo di acconto, dell'80 per cento dell'imposta di cui alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. L'acconto dovrà essere versato, presso l'esattoria competente, in sei rate trimestrali a partire dal 30 giugno di ogni anno. Alla compilazione della dichiarazione annuale dei redditi verranno operati i relativi conguagli di imposta"».

5.0.1 **PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI**

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* **PISTOLESE.** Signor Presidente, questo emendamento si illustra da sè. In sostanza chiediamo che per i professionisti, quelli che esercitano arti e professioni, la ritenuta d'acconto venga ridotta all'80 per cento, per evitare che (cosa di cui lo stesso Ministro si lamentava) siano applicate delle ritenute di imposta che poi sono superiori a quello che è il reddito effettivo a chiusura dell'anno.

Noi spendiamo queste parole a favore dei professionisti, dei lavoratori autonomi, degli artigiani e dei commercianti che purtroppo sono le categorie che questo Governo ha un po' perseguitato, direi, in quanto sono categorie che pure rappresentano una parte notevole della vita economica del paese; in effetti i professionisti rappresentano la parte culturale e lei, signor Ministro, è un professionista, quindi si renderà conto di quante prote-

ste abbiamo ricevuto da tutti i colleghi, avvocati, ingegneri, medici, per questo continuo aggravamento degli oneri che non sono soltanto quelli fiscali. Infatti non le ho risposto prima, signor Ministro, quando lei ha detto che non c'è stato un aggravamento fiscale. C'è stato, invece, un aggravamento dei contributi; poi, per quanto riguarda i professionisti, ricordiamoci del 7,50 per cento per il contributo di malattia. Lei dice che non sono state aumentate le imposte; certamente, ma si tratta delle imposte nel senso tecnico, perchè i contributi vari, l'attività parafiscale è andata avanti attraverso questo aumento dei contributi, come si è verificato per il 7,50 per cento a carico dei professionisti.

Per questa ragione proponevamo che la ritenuta d'acconto fosse ridotta all'80 per cento anzichè alla percentuale attualmente disposta.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LAI, *relatore*. Il relatore esprime parere contrario.

* VISENTINI, *ministro delle finanze*. Esprimo parere contrario con la precisazione che quello che ritengo possa dare luogo a dubbi per elevatezza sia il 18 per cento della ritenuta che di volta in volta deve venire fatto in base alla legislazione attuale, non il 92 per cento riferito all'imposta dell'anno precedente, che è quello che viene versato in acconto a novembre.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

ARTICOLO 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno dei coniugi si sommano e le ritenute e i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo ».

2. Gli uffici delle imposte e i centri di servizio procedono ai controlli previsti nell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. A partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica sarà provve-

duto annualmente all'aggiornamento degli scaglioni di reddito e dell'ammontare degli oneri deducibili e dei livelli di reddito per usufruire di tali deduzioni in proporzione alle variazioni dell'indice medio dei prezzi al consumo dell'anno precedente, considerato uguale a cento l'indice dei prezzi 1986.

2. Non darà luogo a detto aggiornamento una variazione annuale percentuale dell'indice suddetto inferiore al 2 per cento, cumulabile comunque con le variazioni percentuali degli anni successivi.

3. A partire dall'anno di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino a quando il gettito dell'imposta locale sui redditi verrà acquisito al bilancio dello Stato, il contribuente ha facoltà di operare la compensazione tra i versamenti relativi all'imposta del reddito delle persone fisiche e all'imposta locale sui redditi ed eventuali rimborsi richiesti nella dichiarazione stessa dei redditi.

4. L'annuale legge finanziaria prevederà le modalità e le procedure di attribuzione dell'imposta locale sui redditi allo Stato ed alla Regione Sicilia».

6.1 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«...I coniugi possono procedere, ai fini fiscali, alla comunione dei relativi redditi. In tal caso, ai fini dell'imposta, l'importo del cumulo, al netto delle detrazioni di imposta, va ripartito al 50 per cento per ciascuno dei coniugi medesimi. Tale comunione deve risultare in calce alla dichiarazione dei redditi. La relativa imposta dovrà essere calcolata separatamente a ciascun coniuge».

6.2 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«...Per i nuclei familiari a monoreddito il coniuge, produttore del reddito, ai fini della determinazione dell'imposta, può conferire

all'altro coniuge il 50 per cento del reddito medesimo, al netto delle detrazioni d'imposta. Tale conferimento dovrà risultare, con apposita dichiarazione, in calce alla denuncia dei redditi. Può usufruire di detto beneficio il coniuge che non ha nessun reddito».

6.3 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PISTOLESE. L'emendamento 6.1 riguarda l'aggiornamento degli scaglioni di reddito, che è un fatto direi pacifico, anche se certo preferiremmo fosse inserito nel disegno di legge. Il Ministro ha detto e ripetuto che il prossimo anno procederà ad una revisione, ma affermarlo in questo provvedimento potrebbe essere positivo, se non altro quale attuazione di quello che già è stato promesso dal Governo. Questo per quanto riguarda l'aggiornamento annuale degli scaglioni di reddito. Al terzo comma si prevede la compensazione tra i versamenti relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta locale sui redditi. Anche questa è stata un'altra promessa del Governo, ma volevamo inserirla in questo disegno di legge come impegno da parte del Governo e non quale promessa cortese da parte sua.

Ritiro invece l'emendamento 6.2. L'emendamento 6.3, infine, riguarda lo *splitting*. Proponiamo che per i nuclei familiari monoreddito il coniuge, produttore del reddito, ai fini della determinazione dell'imposta, possa conferire all'altro coniuge il 50 per cento del reddito medesimo, al netto delle detrazioni di imposta. È il vecchio problema del cumulo che oggi nelle famiglie monoreddito è divenuto un maggiore onere ai fini della tassazione del reddito familiare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LAI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1. Per quanto riguarda l'emendamento 6.3 l'intenzione è buona, però occorrerebbe riformare tutte le aliquote, quindi ciò non si può prendere in considerazione adesso. Esprimo, pertanto, parere contrario.

* VISENTINI, *ministro delle finanze*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1 e credo che, almeno per una parte, esso sia precluso alla luce del voto espresso poco fa dal Senato. La questione della imputabilità del credito di un'imposta ILOR sull'IRPEF non è una promessa, senatore Pistolese, ma si trova nel testo unico che ho presentato alla commissione dei trenta e che giace da nove mesi presso la stessa, con la speranza che una volta o l'altra esprima il parere.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.3, questo costerebbe circa 30.000 miliardi; inoltre nei paesi dove è applicata una norma simile ci sono aliquote ben più robuste; quindi è un problema connesso a quello delle aliquote.

Pertanto sono contrario agli emendamenti.

PRESIDENTE. La Presidenza, onorevole Ministro, ritiene non precluso l'emendamento 6.1.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. . . .

«1. A partire dal 1° gennaio 1986 i versamenti dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute in base alla dichiarazione annuale non vanno effettuati se il loro importo non supera le lire 50.000; se l'entità dell'imposta supera le lire 50.000 il versamento va effettuato interamente.

2. A partire dalla stessa data non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli delle partite di imposta, comprese le soprattasse e i relativi interessi, il cui ammontare non supera le 50.000 lire, e non si fa luogo ai rimborsi di cui agli articoli 41 e 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, il cui importo non superi le 50.000 lire».

6.0.1 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, l'emendamento deve essere trasferito all'articolo 2 del disegno di legge di conversione perchè tale articolo precisa che «l'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano lire 20.000». Ora, con il nostro emendamento noi proponiamo di portare quella cifra a 50.000 lire e pertanto mi sembra che questo emendamento, anzichè essere aggiuntivo dopo l'articolo 6, debba essere sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Senatore Pistolese, lei ritiene che sia sostitutivo interamente o in parte dell'articolo 2 del disegno di legge?

PISTOLESE. È sostitutivo dell'intero articolo 2 del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. D'accordo: allora lo accantoniamo per riprenderlo in esame come

emendamento 2.1 quando affronteremo gli articoli del disegno di legge di conversione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

ARTICOLO 7.

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le ritenute di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, comunque operate, anche con riferimento alle aliquote, agli scaglioni e alle detrazioni vigenti al 31 dicembre 1985 e con applicazione della detrazione aggiuntiva in acconto pari a complessive lire 80 mila, nei periodi di paga anteriori a quello che ha inizio dopo il 28 febbraio 1986, i sostituti di imposta devono effettuare i relativi conguagli in sede di conguaglio di fine anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«...Se in sede di conguaglio di fine anno risulta una ritenuta superiore a lire 10.000 i sostituti d'imposta dovranno operare, per i redditi imponibili sino a 15 milioni e a partire dal gennaio 1987, il recupero di tale maggiore ritenuta nella misura massima di lire 10.000 mensili».

7.1 POLLASTRELLI, VITALE, BONAZZI,
PINTUS, CANNATA, CAVAZZUTI,
GIURA LONGO, POLLINI, SEGA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

POLLASTRELLI. L'emendamento 7.1 vuole correggere una evidente distorsione o, quanto meno, una ingiustizia che si verrebbe a creare soprattutto per i pensionati senza carichi di famiglia e con redditi fino a 15 milioni, i quali, avendo ricevuto nei primi mesi dell'anno le 80.000 lire di restituzione in acconto per il drenaggio fiscale prodottosi fino al 1985, in sede di conguaglio si troverebbero ad avere una ritenuta, con l'attuale

curva delle aliquote IRPEF del decreto, pari a 100.000 lire, il che significa che dovrebbero rimborsare 20.000 lire oltre le 80.000 che hanno ricevuto d'acconto a gennaio e febbraio.

Con questo emendamento chiediamo che questa ritenuta, se superiore a lire 10.000, debba essere restituita con una dilazione, da parte dei sostituti d'imposta, pari a 10.000 lire mensili.

Chiediamo che l'emendamento sia corretto, signor Presidente, cioè vogliamo fare una modifica alla seconda riga, dopo le parole: «lire 10.000», aggiungendo le altre parole: «fino a lire 100.000» questo perchè il Ministro giustamente rilevava che l'emendamento poteva essere generalizzato. Noi vogliamo limitarlo solo ad una cifra di 100.000 lire proprio perchè è relativa alla fascia di redditi di pensionati senza carichi di famiglia fino a 14 milioni che sicuramente avrebbero una detrazione ed un rimborso di 100.000 lire.

Quindi propongo di aggiungere, dopo le parole: «lire 10.000» le altre: «e fino a lire 100.000».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LAI, *relatore*. Sono contrario.

* VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, sono contrario a tale emendamento che pregherei il senatore Pollastrelli di ritirare. L'emendamento in questione infatti, pur con la aggiunta testè proposta, risulta incomprensibile e inapplicabile. Esso si basa infatti sul presupposto che riguardi i soggetti che hanno avuto le 80.000 lire di detrazione. Tale presupposto però rimane nelle affermazioni del senatore Pollastrelli e non risulta dal testo dell'emendamento. Sembra pertanto dalla lettura di questa proposta emendativa che chiunque in dicembre abbia avuto una ritenuta superiore a 10.000 lire, cioè quasi tutti quelli che hanno una imposta, dovrebbe ottenere questa rateizzazione di 10.000 lire.

In secondo luogo voglio far notare che il fatto delle 80.000 lire che diventano 100.000 non è significativo. Le 80.000 lire, infatti, non sono un credito di imposta, ma una detrazione e i redditi minori e minimi non hanno avuto capienza di questo e non pagano neanche una lire di imposta. Tutti i soggetti quindi che non hanno avuto capienza, e che sono quelli con i redditi minimi di cui ci si preoccupa, non hanno questo problema.

Pregherei pertanto il senatore Pollastrelli di ritirare per ragioni di formulazione questo emendamento sul quale sono contrario anche nel merito, dal momento che non esistono i presupposti che lo giustificano. La norma così com'è risulterebbe assolutamente incomprensibile ed inapplicabile. Anche se poi essa fosse resa applicabile — e bisognerebbe riscriverla radicalmente — ci costringerebbe ad addossare alle aziende carichi di gestione eccessivi; anche nell'addossare alle aziende la contabilità delle ritenute alla fonte esiste un limite.

PRESIDENTE. Senatore Pollastrelli, ella ha ascoltato l'invito del Ministro.

Intende ritirare il suo emendamento?

POLLASTRELLI. Signor Presidente, la richiesta rivoltaci dal Ministro a ritirare l'e-

mendamento non ci convince. È vero, come dice il Ministro, che l'emendamento nella sua attuale stesura risulta generalizzato, nel senso che non riguarda i soli contribuenti che hanno ricevuto le 80.000 lire di rimborso a gennaio e febbraio, ma anche quei contribuenti che hanno una ritenuta superiore a 10.000 lire e, noi aggiungiamo, fino a 100.000, ma la generalizzazione ha, quanto meno, un massimale di 100.000 lire di ritenuta di conguaglio a fine anno. Pur riconoscendo però, come ho fatto, che la norma è generalizzata, voglio sottolineare che essa riguarda precisamente e soltanto i pensionati senza carico di famiglia che, attraverso la ritenuta che faranno loro i sostituti di imposta, con questa curva delle aliquote e tenendo conto che hanno già ricevuto 80.000 lire di rimborso nei mesi di gennaio e febbraio, si troveranno a dover rimborsare 100.000 lire all'erario. Visto e considerato che il rimborso non è stato dato *una tantum* ma è stato dato a titolo di acconto, almeno a questi contribuenti, ed anche a quei pochi che dovranno rientrare in questa norma, si permetta di restituire la somma in rate di 10.000 lire mensili.

Noi riteniamo dunque, per tali motivi, gestibile e quindi applicabile la norma che, lo ripeto, è relativa specificatamente ed in larga misura solo a questa fascia di contribuenti. Se poi ci sarà, in numero certamente non elevato, qualche altro contribuente che rientrerà in questa norma non è giusto penalizzare per questo la stragrande maggioranza di questa fascia che è presa in considerazione proprio perchè ha ottenuto le 80.000 lire di rimborso a gennaio e a febbraio. Noi manteniamo quindi l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel testo modificato, l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. . . .

«1. La ritenuta alla fonte, avente per oggetto i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, operata dai sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al 70 per cento dell'ammontare della relativa imposta sul reddito delle persone fisiche».

7.0.1 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PISTOLESE. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LAI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

ARTICOLO 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 5.380 miliardi per l'anno 1986, in lire 7.580 miliardi per l'anno 1987 e in lire 8.810 miliardi per l'anno 1988, si provvede:

a) quanto a lire 5.340 miliardi per il 1986, a lire 7.530 miliardi per il 1987 ed a lire 8.810 miliardi per il 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando:

1) quanto a lire 5.250 miliardi per il 1986, a lire 7.400 miliardi per il 1987 ed a lire 8.600 miliardi per il 1988 lo specifico accantonamento « Riforma dell'IRPEF -- Riassorbimento drenaggio fiscale »;

2) quanto a lire 33 miliardi per il 1986, parte dell'accantonamento predisposto per « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia »;

3) quanto a lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, parte dell'accantonamento predisposto per « Assunzione a carico dei bilanci delle Regioni di mutui per concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto al 31 dicembre 1985 »;

4) quanto a lire 57 miliardi per il 1986, a lire 75 miliardi per il 1987 ed a lire 155 miliardi per il 1988, parte dell'accantona-

mento predisposto per « Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro »;

b) quanto a lire 40 miliardi per il 1986 ed a lire 50 miliardi per il 1987 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1986, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 2 maggio 1983, n. 151.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 5.380 miliardi per l'anno 1986, in lire 7.580 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 8.810 miliardi per l'anno 1988 si provvede all'uopo utilizzando:

a) quanto a lire 5.250 miliardi per il 1986, a lire 7.400 miliardi per il 1987 ed a lire 8.600 miliardi per il 1988 l'accantonamento specifico "Riforma dell'IRPEF - Riasorbimento drenaggio fiscale" di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

b) quanto a lire 130 miliardi per il 1986, a lire 180 miliardi per il 1987, a lire 240 miliardi per il 1988, parte dell'accantonamento predisposto per "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportate, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.1 POLLASTRELLI, VITALE, GIURA LONGO, PINTUS, CANNATA, CAVAZZUTI, BONAZZI, POLLINI, SEGA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dalla applicazione del presente decreto, così come modificato, valutato in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, si provvede con la corrispondente ridu-

zione di stanziamento del capitolo 6856' del bilancio di previsione del Ministero del tesoro».

8.2 PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Ricordo che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario a questi emendamenti.

Avverto altresì, che a seguito di precedenti votazioni, l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori, è precluso.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 8.1.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LAI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1987:

a) l'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano lire 20.000. Se gli importi superano lire 20.000 sono dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare. La stessa disposizione si applica per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi;

b) per gli stessi importi di cui alla lettera a), comprensivi delle soprattasse e degli interessi, non si fa luogo a iscrizione nei ruoli nè a rimborsi.

Ricordo che su questo articolo è stato presentato l'emendamento 2.1, già emendamento 6.0.1 riferito al testo del decreto-legge, interamente sostitutivo dell'articolo.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* PISTOLESE. Come ho già detto prima, si tratta di elevare il limite della somma da 20.000 a 50.000 lire ai fini del versamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LAI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori, interamente sostitutivo dell'articolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 gennaio 1986, n. 1.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, il Gruppo della Sinistra indipendente, per argomentare il proprio giudizio su questo provvedimento, ritiene di dover fare una breve storia di come questo testo nasce. Nel luglio dello scorso anno, servendoci sostanzialmente di materiale elaborato da studiosi e di qualche idea portante, il Gruppo della Sinistra indipendente presentò, assieme al Partito comunista, un disegno di legge per la revisione, in data 18 luglio 1985, prendendo il meglio, ritengo, del dibattito sia politico che scientifico sulla predisposizione di questo testo.

Successivamente, il 10 ottobre 1985, venne presentato il disegno di legge del ministro Visentini e l'intervallo di tempo rispetto al testo precedentemente presentato era così ampio da lasciar intendere che lo stesso Ministro, servendosi sia del dibattito politico-scientifico, sia del documento allora disponibile, si fosse mosso nella medesima direzione. Un lettore disattento dei due testi ed anche alquanto maligno potrebbe forse

addirittura avanzare il sospetto che il ministro Visentini abbia copiato dal testo precedente. Comunque, se il testo era buono, nulla di male in tutto ciò.

I due testi avevano la stessa filosofia, cioè la riduzione delle aliquote, la riduzione della progressività, l'introduzione di un minimo imponibile, inteso come minimo tecnico, perchè questa operazione andava affiancata all'ipotesi di riduzione delle aliquote ai fini di allargare la base imponibile. Le aliquote proposte nel disegno di legge della Sinistra indipendente e del Partito comunista erano sei, mentre otto erano quelle del ministro Visentini.

Si trattava quindi di due disegni di legge molto simili, di cui uno, quello della Sinistra indipendente e del Partito comunista, accentuava l'aspetto dell'allargamento della base imponibile e della riduzione delle aliquote. Devo dire che se i testi fossero rimasti quelli di allora la nostra adesione al disegno di legge che oggi dovremmo votare sarebbe largamente positiva e totalmente incondizionata.

Ma dalla considerazione di ciò che è avvenuto alla Camera, che dobbiamo in qualche modo tenere presente, essendo il Senato in fase di seconda lettura del testo che l'altra Camera ci propone, deriva la conseguenza che se il testo non è stato stravolto e quindi su di esso noi intendiamo ugualmente esprimere un voto positivo, sicuramente ci sarà, però, da parte nostra meno entusiasmo e meno compiacimento di quanto avremmo potuto avere se non ci fossero stati alcuni significativi cedimenti del ministro Visentini in particolare alla Democrazia cristiana, come dimostrano i documenti del dibattito parlamentare. Infatti, è vero che non siamo in sede di riforma generale, ma, come dice il ministro Visentini, cosa sia la riforma generale non si sa bene. Siamo però in sede di radicale modifica di una imposta molto importante e dunque i segnali che vengono dati in questa materia sono importanti per il modo di ridefinire poi un compito successivo. Dunque, il riportare ad esempio il numero delle aliquote esattamente come nella situazione precedente (9 aliquote), l'aver perso il minimo imponibile, inteso come mini-

mo tecnico di esclusione dall'imposta, ha portato a ridurre il grado della progressività non così come si sarebbe dovuto. Dobbiamo riconoscere che il testo non è stato stravolto, ma il segnale che ne esce ci lascia preoccupati. Sono convinto che ci si sarebbe potuti muovere con più coraggio in direzione dell'ampliamento della base imponibile, che ci si sarebbe potuti muovere con più coraggio nella riduzione della progressività dell'aliquota. Però muoversi con più coraggio — mi richiamo a quel testo — evidentemente significa non portare avanti operazioni politicamente e socialmente neutrali: ecco perchè dico che c'è stato poco coraggio da parte dell'attuale maggioranza.

La maggioranza avrebbe potuto, avrebbe dovuto immaginare una piccola riforma dell'IRPEF più attenta a regole di carattere generale e meno attenta alla spinta di alcuni interessi corporativi. Avrebbe dovuto dare regole fiscali che in qualche modo si chiamassero fuori dall'osservazione puntuale degli interessi dei ceti che premono, per il gusto invece di definire norme più di carattere generale, ove per un qualche momento gli interessi settoriali fossero assenti. Questo, invece, per i cedimenti del ministro Visentini in quanto responsabile del primo provvedimento, è avvenuto in parte. Ripeto: nulla ci porta a cambiare il giudizio positivo, dato un impianto molto simile dei due provvedimenti, ma sicuramente la nostra adesione è molto meno convinta di quanto non sarebbe stata se questi cedimenti non fossero avvenuti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Il Gruppo liberale darà voto favorevole al disegno di legge n. 1739. Mi sia consentito richiamare in questa sede alcune considerazioni già da me espresse durante la discussione del disegno di legge in Commissione, considerazioni che motivano il consenso del Gruppo liberale sulle norme che ci apprestiamo ad approvare.

Il provvedimento in esame affronta in ma-

niera organica, anche se forse non esaustiva, il problema del *fiscal drag*, che è stato in più occasioni sollevato dal Partito liberale. Il provvedimento si muove lungo due direttrici: una riguardante la variazione degli scaglioni e delle aliquote, l'altra concernente l'aumento delle detrazioni per carichi di famiglia per lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Il fatto politico importante del disegno di legge in esame sta proprio nell'azione combinata dei due tipi di intervento per correggere gli effetti negativi e distorsivi del *fiscal drag*, conseguenza del processo inflattivo che ha caratterizzato l'economia italiana in questi ultimi anni e che oggi finalmente è in fase di riduzione.

Nel passato si era intervenuti sul *fiscal drag* prevalentemente con l'aumento delle detrazioni, il che favoriva solamente le fasce basse dei contribuenti, creando a nostro giudizio sperequazioni sotto il profilo contributivo. L'aver ridisegnato gli scaglioni e le aliquote dell'IRPEF costituisce un atto di giustizia verso i contribuenti delle fasce medio alte. Il *fiscal drag*, infatti, tocca indistintamente tutti i cittadini contribuenti e pertanto le variazioni che il provvedimento si propone rappresentano un atto dovuto.

In altre parole, per noi liberali non era possibile accettare che in maniera surrettizia si modificasse l'applicazione della curva dell'IRPEF sfruttando l'effetto inflattivo. Mi sia consentito, con l'occasione, di ringraziare il Ministro per l'ampia, completa e dettagliata replica che mi ha permesso di prendere atto di alcuni provvedimenti che intende porre in essere ed anche per le informazioni rese circa l'entità del minor gettito che l'applicazione del provvedimento determinerà e gli strumenti con cui si intende far fronte alla situazione.

Mi auguro anche, signor Ministro, che parte del gettito possa essere recuperata attraverso la riduzione dell'area dell'evasione fiscale e l'allargamento della base imponibile. Ritengo, infatti, che con l'aumento dell'organico dell'amministrazione finanziaria, la maggiore professionalità e qualificazione dei funzionari, l'impiego di maggiori mezzi e strumenti che la moderna tecnologia dell'informatica mette a disposizione, si potrà con-

seguire l'obiettivo prefissato. Con queste dichiarazioni, confermo il voto favorevole del Gruppo liberale. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

VENANZETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VENANZETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, con l'approvazione che ci accingiamo a dare — ed annuncio subito il voto favorevole del Gruppo repubblicano al disegno di legge di conversione di questo decreto-legge — possiamo registrare un altro passo avanti verso l'obiettivo del raggiungimento di quello che è stato il programma di Governo nel settore fiscale.

Il settore dell'IRPEF necessitava — è già stato riconosciuto — di un riordino rispetto ad alcune modifiche che erano state apportate alla legge base già nel 1983. I problemi che sono stati sollevati nel corso del dibattito, sia in Commissione che in Aula, relativi alla dimensione della manovra, ci fanno riflettere su come dovremmo partire — nel dare il giudizio positivo — nell'esaminare l'articolo 8 relativo alla copertura. I limiti della manovra logicamente hanno imposto le dimensioni del disegno di legge. E' stato rilevato con particolare efficacia, oltre che da alcuni colleghi, da parte dello stesso ministro Visentini, che noi rinunciamo a 5.400 miliardi circa per il 1986, a 7.530 miliardi per il 1987 e a 8.800 miliardi per il 1988. Si è partiti, cioè, dalla dimensione che si poteva dare alla manovra dell'IRPEF per poter poi distribuire questo minor gettito nelle diverse fasce imponibili.

Non c'è dubbio che si è verificato un dibattito anche di carattere economico, non solo nell'ambito, appunto, più proprio della modifica che veniva apportata all'IRPEF con il disegno di legge, ma anche nell'ambito della manovra economica più ampia del Governo. Nel momento in cui, anche durante il dibattito sulla legge finanziaria, venivano discusse le dimensioni del *deficit*, non c'è dubbio che vi sono state discussioni relative all'opportunità o meno di operare una manovra di

queste dimensioni. E giustamente il Ministro ci ha detto che sono state superate, anche da parte sua, le perplessità, e ciò per due motivi fondamentali, che sono stati qui ricordati. Intanto, perchè diventava poco compatibile con la situazione delle singole categorie e dei cittadini più in generale una situazione che si andava aggravando per gli effetti di quel fenomeno che tutti ormai definiamo con il termine — come è stato notato, a volte improprio — di *fiscal drag*, cioè l'aggravio che derivava sui contribuenti. È stato ricordato che nel 1985 l'IRPEF ha dato un gettito di 64.000 miliardi e che, nonostante appunto la manovra di queste dimensioni che ho citato poco fa, nel 1986 si può prevedere un gettito di 65.000 miliardi, quindi ancora positivo se confrontato a quello dell'anno precedente, anche se si scontrerà logicamente la diminuzione che deriva dalla manovra prevista in questo provvedimento, ma anche, direi, nel complesso generale. In proposito è stata fatta un'affermazione — desidero per questo ringraziare il Ministro non solo per l'impostazione data a questo disegno di legge, ma per l'occasione che ci viene fornita di dare un giudizio sull'insieme dell'attività che viene svolta in campo fiscale — nel senso di mantenere fermo quell'obiettivo, che fu fissato già all'epoca dell'impostazione del programma di Governo, di mantenere invariata la pressione fiscale e di non aggravarla. Dobbiamo riconoscere che tutti i provvedimenti che in questi tre anni, mano a mano, sono stati presi dal Ministro delle finanze sono stati tutti volti nella direzione di una razionalizzazione del sistema e di un recupero dell'evasione, cercando però di mantenere nel complesso inalterata la pressione fiscale.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. L'azione del Governo si è mossa anche nella direzione del recupero di alcune fonti straordinarie.

VENANZETTI. Certamente. È quindi nell'insieme, appunto, di questa manovra che noi dobbiamo valutare in senso positivo il provvedimento che oggi ci accingiamo a votare.

Mi sia quindi consentito — non lo faccio logicamente solo per adesione di partito e

per motivi di simpatia personale nei riguardi del Ministro, ma con perfetta convinzione — di affermare che in questa azione così difficile, qual è quella svolta in campo fiscale — parlo anche a nome dei componenti della Commissione finanze e tesoro, che più quotidianamente si sono potuti rendere conto delle difficoltà contro le quali ci si scontra operando in questo settore — non possiamo che registrare in modo positivo e favorevole questo continuo progredire nel tentativo di attuare un poco alla volta questi punti, e quindi questo disegno di legge, di cui non sottovalutiamo affatto l'estrema importanza, pur se non si è voluto parlare di una riforma generale dell'IRPEF, perchè di questo non si tratta. Il Ministro con una battuta ricordava appunto che cosa è una riforma di struttura che comporterebbe la sostituzione del concetto della progressività con quello della proporzionalità nel settore dell'IRPEF. Pur se non si vuole usare, quindi, una parola così importante come riforma, direi che, comunque, questo provvedimento ha una rilevante consistenza per i riflessi che avrà sui singoli cittadini e sul complesso della nostra situazione economica. Concludo rinnovando la dichiarazione di voto favorevole da parte del Gruppo repubblicano. (*Applausi dal centro-sinistra*).

VITALE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALE. Signor Presidente, credo di poter essere molto breve perchè in questa dichiarazione di voto mi basta richiamare le motivazioni e le posizioni che la mia parte politica ha già espresso nel corso del dibattito in Commissione e poi anche in quest'Aula ieri nel corso dell'intervento del collega Pollastrelli che, se ho capito bene, anche il signor Ministro ha apprezzato per la completezza e la chiarezza.

Intendo dire subito, signor Presidente, che il nostro Gruppo si asterrà dal voto. Lo dico all'inizio, a scanso di equivoci, ma con un certo rammarico, perchè questo è uno di quei provvedimenti sui quali anche il Grup-

po comunista avrebbe voluto votare a favore, non foss'altro per il contributo che esso ha dato a questa prima soluzione dell'annosa questione che abbiamo di fronte. Noi abbiamo teso a migliorare il provvedimento e in questo senso avremmo voluto, e ci saremmo augurati, che alcune proposte, che non potevano passare alla Camera dei deputati perchè il Governo volle chiedere il voto di fiducia, avessero potuto trovare accoglimento nella discussione al Senato. Questo non è avvenuto e quindi noi riconfermiamo il nostro giudizio che, come dicevo, è un giudizio critico e, quindi, l'astensione dal voto.

Tuttavia non possiamo non rilevare, signor Ministro, che — lei era distratto prima — mi sembrava di aver capito che lei avesse espresso apprezzamento sulle posizioni nostre che qui, ieri, erano state riassunte in modo molto chiaro dal collega Pollastrelli. Voglio subito dire che noi non possiamo rinunciare, anche se il nostro non sarà, come ho detto, un voto contrario, alla denuncia del grave ritardo con il quale si arriva alla definizione del provvedimento e dei limiti che il provvedimento contiene che il Ministro, ovviamente, in questa sede ha voluto ammettere anche se in misura inferiore rispetto a quanto ha fatto in Commissione.

Capisco che si possa anche disquisire, come qui è stato fatto, sull'espressione che era stata usata — ecco perchè mi richiamavo prima all'intervento del collega Pollastrelli — cioè sull'espressione di riforma strutturale, ma al di là delle precisazioni opportune che il Ministro ha voluto farci l'affermazione si riferiva a quello che noi avevamo proposto e che è stato richiamato anche nell'intervento del senatore Cavazzuti. Avevamo infatti portato avanti una proposta di ben più ampia portata innovativa e volevamo dire, con questa affermazione, che questioni come quella che stiamo qui stasera affrontando e in qualche modo risolvendo vanno viste nel quadro più generale e complessivo della riforma tributaria, con una doverosa, necessaria — signor Ministro, di questo non si è parlato, eppure era una delle proposte contenute nel nostro disegno di legge — redistribuzione del prelievo verso imposte indirette in un quadro in cui sia prevista in modo

chiaro la tassazione per tutte le rendite finanziarie, cosa sulla quale non mi pare che ancora si voglia discutere.

C'è da dire, ancora, che la portata di un provvedimento come quello che stiamo stasera licenziando avrebbe potuto subire, anche dal nostro punto di vista e dalla nostra parte, una valutazione diversa se diversamente fosse stata posta dall'attuale Governo e dall'attuale maggioranza la questione dell'autonomia impositiva dei comuni rispetto a come invece è stata posta, e domani torneremo in Commissione a discutere per valutare le proposte del Governo. Diversa avrebbe potuto essere la nostra valutazione se, per esempio, si fosse dato già avvio, nel nostro paese, alla riforma dell'imposizione sulla casa. Dico questo perchè, in ogni caso, un elemento della questione fiscale, della questione della riforma tributaria non può essere giudicato se non in un contesto più generale che tenga conto di tutte le questioni aperte.

Tuttavia non intendo, signor Ministro — lo dico con molta chiarezza — sminuire la portata di questo provvedimento perchè alla sua definizione — lo dicevo prima e lo ribadisco — noi abbiamo dato, mi permetto di dire, un contributo determinante. Credo che si debba alle nostre iniziative e alle nostre pressioni se la iniziale restituzione a titolo di rimborso del *fiscal drag* passa dai 1.500 miliardi del 1984 e dai 700 miliardi del 1985 agli 8.000 miliardi che con questo provvedimento si destinano a questo scopo, che però noi riteniamo ancora insufficienti, signor Ministro. Infatti, l'ulteriore miglioramento che noi avremmo voluto — lo ribadisco — non è stato consentito perchè la richiesta del voto di fiducia alla Camera, e al Senato la chiusura, diciamo pure, con la quale la maggioranza e il Governo si sono presentati nella discussione su questa questione, non hanno consentito che questo miglioramento venisse apportato.

Per noi rimangono alcune questioni aperte e la prima è — sono questi i motivi per i quali noi arriveremo alla fine ad astenerci dal voto — la discriminazione che inevitabilmente si opera a danno di molti redditi da lavoro autonomo per i quali è previsto un

recupero minimo ed inoltre per il fatto che non è chiaramente disciplinato il conguaglio fiscale di fine anno — lo diceva il collega Pollastrelli nella illustrazione di un emendamento — per alcune categorie di pensionati che subiranno sicuramente, dopo tanto clamore e tante discussioni, una grande delusione. Su tali argomenti, signor Ministro, alla Camera avevamo raccolto sugli appositi emendamenti da noi presentati anche l'adesione di altri Gruppi, ma — e la storia è a tutti nota e la richiamava prima il senatore Cavazzuti — il voto di fiducia ha impedito che si potesse discutere serenamente pronunciandosi su tali emendamenti.

È quindi con tali considerazioni che desidero ribadire il nostro atteggiamento di astensione dal voto, rivendicando però, ancora una volta, il ruolo positivo che abbiamo avuto per il modo in cui la vicenda si sta concludendo, poichè senza il nostro contributo — diciamolo chiaramente — non sarebbe oggi al punto in cui è ed al punto in cui stasera finirà per essere, dopo questa discussione del Senato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, sarò breve poichè ho già detto molto. Devo soltanto aggiungere che il Gruppo del Movimento sociale italiano deve dare atto che qualcosa si è cominciato a fare. Abbiamo formulato le nostre critiche e non vogliamo dire, come fanno altri Gruppi, che quello che si è ottenuto è merito nostro: quando una legge passa, il merito è un po' di tutti e non soltanto di questo o di quel Gruppo.

Quello che è importante chiarire è che riteniamo che il rimborso del *fiscal drag* è stato veramente parziale ed irrisorio. Importante, però, è il riconoscimento di questa ingiustizia, il riconoscimento che per anni lo Stato ha incassato più di quanto doveva e questa sul piano morale è una vittoria di tutti quelli che, come noi, si sono battuti per poter arrivare a questa misura.

Fatte queste brevi considerazioni, confermo quanto è stato fatto dal nostro Gruppo alla Camera dei deputati, dove il Movimento sociale italiano ha votato contro la fiducia, ma in senso favorevole a questo provvedimento, così come farà al Senato.

NEPI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEPI. Onorevole Presidente, non credo di dover aggiungere altre considerazioni a quelle che sono state alla base della relazione del senatore Lai e del dibattito che si è sviluppato in quest'Aula con l'intervento, per il Gruppo della Democrazia cristiana, del senatore Berlanda. Vi è stata un'indicazione ben precisa delle motivazioni e dell'impegno del Gruppo della Democrazia cristiana nel sostenere questo primo importante obiettivo del quale va dato atto al Governo per le modalità e per la tempestività con cui il provvedimento è stato presentato.

Certamente non si tratta di una riforma sostanziale ed organica del sistema di questo tipo di imposta diretta, ma — come hanno voluto sottolineare anche gli altri colleghi — di una nuova normativa di particolare valore e significato, relativa proprio alla revisione delle aliquote IRPEF, sottolineando in particolare che le detrazioni e le riduzioni di imposta sono dirette a tutti i contribuenti IRPEF, con assorbimento di una quota considerevole del cosiddetto *fiscal drag*. Va inoltre sottolineata la particolare attenzione posta nei confronti delle famiglie monoreddito. Non credo, quindi, di dover ulteriormente motivare la posizione del Gruppo della Democrazia cristiana ed il suo voto favorevole, se non dando atto ancora al Governo, alla stessa maggioranza e all'opposizione dell'impegno posto per l'approvazione di questo provvedimento. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Esprimo il consenso del Gruppo socialista al provvedimento con cui si affronta finalmente, e si spera di poter risolvere, il problema del drenaggio fiscale in modo organico. È stato un lavoro faticoso — in modo speciale per il Ministro — dibattuto e sofferto, che invero ha trovato anche le opportunità di un utile confronto con l'opposizione.

Noi crediamo che prima o poi si imporrà di trovare qualche forma di indicizzazione che ci sollevi dall'onere di ricorrere ciclicamente a provvedimenti di recupero di questo tipo. Con queste premesse, esprimo il voto incondizionato di favore del Gruppo socialista.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1739 nel suo complesso.

È approvato.

(Applausi dal centro e dalla sinistra).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1128 e 1201.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1738) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Sega. Ne ha facoltà.

* SEGA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, avendo il Parlamento votato la legge n. 73

pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 25 marzo scorso, legge di delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'oscillazione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, questo sarà, almeno io credo, l'ultimo provvedimento che il Parlamento converte in legge in materia di modifica delle aliquote dell'imposta di fabbricazione dei prodotti petroliferi.

Termina finalmente questa assurda rincorsa del Parlamento, quasi mensilmente chiamato a legiferare in conseguenza delle repentine oscillazioni del prezzo del petrolio.

Avevamo ripetutamente sollecitato l'approvazione di una disposizione che sollevasse il Parlamento da questo assurdo meccanismo mortificante per le istituzioni e negativo per il settore interessato. A questa mortificazione il Parlamento è stato costretto più a lungo del necessario a seguito anche dell'abbandono o della distrazione del fondo di oscillazione previsto a suo tempo per i prodotti petroliferi.

Tutta l'economia nazionale è legata direttamente o indirettamente al prezzo del petrolio e alla sua oscillazione; l'intera economia nazionale è interessata all'utilizzo del cosiddetto «risparmio petrolifero»; altre sono le sedi e le occasioni dove è stata e sarà trattata questa questione, anche se sarà bene ricordare che sulla questione è stato alimentato un ottimismo eccessivo anche in relazione ai tempi; e, in ogni caso, noi riteniamo che il cosiddetto «risparmio petrolifero» non debba essere trasferito né alle imprese né alle famiglie, ma destinato solo ed esclusivamente allo sviluppo.

Io voglio limitarmi, nell'occasione dell'approvazione di quest'ultimo provvedimento in materia di oscillazione e di aliquote e prezzi, a mettere ancora una volta in guardia il Governo e gli organi della amministrazione finanziaria dal pericolo che in una fase di incertezza e di transizione legislativa possa ancora una volta inserirsi il tarlo del contrabbando dei prodotti petroliferi.

Il clamoroso scandalo che coinvolse larga parte dei vertici piduisti della Guardia di finanza con un ingente danno per l'erario dello Stato non è stato sufficientemente chiarito. Ancora oscure rimangono le principali

cause che consentirono una frode di tale portata, oscure le connivenze, ma anche oscuri ed indefiniti i limiti legislativi che consentirono l'apertura dei varchi. Si tratta di meccanismi legislativi delicati in quanto stabiliscono diverse aliquote fiscali per prodotti identici, diversamente tassati in relazione alla loro destinazione.

L'Italia, come ho avuto occasione di denunciare più volte, è percorsa da una miriade di rivoli di prodotti a diverso trattamento fiscale; sono prodotti diretti all'agricoltura, all'industria, alla pesca, all'esercito e ad altri settori e specifiche attività per un complessivo numero di 70, 80 aliquote diverse. È in questi rivoli paralleli che si è inserita la grande truffa a suo tempo denunciata. Il Governo deve essere impegnato ad evitare che questa fase di transizione diventi l'occasione per nuove speculazioni, truffe ed operazioni contrabbandiere. Voglio infine sottolineare ancora una volta l'esigenza che il sistema di aliquote sia tale da favorire sempre i prodotti alternativi e non inquinanti, mi riferisco al GPL e al metano per autotrazione.

Fatte queste brevi considerazioni, signor Presidente, il Gruppo comunista dichiara di approvare il provvedimento in esame, con l'auspicio e l'augurio che esso sul serio sia l'ultimo di una serie poco edificante di decreti-legge e che finalmente il Governo risponda all'esigenza di dotare il paese di un moderno, rigoroso ed equo meccanismo di imposizione fiscale sui prodotti petroliferi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

NEPI, relatore. Non ho nulla da aggiungere alle considerazioni contenute nella mia relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

VISENTINI, ministro delle finanze. Ringrazio il relatore ed il senatore Segà per il suo intervento. Desidero poi aggiungere che que-

sto provvedimento è diventato di convalida di quanto è stato fatto prima della legge di delega con la quale si è mantenuta la linea di tener fermi i prezzi ad un certo livello, tassando o detassando qualora vi fossero delle variazioni dei prezzi medi europei. Il provvedimento al nostro esame serve invece per sanare tutto il passato, cioè quanto avvenuto dal mese di febbraio in poi in linea con un indirizzo che mi pare sia stato unanimemente approvato dal Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: « Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a lire 77.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi »;

al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: « Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a lire 56.584 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi »;

al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: « Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a lire 7.705,30 per ettolitro, alla medesima temperatura e relativamente alla stessa eccedenza »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio

lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 11.250 a lire 14.433 e da lire 12.906 a lire 16.089 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

3-ter. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della predetta tabel-

la B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 4.614 a lire 5.567, da lire 5.337 a lire 6.480 e da lire 14.733 a lire 18.355 per quintale ».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 74.277 a lire 75.809 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi. Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a lire 77.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da lire 53.808 a lire 55.340 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi. Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a lire 56.584 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 7.427,70 a lire 7.580,90 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a lire 7.705,30 per ettolitro, alla medesima temperatura e relativamente alla stessa eccedenza.

3-bis. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 11.250 a lire 14.433 e da lire 12.906 a lire 16.089 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

3-ter. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 4.614 a lire 5.567, da lire 5.337 a lire 6.480 e da lire 14.733 a lire 18.355 per quintale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 2.

1. Il termine del 13 marzo 1986, stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85, per il trattamento fiscale agevolato delle miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, è prorogato fino al 30 settembre 1987.

È approvato.

Art. 3.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 40, e del decreto-legge 13 marzo 1986, n. 63.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Signor Presidente desidero svolgere una breve dichiarazione di voto per debito di chiarezza, in questa Aula, di fronte ad un provvedimento come il disegno di legge al nostro esame. Sulla materia già abbiamo avuto altre occasioni di intervenire, nel corso delle quali abbiamo esternato le nostre convinzioni ed effettuato le nostre deduzioni sulla formulazione dei vari articoli che si sono sin qui succeduti. Lo spirito con cui l'Aula, quest'oggi, accoglie il provvedimento al nostro esame è uno spirito che forse non rende giustizia al travaglio che ha fatto da cornice ai precedenti provvedimenti. Non rende giustizia perchè minimizza un dibattito che pure è stato sentito sia in Commissione sia in Aula per i riflessi di ordine secondario che questi provvedimenti hanno comportato.

A me spetta il compito di ribadire quest'oggi il nostro voto contrario, un voto contrario che muove dalla doverosa constatazione che le buone intenzioni dichiarate e ribadite di volersi avviare verso soluzioni diverse e migliori non sono credibili. *L'incipit vita nova* che può ricavarsi dalle dichiarazioni del Ministro non ha una dose sufficiente di credibilità in quanto questo provvedimento

non ha potuto beneficiare di quella chiarezza che sarebbe stata utile oltre che necessaria. Noi abbiamo rilevato che, attraverso una norma come quella che oggi stiamo varando, rinunciavamo a chiarire a noi stessi gli effetti indotti da questo provvedimento. Abbiamo evidenziato i nostri timori circa l'insorgere di un divario competitivo con l'estero tale da portare a una dicotomia sempre più accentuata fra le condizioni del mercato interno e quelle del mercato estero. Abbiamo detto inoltre che, di conseguenza, era paventabile una riduzione della domanda nei confronti del nostro mercato interno. Ci aspettavamo quindi di conoscere le soluzioni proposte dagli organi ministeriali e dal Governo per la norma che determinava tali condizioni.

Abbiamo sottolineato che con tale provvedimento di certo non si sarebbero risolti problemi notevoli, nodi strutturali, come quello dei trasporti e quello dell'elettricità, per affrontare i quali chiedevamo che almeno il 50 per cento degli importi ricavabili attraverso i ribassi che si erano verificati fosse devoluto al sistema imprenditoriale e produttivo proprio per mantenere livelli di competitività adeguati.

Peraltro nulla il Governo ci ha detto circa l'utilizzazione di queste risorse nè ci può soddisfare il provvedimento di delega al Governo, di cui alla legge n. 73 del 25 marzo scorso, in quanto tali disposizioni nulla dicono circa gli interrogativi che ho testè posto.

Pertanto ribadiamo il nostro no all'approvazione di queste norme, così come rifiutiamo la dichiarazione scontata, che è stata riportata nella relazione preliminare al disegno di legge e che è riscontrabile anche nei resoconti dei lavori della Commissione, sulla inevitabilità di siffatte fiscalizzazioni. Non riteniamo inevitabili queste fiscalizzazioni se si procede per tempo ad assolvere quel debito di intervento che da tanto la mia parte politica sollecita al Governo.

Ci auguriamo che l'*incipit vita nova* cui ha voluto riferirsi il Ministro abbia un riscontro concreto in quel corollario di provvedimenti che da tempo invochiamo in sostituzione di scelte come queste che — lo ribadisco ancora una volta — non possiamo condividere.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1756**

COLELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLELLA. A nome della Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1756: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Colella si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata» (1756) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata», già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

COLELLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questo provvedimento ci viene dalla Camera dei deputati, con alcune modifiche, per la sua eventuale, definitiva approvazione.

Mi soffermo sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo originario del provvedimento. La prima modifica riguarda il comma due dell'articolo 1; praticamente si proroga al 31 dicembre 1988 l'esonero degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge Bucalossi per il rilascio delle concessioni. A partire dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1990, nei soli comuni disastri non è dovuto l'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria.

All'articolo 1 vengono aggiunti poi gli articoli 1-bis ed 1-ter. L'articolo 1-bis riguarda il trasferimento entro il 30 giugno di quest'anno alle regioni Campania e Basilicata del fondo per le provvidenze alla cooperazione presso la sezione speciale della Banca nazionale del lavoro originariamente di 100 miliardi. I criteri devono essere definiti dai consigli regionali entro e non oltre il 31 dicembre 1986.

Con l'articolo 1-ter, l'esonero dall'IVA per le costruzioni nei territori delle regioni Campania e Basilicata colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981 viene esteso anche alle parcelle professionali.

All'articolo 2 (strumenti urbanistici) viene ribadito, per i comuni disastri e gravemente danneggiati, l'obbligo di adottare entro il 30 settembre 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici ed in più si è aggiunta la seguente espressione rispetto al testo originario: «fermi restando i poteri sostitutivi di competenza delle regioni».

Al comma 3 dell'articolo 2 c'è un'altra modifica in base alla quale si stabilisce che i comuni disastri e quelli gravemente danneggiati sprovvisti anche di uno solo dei piani esecutivi di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, — che sarebbero i piani di zona, i p.i.p. e i piani di recupero — devono adottarlo entro il 30

settembre 1986. Le spese per la redazione degli strumenti urbanistici in caso di inadempienza «non potranno gravare sui fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219».

In questo articolo 2 vengono inoltre soppressi i commi 4, 5 e 6.

L'ultima modifica riguarda l'articolo 6 (avviamento al lavoro dei giovani). Il testo approvato dalla Camera dei deputati fa sorgere delle perplessità. Personalmente sono convinto che l'articolo 6, sia nel testo originario, sia nel testo trasmessoci dalla Camera, è lacunoso. Non abbiamo dato alcuna indicazione alle commissioni regionali per l'impiego circa i bacini di mano d'opera che, a mio modesto modo di vedere, oltre che ai comuni disastri dovevano estendersi non dico a zone non colpite dal sisma, ma perlomeno ai soli comuni che sono stati interessati dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981, ossia ai comuni gravemente danneggiati o danneggiati.

Non parliamo poi di quanto viene stabilito per i giovani da assumere con contratto di formazione e lavoro. Mi domando come si possa stabilire, solo questa sera, 16 aprile 1986, nel caso questa legge venga definitivamente approvata, che i giovani disoccupati da assumere con contratto di formazione e lavoro debbono trovarsi nelle condizioni di essere nati o residenti all'epoca dell'evento sismico nei detti bacini. Ripeto, questo viene sancito la sera del 16 aprile 1986. Ma a tutto ciò che è avvenuto fino a questa sera, quale regolamentazione diamo con questa normativa?

Desidero portare un esempio limite: sul giornale «il Mattino» del 17 gennaio di quest'anno si diceva che una importante industria a livello nazionale, operante nel settore alimentare, assumeva 13 giovani diplomati (sono le testuali parole del bando) «da avviare alla carriera tecnica di produzione nell'ambito di un grande stabilimento modernamente organizzato operante in provincia di Salerno». Tra i requisiti richiesti nel bando (ho qui una copia che potrei depositare) vi era la residenza in provincia di Salerno: non si faceva alcun riferimento ai bacini di utenza per i contratti di lavoro. Si diceva, inol-

tre, che l'assunzione con contratto a tempo indeterminato «sarà effettuata nei primi giorni di febbraio». In seguito ad una prima e ad una seconda selezione sono state scelte 13 persone per svolgere attività lavorativa presso lo stabilimento della «Nocera Umbra Sud» con sede in Contursi Terme, zona del cratere. Dopo l'ottenimento di una lettera di impegno, in gruppi di quattro persone sono andati in Francia, in Lussemburgo e in Germania per corsi di formazione. Al rientro, dopo aver prestato attività lavorativa in sede, ossia a Contursi Terme, sono stati convocati dalla società ed invitati a sospendere tale attività per il mancato rilascio del nulla osta da parte del collocatore. Sono cose gravissime che avvengono nella nostra Italia.

Poichè soltanto questa sera, se la legge sarà definitivamente approvata, viene sancito che i giovani disoccupati debbono essere nati o residenti all'epoca dell'evento sismico nelle zone indicate, data l'urgenza di una rapida approvazione del provvedimento, mi limito a porre una domanda e aspetto una parola chiara da parte del Governo su casi come quelli da me sottoposti all'attenzione di questa Assemblea. In questo momento dovrei proporre per lo meno l'incontro con il Ministro del lavoro oppure una modifica a sanatoria. Ma poichè il tempo stringe e non si vorrebbe far decadere anche questo decreto, vorrei sapere come si intenda risolvere questi casi limite. Li sottopongo all'attenzione del signor Ministro nella speranza di una risposta esauriente e per dare speranza a tanti giovani che si sono sacrificati e che attendono addirittura il montaggio delle macchine presso questa industria. Poi si parla dei ritardi con cui vengono industrializzate le zone del cratere!

Per casi come quelli da me evidenziati non si può negare il nulla osta, in quanto solo questa sera viene stabilita anche per i contratti a tempo la condizione che i giovani disoccupati devono essere nati o residenti, all'epoca dell'evento sismico, nei bacini di mano d'opera. Per i casi pregressi tale norma non vale. Soltanto una chiarificazione su questo e su altri problemi che emergeranno dalla discussione potrà disporci all'approvazione del disegno di legge in questa seduta

ed io auspico che tale approvazione avvenga per evitare la reiterazione del provvedimento. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Sellitti. Ne ha facoltà.

SELLITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, torniamo ad occuparci di misure a favore delle zone terremotate, che costituiscono un elemento di essenziale continuità per il progresso, la ricostruzione e la rinascita del nostro Mezzogiorno. Il protrarsi delle condizioni di disagio e di eccezionalità nelle zone della Campania e della Basilicata colpite dal gravissimo sisma del 1980 richiede misure che procrastinino gli effetti di precedenti provvedimenti. Siamo quindi consapevoli dell'opportunità delle ulteriori misure che vengono proposte e concordiamo con l'esigenza di assicurare a queste zone il completo recupero delle condizioni di riconosciuta normalità. In questo senso ci conforta, in occasione dell'esame di taluni recenti provvedimenti, la riconosciuta necessità di intervenire per prorogare i termini di alcuni interventi segnalando altresì l'opportunità di favorire una più efficace e rapida applicazione delle norme emanate. Come dichiarato anche in sede di discussione del precedente decreto, credo che questo provvedimento possa rappresentare in certo qual modo una valida risposta a quei suggerimenti.

La struttura composita e al tempo stesso essenziale delle sue norme testimonia la volontà di andare al nocciolo delle questioni ancora aperte e insolute per rilanciare interventi in atto e utilizzare pienamente la potenzialità offerta dai precedenti provvedimenti e non ancora pienamente espressa. Non serve richiamare ancora una volta ad una ad una le misure proposte dal provvedimento, che sono certamente tutte indispensabili; semmai, dico, c'è il rischio che non siano ancora del tutto sufficienti, come è stato altresì dichiarato anche dal relatore. Come è stato più volte ricordato in quest'Aula e come purtroppo dimostrano le vicende di tutti i giorni, non possiamo trascurare il

fatto che siamo di fronte a zone che vivono una doppia emergenza. Quella della conseguenza degli eventi sismici, infatti, non è altro che una calamità eccezionale e naturale che si è abbattuta su un'area strutturalmente calamitata da un sottosviluppo permanente. Il terremoto non ha fatto altro che aggravare una situazione già grave e questa coincidenza di eventi negativi ha comportato e comporta sforzi, direi, ancora più massicci di recupero e ha mostrato l'insufficiente reattività del contesto e quindi l'insufficienza degli interventi pubblici già attivati. Ha inoltre sollevato il problema di sollecitare soluzioni di natura diversa da quelle già espresse nel decreto e da quelle che si possono prospettare in aree più sviluppate del paese. La portata delle attuali disposizioni risulta per molti aspetti e in certo qual modo calibrata alle caratteristiche storiche e strutturali, di costume e di sviluppo proprie delle nostre zone interessate dal provvedimento. La discussione sulle misure del provvedimento ha contribuito, direi, ad affinare nel segno della peculiarità locale gli interventi.

Ribadisco, quindi, questa necessità nella speranza, che è anche un auspicio, che questa esigenza possa far parte delle eventuali future misure adottate dal Governo nei confronti delle popolazioni meridionali colpite dal terremoto.

Come ho già avuto modo di sottolineare in altre analoghe circostanze in qualità di parlamentare di quelle zone, tutti noi, parlamentari di quelle zone ci sentiamo impegnati nell'opera di ricostruzione, che richiede tanta tenacia, volontà, abnegazione e soprattutto fiducia nella capacità di innescare i processi per un avvenire migliore e più vicino agli *standards* di zone più fortunate del nostro paese, per le generazioni future, per i giovani di domani, che saranno chiamati a ricevere, a conservare e a valorizzare il patrimonio che oggi, con i sacrifici ed il contributo di tutti, si riuscirà a realizzare nelle zone più arretrate del nostro Mezzogiorno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gioino. Ne ha facoltà.

* **GIOINO.** Signor Presidente, per giustificare in qualche modo il senso di disagio che

avverto questa sera mentre ci accingiamo ad esprimere il voto su questo provvedimento, debbo ricordare un po' la storia degli ultimi due mesi che ci hanno visti impegnati innanzitutto sul decreto n. 788, in Commissione e qui in Aula, in una discussione che, tutto sommato, voleva avere questo senso: cercare cioè, finalmente, di licenziare un provvedimento che abbia un carattere di organicità e che sia una risposta non dico definitiva, perchè la materia naturalmente va gestita, controllata anche, credo, per gli anni successivi, ma che rappresenti un punto di riferimento certo per i cittadini, per i terremotati, per le amministrazioni locali.

Tutto questo non è avvenuto e ci troviamo di fronte, questa sera, ad un decreto che tutto sommato non affronta ancora in maniera precisa tutte le questioni e i problemi che ancora il terremoto presenta. E questo è avvenuto per due motivi: innanzitutto per il fatto che c'è stata qui una decisione della Presidenza del Senato che ha giudicato improponibili alcuni articoli aggiuntivi ed alcuni emendamenti al decreto n. 788.

Noi abbiamo accettato democraticamente questa decisione della Presidenza, una decisione che non abbiamo peraltro condiviso e che naturalmente oggi troviamo ancor più non condivisibile per il fatto, ad esempio, che alla Camera alcuni di quegli emendamenti sono stati dichiarati proponibili; mi riferisco, ad esempio, a quelli riguardanti la questione della cooperazione: a questo proposito c'è una norma in questo decreto approvata dall'altro ramo del Parlamento, ma che noi non abbiamo potuto discutere in questa sede, perchè la Presidenza del Senato ha ritenuto improponibili alcuni nostri emendamenti.

Esiste anche un altro problema, il fatto cioè che la Camera non si è limitata ad introdurre altre norme, ma ha fatto un lavoro di modifica e talvolta, credo, di stravolgimento di articoli e di commi che noi avevamo varato in questa sede.

Ora ci troviamo nell'impossibilità di intervenire nella materia, di apportare modifiche. Ci si dice — e dobbiamo prendere atto di questo — che è giusto che il decreto non decada perchè l'altro ramo del Parlamento

non avrebbe i tempi tecnici necessari per la sua definitiva conversione in legge.

Noi non ci vogliamo assumere la responsabilità di far decadere questo decreto, ma non possiamo fare a meno di sottolineare alcuni aspetti, in maniera anche critica, che del provvedimento non ci convincono. Mi riferisco essenzialmente a due questioni. La prima è quella relativa agli strumenti urbanistici. Noi riteniamo, signor Ministro, insufficiente la sanzione per i comuni inadempienti, la sanzione cioè che prevede il pagamento degli oneri relativi alla redazione degli strumenti urbanistici con il bilancio comunale anziché con i fondi dell'articolo 3.

Noi sappiamo che la partita degli strumenti urbanistici è decisiva per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto. Di questo fatto siamo convinti tutti; questa è una gravissima limitazione che non consente allo sforzo finanziario, all'investimento in quelle aree, di avere il necessario terreno su cui esplicitare effetti positivi, e questo genera anche fenomeni spesso non appariscenti, incontrollabili, ma certamente inquietanti.

In poche parole, signor Ministro, signor Presidente, quando non c'è la possibilità di costruire case, di investire i fondi anche nell'edilizia economica e popolare si genera un altro tipo di mercato. Ed il mercato che in questa fase sta prendendo corpo è quello delle aree di sedime ed è quello addirittura dei contributi. Ci sono esempi ormai numerosi che si è avviato su questa strada il mercato delle case: cioè il cittadino riceve il contributo ed aderisce a un contratto a cinque anni, il che vuol dire che oggi vende le case fruibili già tra qualche anno ma per le quali potrà fare il contratto di alienazione soltanto dopo cinque anni dal contributo.

Si tratta di una questione che dobbiamo stroncare e lo possiamo fare soltanto se insieme alle amministrazioni locali mettiamo in moto tutti quei meccanismi che la legge aveva previsto, perchè in queste zone l'obbligo di adottare gli strumenti urbanistici non era solo dettato dal fatto che comunque un comune deve dotarsi di uno strumento urbanistico, ma era dettato da una condizione ancor più importante, poichè si trattava di comuni che avevano subito gravissimi danni

ed in moltissimi casi si trattava di comuni rasi al suolo. In questa realtà non era possibile, soltanto attraverso l'adozione dei piani di recupero, pensare ad una ricostruzione che avesse dei ritmi accettabili, ma che fosse anche chiara e senza i fenomeni torbidi che si stanno generando in questa fase.

Quindi dobbiamo prendere atto che la norma semplice che impone ai comuni l'adozione degli strumenti urbanistici ha fallito e che dobbiamo colpire le amministrazioni locali con sanzioni ancora più pesanti, qualora si rendano responsabili di questa gravissima inadempienza, che compromette nel complesso la ricostruzione e lo sforzo finanziario che lo Stato ha sopportato per questa triste vicenda.

L'altra questione riguarda l'articolo 6 e naturalmente non desidero fare la storia di tale articolo, ma andare al punto che oggi sembra dividerci. Per la verità le cose che dividono noi qui sono molto meno gravi delle questioni che stanno dividendo Ministro, Confindustria e sindacati a quel famoso tavolo della Commissione regionale per l'impiego. Per quanto ci riguarda, la divisione può sembrare la disputa fra poveri che vogliono arrivare tutti allo stesso risultato, al raggiungimento dell'agognato posto di lavoro in un'area e in situazioni dove di posti di lavoro per la verità ce ne sono stati sempre assai pochi. Evitiamo questa guerra tra poveri e partiamo dalla considerazione, senatore Colella, che qui parliamo del cratere, parliamo cioè di un'area e, nel complesso, di una zona che ormai da cento anni esporta forza lavoro. C'è voluto un terremoto perchè si creassero occasioni per cui ad un certo punto vi fosse la disponibilità di posti di lavoro, almeno sulla carta, perchè in realtà anche qui dobbiamo fare i conti con quello che sta avvenendo e che avverrà, ma comunque si prospetta una situazione che metterà a disposizione qualche migliaio di posti di lavoro.

A me sembra proprio che non sia il caso di aderire a certi atteggiamenti della Confindustria che vogliono portare qui forza lavoro non so da dove: sicuramente, se si trattasse di zone terremotate non ci sarebbe la questione, ma non si può giustificare questo

atteggiamento, che tende, nel complesso, a risolvere situazioni di crisi che stanno in altri punti del nostro paese con questa valvola di sfogo che si è creata con la industrializzazione del cratere. Ebbene, se noi potessimo affermare che i giovani che saranno avviati al lavoro saranno comunque giovani di aree colpite e che tradizionalmente hanno sempre «fatto la valigia» e preso la via dell'Europa o dell'America, da cento anni ormai, ebbene se potessimo fare questo sforzo io credo che faremmo giustizia.

Questa quindi è l'impostazione che dobbiamo dare, e tutte le modifiche che dobbiamo imporre alla legge debbono raggiungere questo obiettivo, cioè creare una prospettiva per giovani che non l'hanno mai avuta e che comunque oggi sono in uno stato di grande bisogno, per le condizioni in cui sono storicamente vissuti e per le questioni gravi in cui li ha gettati una disgrazia come quella avvenuta nel 1980.

Questo vogliamo fare e noi questo atteggiamento avremo se ci sarà dato (non sappiamo se sarà possibile, speriamo di sì) di sederci insieme al ministro De Michelis per trattare questa questione il 23 di questo mese, giorno per il quale noi abbiamo chiesto, appunto, un incontro col Ministro; speriamo che ci sia la sua disponibilità perchè di queste cose vogliamo discutere.

CALICE. Il Ministro deve venire: questo è il Parlamento, non è la piazza del paese!

GIOINO. Il Ministro deve venire, ma siccome non abbiamo strumenti per costringerlo, più che l'invito e più che la speranza che a questo invito aderisca non possiamo esprimere in questa fase.

Quindi di questo si tratta, sapendo che la situazione è grave, non soltanto per gli episodi che lei, senatore Colella, ha denunciato, ma per un'altra serie di episodi di cui ormai è piena la cronaca di quelle aree nei mesi scorsi e in questi giorni.

Noi vogliamo che i Ministri facciano tutto intero il loro dovere: sappiamo che esistono grandissime difficoltà, ma la loro presenza, il conforto di tutte le forze politiche, se insieme vogliamo marciare verso questo obietti-

vo, possono stroncare dei fenomeni che noi giudichiamo negativi e che possono, piuttosto che migliorare la situazione generale in quelle aree, probabilmente dare un contributo a che la situazione peggiori e si deteriori.

Ecco, questo è l'impegno che vogliamo esprimere qui, questo è l'invito che facciamo anche a uomini della sua parte, onorevole relatore, e al Ministro perchè si dia una risposta di questa natura. I giovani aspettano dal Parlamento appunto un impegno preciso in questo senso e, se le cose dovessero andare secondo altre direzioni, ebbene, noi sollevaremo questa questione in maniera assillante, se volete, sapendo però che giochiamo una partita di grandissima importanza, di grande valore non soltanto economico, ma morale e ideale. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Amelio. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il complesso *iter* di questo decreto dimostra, ove ce ne fosse ancora bisogno, che esistono sul tappeto tanti problemi che non sono stati ancora risolti nella difficile opera della ricostruzione delle aree colpite dal terremoto, in particolare della Basilicata e della Campania.

Io devo innanzitutto ringraziare la Commissione speciale per il terremoto e il suo presidente, senatore Coco, per il lavoro compiuto e per la larga intesa, la unanimità raggiunta su specifici problemi, quelli che sono considerati da questo decreto e quelli che nella precedente lettura avevamo cercato di inserire, nella convinzione che si trattava di problemi comunque urgenti che andavano e che vanno risolti.

Così ringrazio anche il ministro De Vito per la sensibilità e apertura che ha sempre dimostrato, avvalorata anche dal fatto che egli è figlio illustre di questa terra che è stata martoriata per decenni, non ultimo dal terremoto.

Io non mi soffermerò sui tanti problemi irrisolti ai quali, come dicevo, la Commissione nella lettura del precedente decreto aveva tentato di dare un tantino di organicità.

Siamo, ci si dice, in attesa della legge organica ed io colgo questa occasione per sollecitarne la presentazione e soprattutto l'approvazione.

Come ho detto, non mi soffermerò sui tanti problemi irrisolti, desidero però precisare alcuni punti. Innanzitutto voglio sottolineare la necessità di sistemare il personale convenzionato o che comunque abbia prestato la propria opera nel difficile periodo di ricostruzione presso comuni, ministeri od altri enti. Si disse che durante la precedente lettura il Senato aveva compiuto un colpo di mano. Io non condivido questa affermazione: avevamo invece tentato di fare ordine e di mettere un punto fermo su un problema che non è procrastinabile. Ancora una volta si propongono le proroghe, arriveremo al 31 dicembre e nel frattempo che cosa succede? Possono o no — ed è intorno a questo interrogativo che ruota tutto il problema — i comuni fare a meno di tutto questo personale? In proposito c'è però la convinzione provata che non possano farne a meno e occorre pertanto sistamarli.

Occorre poi ricordare che c'è anche personale che — diciamolo con franchezza — è stato licenziato dai comuni anche per una sorta di vessazione politica, compiuta da parte di tutti i partiti politici: con il rinnovo delle amministrazioni, l'anno scorso, è stata operata questa selezione. Non possiamo però consentire questo. Ecco perchè avevamo proposto di sistemare e recuperare tutto il personale che, per almeno due anni, abbia prestato servizio in questa difficile opera. Ora si va avanti con la proroga ma il problema si ripropone ed io lo sottopongo all'attenzione del Ministro.

Ci sono poi altri problemi, ad esempio quello del contributo per le unità immobiliari che superano lo *standard* indicato dalla legge. In proposito ritengo che dovremmo giungere ad alcuni chiarimenti. Uno sforzo è stato fatto per dare un contributo anche al di fuori dei 110 metri quadri, contributo che comunque non può superare il tetto massimo previsto.

Ci sono immobili che, teoricamente, dovrebbero essere di interesse storico-artistico

e quindi di competenza specifica del Ministro dei beni culturali ma che invece, di fatto, non vengono presi in considerazione né finanziati. Il Ministero dei beni culturali, forse opportunamente, ha costruito, comune per comune, una mappa su cui ha posto vincoli diretti o indiretti, però poi non fa nulla per ricostruire o riadattare questi immobili. Possiamo rimanere ancora fermi al contributo che, in certi casi, al massimo consente di sistemare soltanto una parte di un'ala di un grosso fabbricato? Sono infatti spesso molto imponenti gli immobili di interesse artistico o storico di cui disponiamo nel Sud. È questo un problema che resta irrisolto.

C'è poi un altro punto che mi sta particolarmente a cuore e su cui spesso — devo dirlo con amarezza — non ho trovato quella apertura che il problema pure meriterebbe e su cui mi permetto di insistere. Mi riferisco alla necessità di estendere i benefici previsti dagli articoli 21 e 32 della legge n. 219 al di fuori del cosiddetto cratere. Capisco la chiusura che il Parlamento ed alcuni Gruppi politici hanno avuto nel momento in cui era ancora vivo l'effetto scioccante di terra bagnata dal sangue nel periodo in cui c'era stato il terremoto, però quegli effetti ormai si sono avuti. Estendere anche alle altre aree della Basilicata e della Campania, non dico gli stessi benefici e nella stessa misura, bensì benefici minori e proporzionati per quelle aree che possono essere incentivate essendo già avviata l'industrializzazione ma che oggi sono ferme, che registrano una stasi preoccupante, che potrebbero essere incentivate attraverso un contributo in più previsto da questa legge sul terremoto all'articolo 32, credo sia opera meritoria.

Ricordo che alcuni mesi fa la Commissione speciale approvò all'unanimità — e ringrazio ancora tutti i colleghi — un mio ordine del giorno. Si disse in quella occasione che questo problema doveva essere affrontato in un disegno di legge organico. Sto aspettando questo disegno di legge organico e ricordo a tutti che c'è questo problema sul quale occorre discutere.

Il relatore si è soffermato sulle ingiustizie

che si determineranno nelle nostre zone nel momento in cui personale avviato con contratti di promozione, dopo aver seguito i corsi magari con grande sacrificio, verrà messo alla stessa stregua del personale iscritto alle liste dell'ufficio di collocamento. Se questo personale non dovesse godere degli speciali benefici previsti, ci si dovrà recare all'ufficio di collocamento a fare una richiesta nominativa, ma intanto i giovani che hanno seguito un corso di formazione professionale sono trattati alla stessa stregua di coloro che non hanno fatto neppure il corso e questo non mi sembra corretto.

Questo problema ed altri mi permetto di sottoporre alla sensibilità del Ministro, che certamente è aumentata su queste specifiche questioni, essendo egli figlio illustre di questa martoriata terra e avendo registrato, come sindaco di uno di questi comuni, quotidianamente la lentezza con la quale si procede, una lentezza dovuta anche al fatto che — mi preme sottolinearlo — l'erogazione dei fondi da parte del Ministro del tesoro per l'opera di ricostruzione non è puntuale. I fondi a disposizione, sulla carta, ci sono, però l'erogazione è tardiva, per cui i comuni debbono stipulare convenzioni sulle quali sussistono grosse perplessità e inoltre le banche non sempre sono disposte a farle. Tutto questo rallenta l'opera della ricostruzione.

Sono convinto che, grazie anche all'impulso che il Ministro saprà dare, troveremo analoga sensibilità e quindi tutta l'apertura e la disponibilità della quale ha parlato anche il senatore Gioino nella Commissione speciale. Si potrà dunque accelerare al massimo l'opera di ricostruzione che quindi potrà procedere rapidamente e bene. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

COLELLA, relatore. Condivido tutte le osservazioni fatte e quindi non ho altro da aggiungere alla relazione svolta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

* **DE VITO, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.** Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio il relatore, i senatori Sellitti e D'Amelio per la maggioranza e il senatore Gioino per l'opposizione per aver sostenuto nei loro interventi l'esigenza di rendere definitivo questo provvedimento e quindi la necessità di convertirlo per dare elementi di certezza a coloro che sono interessati alla complessa materia che il provvedimento tratta, pur avendo il relatore e i colleghi intervenuti nel dibattito manifestato alcune perplessità, alcune critiche, in qualche caso piuttosto serrate, sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento e in relazione a problematiche più vaste.

Mi rendo conto che il consenso che proviene dall'Assemblea a una rapida conversione in legge del decreto, per evitarne la reiterazione, è legato al fatto che, come ha detto il senatore Gioino, in questo ramo del Parlamento una serie di articoli proposti dalla Commissione come emendamenti al precedente decreto fu dichiarata improponibile e quindi c'è materia per un disegno di legge che completi la normativa in modo organico in relazione ai problemi della ricostruzione delle due regioni danneggiate.

Aggiungo che, perlomeno dalle notizie in mio possesso, nella giornata di oggi la Camera dei deputati avrebbe dovuto approvare in sede deliberante un disegno di legge sulle calamità che contiene anche norme relative alla legge n. 219. Quindi, nell'immediato, anche questo ramo del Parlamento sarà ulteriormente interessato al completamento della normativa sul terremoto, il che ha facilitato il consenso per una rapida approvazione del disegno di legge di conversione di questo decreto.

Rispetto ai problemi dell'andamento della ricostruzione, vorrei dire al senatore D'Amelio che proprio nella seduta di ieri del CIPE abbiamo ripartito, tra le varie amministrazioni, ulteriori 4.000 miliardi per il prossimo triennio, dei quali 3.100 miliardi sono destinati ai comuni per la ricostruzione, avendo la consapevolezza che, ripartendo questi fondi rispetto all'entità del danno e alla candibilità dei progetti presentati, ci auguriamo con questa cifra di poter coprire tutte le esigenze, anche se forse resta qualche margi-

ne che dovremo pure prevedere di coprire con ulteriori finanziamenti.

Due problemi in particolare hanno sollevato la perplessità del senatore Gioino e, per un problema più specifico, del relatore, senatore Colella. In primo luogo mi riferisco al problema relativo all'articolo 6, cioè all'avviamento dei giovani al lavoro. Data l'ora non farò la ricostruzione di quelli che dovevano essere competenze e doveri di vari livelli circa un'organica regolamentazione delle assunzioni all'interno delle aree del cratere, aree di cui all'articolo 32. Questo è tanto vero che il Governo è stato costretto a proporre una norma per invitare le commissioni regionali per il collocamento a muoversi in questa direzione, cosa non necessaria perchè, in base alla legge che regola il funzionamento delle commissioni regionali per l'occupazione, questo era possibile anche prima. Come ha detto il senatore Gioino, esistono ancora oggi divisioni all'interno della commissione regionale tra sindacati ed imprenditori, nonostante l'impegno personale del Ministro del lavoro che ha presieduto le ultime riunioni della commissione regionale per il collocamento. Mi auguro che in quella sede il problema si risolva in via definitiva perchè, senatore Colella, le mie perplessità sono di gran lunga superiori a quelle cui lei ha fatto riferimento circa la gestione del problema, nel senso che non mi pare che sia stata imboccata una strada che faciliti l'incontro tra la domanda e l'offerta.

Il suo caso è uno di quelli emblematici. A mio avviso dovrebbe poter trovare una soluzione, in quanto è giusto quello che dice lei: se dei giovani sono stati assunti con un contratto di formazione nel mese di gennaio fino al punto che sono andati all'estero, non vedo come possa esserci un veto a mantenere questo rapporto, anche in relazione al fatto che l'articolo 6 dice «fatte salve le precedenti deliberazioni». Quindi, se c'è stata un'autorizzazione al contratto di formazione, non ci dovrebbe essere più problema. Ma, ammesso che così non fosse, tenga presente un'altra cosa, cioè che se questi giovani hanno già compiuto una parte della formazione, possono essere tranquillamente assunti dalla stes-

sa impresa nella quota riservata alla chiamata nominativa. E non è che in percentuale l'imprenditore perda il favore del contratto di formazione, perchè sostituisce questi contratti con altri contratti di formazione. Aggiungerò di più: ove dovesse restare vincolante il problema del nato residente, da notizie che ho io, la commissione regionale del collocamento ha consentito — e qui c'è la divisione con il mondo imprenditoriale — ad una percentuale del 7 per cento di chiamate da potersi fare al di fuori dell'area prevista. Quindi, anche in questa ipotesi, potrebbero rientrare i casi ai quali lei, senatore Colella, ha fatto riferimento. Come il senatore Colella ha ascoltato dall'intervento del senatore Gioino — ero presente io stesso nella Commissione speciale questa mattina — la Commissione ha deciso di convocare per il 23 aprile il Ministro del lavoro. Ritengo che quella sia la sede in cui possono essere dati tutti i chiarimenti necessari e nella quale la Commissione possa dare un orientamento al Ministro del lavoro, nel tentativo di convincere la commissione regionale nel suo complesso ad adottare criteri un po' più rispondenti alle esigenze dei disoccupati di quella zona.

Il secondo problema, signor Presidente — e concludo — è quello sollevato dal senatore Gioino, relativo agli strumenti urbanistici e ad alcune critiche circa le modifiche apportate nell'altro ramo del Parlamento. Senatore Gioino, la Camera, tra le varie modifiche, ha spostato dal 30 giugno al 30 settembre il termine per l'approvazione degli strumenti urbanistici. Questo dà la possibilità, nell'esame della materia cui ho fatto cenno prima, giacente presso la Commissione speciale del Senato, collegandola con il provvedimento in arrivo dalla Camera, di una nuova riflessione da parte di questa Assemblea per una eventuale correzione. Ci auguriamo che nel frattempo le amministrazioni inadempienti abbiano finalmente provveduto all'adozione degli strumenti urbanistici perchè — come lei ha giustamente sottolineato — è difficile immaginare una ricostruzione organica se non c'è, alla base, uno strumento urbanistico definitivo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio l'Assemblea per la sensibilità che dimostra rispetto all'*iter* di questo provvedimento, per il fatto che consente questa sera di rendere definitivo, convertendolo in legge, il decreto-legge in esame. Ringrazio altresì i colleghi che sono intervenuti per il contributo portato alla discussione, per l'impegno per le fasi successive di completamento della normativa in materia, per le prossime tappe che ci attendono in relazione ai provvedimenti cui ho fatto riferimento. *(Applausi dal centro e dalla sinistra)*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, dopo le parole: « 31 dicembre 1990 » sono aggiunte le seguenti: « nei soli comuni disastri ».

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 1-bis. - 1. Il fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 12 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è trasferito entro il 30 giugno 1986 alle regioni Campania e Basilicata, le quali sono tenute a ripartirlo secondo criteri definiti dai rispettivi consigli regionali entro e non oltre il 31 dicembre 1986.

ART. 1-ter - 1 Le disposizioni dell'articolo 40, comma primo, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano nei territori delle regioni Campania e Basilicata colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981. Tali disposizioni vanno intese come riferite alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi, anche professionali ».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I comuni disastri e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 settembre 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici, fermi restando i poteri sostitutivi di competenza delle regioni »;

al comma 3, le parole: « 30 giugno 1986 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 1986 »;

i commi 4, 5 e 6 sono soppressi.

All'articolo 5:

i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.

All'articolo 6:

le parole: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bacini di mano d'opera da limitarsi » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e fatte salve le precedenti deliberazioni, i bacini di mano d'opera con riferimento ».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788.

Avverto che l'emendamento si intende riferito al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo dell'articolo 1 del decreto-legge, comprendente le modificazioni

apportate dalla Camera dei deputati, e degli articoli 1-*bis* e 1-*ter* introdotti dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1.

(*Proroga dei termini*).

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1986:

1) il termine contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di imposta sul valore aggiunto;

2) il termine contenuto nell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

3) il termine contenuto nell'articolo 6, penultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di occupazioni temporanee ed entro la stessa data i comuni definiscono il procedimento espropriativo di cui al terzo comma dello stesso articolo 6;

4) il termine contenuto nell'articolo 12, comma 4-*septies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di presentazione degli elaborati e della documentazione prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

5) il termine contenuto nell'articolo 2, comma ottavo, della legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni, limitatamente alle convenzioni stipulate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 1985.

2. Il termine contenuto nell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, riguardante l'esonero dagli oneri previsti dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1988. A partire dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1990 nei soli comuni disastriati non è dovuto il solo importo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della stessa legge n. 10 del 1977.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29

aprile 1982, n. 187, in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali, di indennità in favore di amministratori e segretari comunali e funzionari degli enti locali, nonché di utilizzazione di segretari comunali, sono prorogate al 30 giugno 1986. Fino al 30 giugno 1987 è autorizzato il collocamento in aspettativa, nei comuni disastriati, del sindaco o del suo delegato, di un assessore nonché di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa e, nei comuni gravemente danneggiati, del sindaco o di un suo delegato.

4. È prorogato di un anno il termine indicato nell'articolo 2 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni.

5. È prorogato al 30 giugno 1986 il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che si estende al completamento delle infrastrutture esterne alle aree di cui al citato articolo 32 con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. Le domande corredate della relativa documentazione per accedere ai benefici di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere presentate entro il 31 dicembre 1986.

Art. 1-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 12 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è trasferito entro il 30 giugno 1986 alle regioni Campania e Basilicata, le quali sono tenute a ripartirlo secondo criteri definiti dai rispettivi consigli regionali entro e non oltre il 31 dicembre 1986.

Art. 1-ter.

1. Le disposizioni dell'articolo 40, comma primo, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano nei territori delle regioni Campania e Basilicata colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981. Tali disposizioni vanno intese come riferite alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi, anche professionali.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 2.

(Strumenti urbanistici)

1. I comuni disastriati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 settembre 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici, fermi restando i poteri sostitutivi di competenza delle regioni.

2. Resta ferma la potestà dei comuni, al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione, di apportare varianti ai piani esecutivi anche successivamente all'adozione del piano regolatore con le procedure di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

3. I comuni disastriati e quelli gravemente danneggiati sprovvisti anche di uno solo dei piani esecutivi di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, lo adottano entro il 30 settembre 1986. In caso di inutile decorso dei termini, le spese per la redazione degli strumenti urbanistici, previsti dal presente articolo, non potranno gravare sui fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. All'articolo 30 della legge 14 maggio 1981, n. 219, le parole: « di cui alla lettera a) », sono sostituite dalle parole: « di cui alle lettere a) e b) ».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Limitatamente ad una sola unità immobiliare, destinata ad abitazione, è consentita la ricostruzione nel territorio del Comune contiguo».

2.1

TANGA

Invito il presentatore ad illustrarlo.

D'AMELIO. Non essendo presente in Aula il senatore Tanga, faccio mio l'emendamento che si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COLELLA, *relatore*. Signor Presidente, non vorrei dare parere contrario, ma sono costretto a farlo per la logica che abbiamo voluto tutti mettere in evidenza nei nostri vari interventi. Il problema indubbiamente c'è ed è di grande importanza. Troveremo altra occasione per cercare di collocarne la soluzione in un altro disegno di legge, ma per il momento debbo dare parere contrario all'emendamento del senatore Tanga fatto proprio dal senatore D'Amelio, per ottenere ciò che tutti chiediamo questa sera, cioè l'approvazione definitiva del disegno di legge.

D'AMELIO. Intendo accettare l'invito del relatore a ritirare l'emendamento.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Mi ero sorpreso del fatto che il senatore D'Amelio

avesse fatto proprio l'emendamento dopo aver sostenuto, nel suo intervento, che bisognava convertire il decreto-legge in via definitiva. Vedo però che c'è un ravvedimento e che il senatore D'Amelio intende ritirare l'emendamento, per cui è possibile questa conversione in legge.

PRESIDENTE. Senatore D'Amelio, ritira dunque l'emendamento?

D'AMELIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 3.

(Interventi di recupero)

1. Nei comuni dichiarati disastri o gravemente danneggiati, anche prima della scadenza del termine per la presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il sindaco, su conforme delibera del consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adempimento.
2. L'affissione di copia della diffida nell'albo pretorio e sugli immobili interessati costituisce notifica.
3. Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni, nonché l'affidamento in concessione dell'intervento.
4. Il concessionario è scelto sulla base di gara volta ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla spesa massima riconoscibile che non può, comunque, eccedere quella corrispondente al costo di intervento di ricostruzione o di riparazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.
5. Il comune è autorizzato ad erogare al concessionario, a valere sui fondi assegnati, l'intera somma occorrente per l'intervento di recupero, nei limiti del costo di intervento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, e con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
6. Entro trenta giorni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, le unità immobiliari sono restituite ai soggetti proprietari o possessori senza ripetizione delle somme erogate al concessionario, sempre che queste ultime siano contenute nei limiti di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
7. Il recupero delle eventuali somme eccedenti il contributo avviene in base alle disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile

1910, n. 639. È in facoltà dei proprietari utilizzare, con imputazione sulle somme dovute, il contributo spettante per altre unità da riparare o ricostruire a condizione che siano ceduti al comune i relativi diritti di proprietà sugli immobili non riparati o non ricostruiti.

8. L'intervento sostitutivo previsto dal presente articolo non si applica ove i soggetti interessati indichino, con la maggioranza di cui all'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-impreditoriale, il quale si obbliga verso il comune a presentare entro sessanta giorni il progetto di ricostruzione o riparazione e ad ultimare i lavori entro dodici mesi dall'approvazione del progetto stesso e dall'assegnazione dei contributi.

9. Ai fini dell'assegnazione dei contributi relativi alla esecuzione delle opere previste nel presente articolo si prescinde dalla domanda di contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

Art. 4.

(Contributo per la riparazione)

1. Le spese di riparazione di unità immobiliari aventi superficie superiore a quella ammessa a contributo ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a domanda, possono gravare sul medesimo contributo, sempre che il complessivo onere non ecceda quello previsto per la prima e le altre unità.

2. Nella ipotesi prevista dal precedente comma, non compete il contributo pluriennale costante previsto dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Acquisto alloggi)

All'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è aggiunto il seguente comma, dopo il secondo:

« È in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente nonché degli aventi diritto alla ricostruzione fuori sito procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ».

Art. 6.

(Avviamento al lavoro dei giovani)

Nelle regioni Campania e Basilicata le commissioni regionali per l'impiego individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e fatte salve le precedenti deliberazioni, i bacini di mano d'opera con riferimento ai comuni disastriati ovvero alle comunità montane di cui all'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, dai quali le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge medesima dovranno attingere la manodopera, anche in deroga alla normativa vigente. Entro lo stesso termine determinano i criteri e le modalità di avviamento al lavoro, presso le indicate imprese, dei disoccupati e dei giovani da assumere con contratto di formazione e lavoro, nati o residenti, all'epoca dell'evento sismico, in detti bacini.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

**Calendario dei lavori dell'Assemblea,
variazioni**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Camera dei deputati ha approvato, modificandolo rispetto al testo trasmesso dal Senato, il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (1694-B).

Stante la prossima scadenza del decreto-legge in questione, il relativo disegno di legge di conversione sarà inserito all'ordine del giorno della seduta di domani, ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del Regolamento.

Come ricordato in apertura di seduta, la 11^a Commissione permanente e la 5^a Commissione permanente, chiamate ad esprimere il proprio parere, sono autorizzate a convocarsi non appena loro deferito il disegno di

legge e comunque in modo da poter riferire all'Assemblea nella seduta di domani pomeriggio.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

URBANI, segretario:

MILANI Eliseo, FIORI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che a seguito della gravissima tensione nel Mediterraneo centrale e dello sconcertante episodio a ridosso dell'isola di Lampedusa il Parlamento e l'opinione pubblica sono stati informati dell'esistenza sulla stessa isola di un'importante installazione della Coastguard (guardia costiera) degli Stati Uniti che ne farebbe addirittura il «centro d'ascolto del Mediterraneo»;

che il 28 febbraio scorso il Ministro della difesa, trasmettendo alla Commissione difesa del Senato una documentazione informativa sulle basi di Sigonella e di Comiso, «nonchè l'elenco delle basi esistenti in Italia», ha omesso qualsiasi cenno a Lampedusa, forse ricompresa tra «altri siti, di entità minore, per assicurare i collegamenti tra i vari comandi statunitensi ubicati nell'area sud dell'Alleanza»;

che per la posizione geografica dell'isola di Lampedusa — posta al centro dell'area di massima tensione dell'intero Mediterraneo — è evidente che la presenza di installazioni militari degli Stati Uniti ha rilevantissime implicazioni strategiche e politiche, talchè è assurdo considerarle come installazioni di secondaria importanza, di cui sarebbe superfluo informare il Parlamento;

che in ogni caso il Ministro della difesa — dapprima in data 1° dicembre 1983 e poi in data 18 dicembre 1985 — ha accolto alcuni ordini del giorno presso la Commissione difesa della Camera impegnandosi a fornire al Parlamento una informazione completa ed esauriente sulle basi statunitensi e alleate presenti sul territorio nazionale,

gli interpellanti chiedono di sapere:

se ritenga ammissibile che il Parlamento venga a conoscenza di informazioni tanto importanti e delicate solo a seguito di drammatici momenti di tensione internazionale;

se riconosca di aver fornito alla Commissione difesa del Senato una documentazione lacunosa circa le basi militari esistenti in territorio italiano;

se ritenga di dover ottemperare quanto prima agli impegni assunti, comunicando al Parlamento un elenco attendibile e completo di tali installazioni militari;

infine — posto che la Convenzione sullo statuto delle forze alleate (Londra, 19 giugno 1951, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335) impone ad ogni parte contraente di sottoporre al potere legislativo «i progetti necessari per assicurare sul suo territorio la sicurezza e la protezione delle installazioni» — se il Governo intenda, sia pure con trenta anni di ritardo, presentare al Parlamento tale disegno di legge, al fine di chiarire senza più equivoci compiti, responsabilità e poteri delle forze armate italiane chiamate a presidiare le basi militari alleate, in particolare nelle regioni meridionali.

(2-00464)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

URBANI, segretario:

GUALTIERI, COVI, ROSSI Aride, MONDO, VENANZETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

come si spieghi, dopo tante dichiarazioni sulla assoluta «imprevedibilità» dell'immissione di alcole metilico nel vino, il decreto del Ministro dell'agricoltura del 28 novembre 1985 con il quale viene autorizzata, «considerato lo sfavorevole andamento climatico della corrente campagna vendemmiale», la detenzione presso i vinificatori del Trentino-Alto Adige e dell'Emilia-Romagna di mosti e vini rossi aventi un contenuto di

alcole metilico superiore a 0,30 millimetri per ogni 100 millimetri di alcole complessivo;

se, in particolare, non sia stato estremamente irresponsabile consentire di superare il limite massimo di 0,30 millimetri per 100 millimetri di alcole complessivo, consentito dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, modificato dalla legge n. 739 del 1970, senza porre alcun tetto e vincolo;

se, infine, sia giustificabile che il Ministero dell'agricoltura consideri «sfavorevole andamento climatico» una situazione di prolungata buona stagione che ha consentito, nella vendemmia dell'autunno 1985, di ottenere ottimi vini, sia pure in quantità ridotta, autorizzando su questa valutazione l'immissione di metanolo nei vini in quantità superiore alla norma, al solo fine di accrescere la disponibilità totale del prodotto, buono o adulterato.

(3-01314)

ARGAN, NESPOLO, PUPPI, LA VALLE, ULIANICH, VALENZA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere quali misure abbia preso e intenda prendere, nell'attuale frangente di pericolo nell'area mediterranea, per la salvaguardia e la difesa del patrimonio archeologico, monumentale e artistico nelle zone minacciate da possibili offese belliche.

(3-01315)

GOZZINI, LA VALLE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Considerato:

che il Ministro, con decreto in data 28 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288), ha autorizzato il superamento dei limiti imposti dalla legge circa la percentuale di alcole metilico presente nei vini delle regioni Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna;

che il provvedimento è stato adottato per «lo sfavorevole andamento climatico della corrente campagna vendemmiale»;

rilevato che il Ministro, autorizzando il superamento dei limiti prefissati (*ex decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, modificato dalla legge n. 739 del*

1970), non ha determinato alcun nuovo limite massimo, lasciando ai vinificatori la possibilità di regolarsi autonomamente,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano state le ragioni di questo sconcertante provvedimento e della incredibile assenza di qualsiasi limite massimo;

se, dopo le ultime drammatiche vicende, sia stato immediatamente revocato;

se possa aver influito nei diffusi processi di alterazione criminale del vino, che già hanno provocato tante vittime.

(3-01316)

GHERBEZ, PASQUINI, BATTELLO. — *Ai Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Premesso che il criminale nazista di origine ucraina Ivan Demjanjuk, *alias* Ivan il terribile, è stato estradato dagli USA e consegnato ad Israele, essendo accusato di aver partecipato allo sterminio di 900.000 ebrei, detenuti nel campo di Treblinka;

tenuto conto che il Demjanjuk aveva operato anche nella Risiera di San Sabba (Trieste) quale componente del gruppo di esperti del genocidio, confluiti al seguito al seguito del generale delle SS Odilio Globočnik, per trasformare la Risiera in campo di sterminio, e aveva continuato a dimorare a Trieste, coperto da omertà, sino al 1952, anno in cui ottenne il permesso di emigrare negli Stati Uniti;

constatato che ancora molti aspetti legati all'esistenza della Risiera non sono stati chiariti, nemmeno nel corso del processo, avvenuto dieci anni or sono,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se intendano compiere i passi necessari nei confronti dello Stato di Israele perchè anche i magistrati italiani possano sottoporre ad interrogatorio il Demjanjuk e quali misure intendano prendere per far progredire l'indagine sui crimini nazisti commessi a Trieste e sul ruolo che nello sterminio operato nella Risiera hanno assolto i collaborazionisti di varie nazionalità, per scoprire le omertà e le complicità che hanno consentito ai criminali nazisti di sfuggire sinora alla giustizia, di rimanere riparati a Trieste addi-

rittura fino al 1952, come nel caso del Demjanjuk, e di riparare successivamente all'estero.

(3-01317)

DE TOFFOL, MARGHERITI, CARMENO, CASCIA, COMASTRI, MERIGGI, CONSOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che l'articolo 22, secondo comma, punto 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, come modificato dalla legge n. 739 del 1970, stabilisce il divieto di commercio e di detenzione a scopo di commercio di mosti e vini con alcole metilico in quantità superiore a millilitri 0,30 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi per ogni 100 millilitri di alcole complessivo;

che la stessa legge autorizza il Ministro dell'agricoltura, in annate con andamento stagionale sfavorevole, ad emettere decreto per consentire la detenzione presso i vinificatori di mosti e vini rossi aventi un contenuto di alcole metilico superiore a quello fissato;

che il Ministro in indirizzo ha emanato il decreto del 28 novembre 1985 che autorizza in alcune regioni del paese la detenzione di vini aventi un contenuto superiore a 0,30 millilitri per ogni 100 millilitri di alcole complessivo,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quale ragione con il suddetto decreto non è stato stabilito il limite massimo di contenuto di alcole metilico consentito;

quante ditte hanno dato comunicazione all'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi della detenzione di tale vino, per quale quantità di vino e di alcole metilico per ciascuna partita di prodotto;

quali cautele sono state stabilite dal suddetto istituto con misure da osservarsi da parte dei detentori;

quale uso è stato fatto delle suddette partite di vino.

(3-01318)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

LIBERTINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se sono a sua conoscenza la protesta e le ragioni della protesta del comune di Ozzana Monferrato per l'invio insistente in quel comune di persone a soggiorno obbligato. In realtà non esistono ad Ozzana le condizioni adeguate per far fronte a tale incombenza, e ciò determina situazioni negative, come è stato già segnalato da quel comune al Ministero dell'interno, con l'osservazione pertinente che «non si recuperano a vita onesta persone cui si negano le condizioni di sopravvivenza»;

in ogni caso, quali soluzioni intende adottare per risolvere la situazione difficile che si è determinata ad Ozzana.

(4-02835)

LIBERTINI, NESPOLO, POLLIDORO, BAIARDI. — *Al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Per conoscere se il Governo ha intenzione di ratificare la legge della regione Piemonte sullo smaltimento dei rifiuti (in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1977, n. 913), approvata dal consiglio regionale il 26 marzo 1986, con il voto contrario dei consiglieri comunisti, di Democrazia proletaria e delle liste verdi.

Questa legge infatti realizza in questa delicata materia, che è oggi all'ordine del giorno del paese, un pericoloso processo di privatizzazione e di sottrazione ai controlli delle misure dirette a realizzare lo smaltimento dei rifiuti, in contraddizione con le esigenze che proprio in questi giorni si affacciano da ogni parte di un serio e rigoroso controllo pubblico a difesa del territorio e dell'ambiente. Questa operazione, che diviene una sorta di *ratio* della legge, acquista consistenza in particolare agli articoli 2 (dove non si prevedono le necessarie forme di pubblicità per il catasto regionale dei rifiuti), 8 (dove si consente che l'autorizzazione per l'installazione e la gestione di discariche e impianti

per lo smaltimento dei rifiuti urbani sia concessa anche a privati), 17 (dove per le opere e gli interventi di carattere edilizio e urbanistico relativi alle discariche di rifiuti si prevede l'autorizzazione in luogo della concessione, adottando cioè un processo privo delle necessarie garanzie di pubblicità).

Gli interroganti, osservando che la legge regionale piemontese è stata votata dopo i gravi eventi di Casale Monferrato, chiedono inoltre di sapere se il Governo, anche in presenza di situazioni a grave rischio collettivo, intenda coprire e avallare una linea di irresponsabile privatizzazione.

(4-02836)

CALICE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il Ministro in indirizzo ha concesso un distacco, quale sindacalista dello SNALS, al professore Angelo Salinardi, felicemente nato in Basilicata e docente della scuola media Busciolano di Potenza;

che il distacco riguarda quel sindacato in quel di Enna e di Caltanissetta;

che il professore Salinardi è contemporaneamente e felicemente presidente dell'associazione industriali di Potenza;

che, almeno agli interroganti, non risulta dotato di ubiquità,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se è sua intenzione accertare l'efficace e meritoria opera sindacale del professore Salinardi in quel di Sicilia;

2) se, diversamente, non intende revocare il provvedimento per fare cessare il certo danno alla scuola e, si capisce, agli industriali di Potenza e per far emergere l'incerto lucro per l'attività sindacale dello SNALS in provincia di Enna e di Caltanissetta.

(4-02837)

BONAZZI, ROSSANDA. — *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* — Premesso:

che, in applicazione della sesta direttiva comunitaria del 17 maggio 1977, ove all'articolo 13, punto C (capo X - esenzioni), veniva prevista l'esenzione per le «prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali definite dagli Stati membri interessati», il decreto del Pre-

sidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, modificando l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introduceva al n. 18, fra le operazioni esenti da imposta, «le prestazioni sanitarie rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni»;

che il citato articolo 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, comprende tra le professioni ausiliarie di quelle sanitarie anche i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori;

che la circolare 25/364695 del 3 agosto 1979 del Ministero delle finanze, direzione generale delle tasse, nell'indicare le attività alle quali si applica la esenzione prevista al n. 18 dell'articolo 10 sopra citato, non fa menzione dei fisioterapisti;

che sempre il Ministero delle finanze, direzione generale delle tasse, con risoluzione 365337 del 21 ottobre 1979, ha ritenuto che la esenzione si applichi ai trattamenti di chiroterapia e fisioterapia sia manuali che meccanici procurati da operatori «che effettuano prestazioni ambulatoriali»;

che paradossalmente la esenzione non viene riconosciuta a chi effettua prestazioni di fisioterapia a domicilio o nell'ambulatorio privato del fisioterapista,

gli interroganti chiedono di sapere se non ritengano giusto eliminare una tale irrazionale disparità di trattamento chiarendo che il citato articolo 10, n. 18, deve essere correttamente interpretato nel senso che sono esenti da IVA anche le prestazioni di fisioterapia effettuate a domicilio o nell'ambulatorio privato del fisioterapista.

(4-02838)

MARGHERITI, DE TOFFOL, CASCIA, COMASTRI. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che vari organi di stampa hanno informato che delle 487 guardie di sanità del Servizio ispettivo centrale (ufficiali di polizia giudiziaria addetti al «controllo igienico-sanitario sulla produzione e il commercio delle bevande e sostanze alimentari, al prelievo

dei campioni di varia natura, a compilare relazioni e rapporti giudiziari, a procedere a sequestri amministrativi, anche cautelativi, e a vigilare sulla distruzione di merci avariate) solo 150 o 160 stanno, come di dovere, nei porti, negli aeroporti e alle frontiere italiane, mentre le altre stazionano negli uffici del Ministero della sanità, addetti a semplici funzioni di impiegati e solo raramente a sporadici controlli farmaceutici;

che il cavaliere Nicola Guastamacchia, presidente dell'Associazione nazionale delle guardie di sanità, secondo quanto riportato da alcuni giornali, avrebbe affermato che «sparsi nell'alveare dell'EUR ci sono decine e decine di uomini (medici, chimici, segretari tecnici, farmacisti) addestrati ai compiti di controllo alimentare coordinati dal nucleo centrale istituito dal Ministro due anni fa con un decreto, proprio per coordinare il loro impiego sul territorio nazionale», i quali, «messi in moto tutti insieme, potrebbero controllare, a scopo preventivo ed eventualmente repressivo, cantine e magazzini in quantità»;

gli interroganti chiedono di sapere:

- 1) se quanto sopra risponde a verità;
- 2) perchè, ove ciò risponda a verità, le guardie di sanità del Servizio ispettivo centrale non sono state utilizzate per i loro compiti di istituto;
- 3) perchè, neppure di fronte ai morti per il vino avvelenato o per quel prodotto velenoso messo in commercio sotto il nome di vino ma che nulla ha a che vedere con esso, queste forze specializzate nel controllo igienico-sanitario sulla produzione e il commercio di bevande e di alimenti non sono state immediatamente mobilitate e utilizzate.

(4-02839)

GIUSTINELLI, RASIMELLI, COMASTRI, GROSSI, FLAMIGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che nell'ennesimo incidente verificatosi in questi giorni sulla strada di grande comunicazione E 45 (ex E 7) hanno perso la vita altre quattro persone (questa volta in prossimità dello svincolo di San Gemini Nord);

che tali vittime si aggiungono alle oltre

cento dell'itinerario Orte-Terni-Perugia per incidenti stradali verificatisi nell'arco di un decennio;

che proprio per effetto della situazione creatasi l'ANAS sta attuando un programma straordinario di interventi volti ad eliminare alcune delle cause di maggiore pericolosità del tracciato, quali gli attraversamenti a raso, per un importo di 31 miliardi e 739 milioni (mentre sono da appaltare o approvare opere per 8 miliardi e 669 milioni);

che in particolare la situazione è notevolmente migliorata, sotto il profilo della sicurezza, laddove è stata posta in essere la nuova barriera centrale in cemento (raccordo Orte-Terni);

considerato:

che la E 45, una volta completato il breve tratto mancante in Romagna, si configurerà come una vera e propria alternativa, per l'Italia nord-orientale, all'autostrada del Sole, in ragione delle sue caratteristiche di alta velocità, dell'assenza di pedaggio e della possibilità di valicare l'Appennino senza i disagi che normalmente si presentano sulla Firenze-Bologna;

che il programma triennale 1985-87 di interventi per la grande viabilità, approvato di recente dal Parlamento, ha stanziato per il completamento della sede e il miglioramento dei servizi di sicurezza della E 45 la somma di 200 miliardi (articolo 4, primo comma, paragrafo 6, della legge n. 531 del 1982),

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se non intenda impartire all'ANAS le necessarie disposizioni per definire e avviare con assoluta urgenza e priorità gli ulteriori interventi indispensabili per eliminare le condizioni di estremo pericolo del traffico nei tratti in funzione della E 45 ancora sprovvisti di barriera centrale;

2) se in ogni caso, in presenza di una oggettiva urgenza di completamento del tratto romagnolo mancante (evidenziata dalla stessa problematica relativa alla proposta di costruire una nuova camionabile Prato-Sasso Marconi), non intenda dare formale assicurazione che la E 45 sarà integralmente resa transitabile con la piena realizzazione di tutte le opere di sicurezza necessarie.

(4-02840)

GHÉRBEZ, BATTELLO, ENRIQUES AGNOLETTI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Premesso:

che l'intendente di finanza di Trieste, con propria ordinanza del 20 maggio 1985, n. 652572/54141/C, anno 1982, VII, non ha preso in considerazione un ricorso, presentato dal professor Samo Pahor di Trieste, perchè redatto in lingua slovena, con la seguente formulazione: «Il ricorso in lingua slovena non può assumere rilevanza ai fini della prosecuzione dell'iter contenzioso nella considerazione che non si rinvengono attualmente nell'ordinamento giuridico italiano norme che obblighino le pubbliche autorità, che operano nella provincia di Trieste, alla ricezione di atti redatti da cittadini italiani in una lingua diversa da quella italiana»;

che tale atteggiamento è in palese contrasto con i contenuti della Costituzione repubblicana, oltrechè con gli impegni presi dalla Repubblica italiana con la firma dello statuto speciale del *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e del trattato di Osimo del 10 novembre 1975 (legge n. 73 del 14 marzo 1977), con gli orientamenti assunti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28 dell'11 febbraio 1982, nonchè con le stesse posizioni governative, come emergono ad esempio dalle circolari del commissario generale del Governo n. 97 del 28 febbraio 1959 e del commissario generale del Governo per il Friuli-Venezia Giulia n. 447 del 26 giugno 1970,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se alla luce dei chiarimenti sopravvenuti e delle sempre più diffuse e insistenti richieste di riconoscimento dei diritti della minoranza slovena, anche da parte di settori sempre più ampi della opinione pubblica italiana, settori che non possono ormai essere ignorati, intendano intervenire al fine di sollecitare la revoca dell'ordinanza dell'intendente di finanza di Trieste di cui sopra e per impedire che nel futuro simili fatti si ripetano;

quali passi intendano compiere:

per assicurare ai cittadini italiani di lingua slovena il pieno diritto all'uso della lingua materna nel rapporto con gli uffici pubblici;

per favorire la sollecita prosecuzione dell'iter dei testi di legge sulla tutela globale degli sloveni in Italia, già avviato al Senato, ma arenato da ben due anni.

(4-02841)

MONDO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che la Finsider ha deciso di procedere alla cessione a privati delle Acciaierie del Tirreno;

che le Acciaierie del Tirreno rappresentano per la provincia di Messina una importantissima risorsa occupazionale, l'unica capace tra l'altro di bilanciare la perdita di occupati nel settore agricolo verificatasi appunto dopo la cessione di fertili terreni agricoli per l'insediamento delle acciaierie;

che le Acciaierie andavano non vendute a privati, bensì potenziate con la costruzione dei forni fusori, che avrebbero contribuito certamente ad aumentare la produzione e l'occupazione,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare:

a) in via principale, perchè la vendita delle Acciaierie del Tirreno a privati non diventi una realtà;

b) in via subordinata, per fare in modo che il capitale pubblico possa comunque mantenere la maggioranza azionaria e che l'intervento del capitale privato possa solo contribuire al potenziamento dell'impianto, anche in considerazione dell'ordine del giorno del comune di Pace del Mela e della determinazione dell'assemblea promossa dalle segreterie provinciali della CGIL-CISL-UIL e dalle segreterie comprensoriali del sindacato di categoria dei metalmeccanici.

(4-02842)

D'AMELIO. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che alcune norme e disposizioni impongono al medico di indicare chiaramente sulla ricetta di richiesta delle analisi cliniche la diagnosi del male da cui è affetto il paziente;

considerato che ciò appare lesivo del diritto del cittadino al segreto, che invece sembra essere violato, soprattutto nella pre-

visione che la ricetta potrebbe finire anche nelle mani di personale non sanitario,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda promuovere per eliminare il grave inconveniente, a tutela della libertà del cittadino.

(4-02843)

D'AMELIO. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che il recente lancio di missili, da parte della Libia, contro l'isola di Lampedusa ripropone in termini drammatici e urgenti il problema della difesa dell'Italia e più in particolare della disponibilità di sistemi di protezione (avvistamento e abbattimento) da missili a lunga gittata,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia la reale situazione dei sistemi difensivi italiani, in modo da ridare serenità al popolo italiano, che aspira alla sicurezza nella pace.

(4-02844)

SCLAVI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che un grosso quantitativo di succo d'arancia (proveniente dalle campagne dell'AIMA, l'azienda di Stato per il mercato agricolo mirante al recupero degli agrumi prodotti in soprannumero, che diversamente andrebbero distrutti), destinato per beneficenza a diversi enti, dalle analisi effettuate dalla USL di Cremona è risultato avariato e quindi non commestibile;

se gli risulti che circa 4.000 tonnellate di conserva di pomodoro sequestrate nei porti di Napoli e Salerno, prodotto venduto tramite asta dell'AIMA, sono risultate alle analisi di controllo anch'esse non commestibili;

se detti prodotti si siano deteriorati dopo la vendita da parte dell'AIMA o se al momento della consegna dell'acquirente non sia stata fatta analisi da parte dell'ente venditore.

(4-02845)

GUSSO. — *Al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Per conoscere:

quali cause hanno determinato il recente gravissimo inquinamento del basso corso del fiume Piave, con la totale estinzione della fauna ittica;

quali provvedimenti sono stati assunti per individuare i colpevoli e per impedire che eventi del genere abbiano a ripetersi.

(4-02846)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01315, dei senatori Argan ed altri, sulla difesa del patrimonio archeologico, monumentale e artistico nelle zone minacciate da possibili offese belliche.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 17 aprile 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 17 aprile, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (1765) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

— Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (475).

— BASTIANINI ed altri. — Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sull'espropriazione per pubblica utilità (91).

— LIBERTINI ed altri. — Norme per la gestione del territorio e l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (191).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati CIRINO POMICINO ed altri.
— Adeguamento del contributo annuo alla Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli e suo potenziamento (1478) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato (1328).

3. Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34, concernente proro-

ga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno (1694-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,30).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari